

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 novembre 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 17.

Disposizioni in materia di turismo itinerante e regolamentazione del Bed and Breakfast Pag. 4

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 10/1981 in materia di enti fieristici e norme contabili Pag. 5

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 19.

Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, modifiche alle leggi regionali numeri 75/1982 e 13/1998, in materia di edilizia residenziale pubblica, alla legge regionale n. 3/1998, in materia di alloggi di proprietà regionale, alla legge regionale n. 52/1991, in materia di urbanistica, nonché norme in materia di personale degli Istituti autonomi case popolari Pag. 6

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1999, n. 20.

Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi. Pag. 7

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 maggio 1999, n. 4-3/Leg.

Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 4 maggio 1998, n. 9-81/Leg. (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. concernente: «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate») Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 maggio 1999, n. 5-4/Leg.

Regolamento per la corresponsione dei compensi al collegio arbitrale di disciplina della provincia Pag. 12

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 20.

Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 «Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 21.

Norme in materia di bonifica e d'irrigazione Pag. 17

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 22.

Norme per la standardizzazione delle informazioni sulle opere connesse all'uso dell'acqua e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle utenze di acqua pubblica prorogate dalla legge regionale 29 novembre 1996, n. 88 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 23.

Sottoscrizione di nuove azioni della «Terme di Acqui S.p.a.» Pag. 29

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1999, n. 18.

Modifiche ed integrazioni agli articoli 25, comma 1 e 26 comma 1, lettera a) della legge regionale n. 64/1998 recante: Istituzione dell'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (A.R.T.A.) Pag. 29

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1999, n. 19.

Provvedimento urgente per le strutture organizzative periferiche del settore agricoltura Pag. 30

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1999, n. 20.

Integrazione alla legge regionale 16 settembre 1998, n. 81, concernente norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo Pag. 31

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1999, n. 21.

Norme procedurali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità da parte dei consorzi di bonifica ... Pag. 32

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1999, n. 22.

Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica, città d'arte e comuni di interesse storico-artistico-culturale, e determinazione della deroga agli orari di vendita ai fini dell'applicazione degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 Pag. 33

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1999, n. 23.

Integrazione dell'art. 33 della legge regionale 29 giugno 1993, n. 26 «Norme in materia di organismi consortili» Pag. 34

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1999, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1995, n. 102: Intervento finanziario della Regione per il rinnovo delle attrezzature tipografiche del servizio editoriale librario dell'azienda del D.S.U. di Chieti Pag. 34

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1999, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 24/1997 (Contributi per la costruzione di monumenti e per iniziative di carattere culturale) Pag. 34

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1999, n. 26.

Integrazione alla legge regionale 4 novembre 1997, n. 120, e successive modifiche, recante: Disciplina delle concessioni e delle locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali della Regione, delle province e dei comuni a favore di enti, istituti, fondazioni, associazioni culturali, ricreative, assistenziali, del volontariato e religiose, nonché dei partiti, di associazioni e movimenti politici Pag. 35

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1999, n. 27.

Attuazione del decreto del Ministero dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, contenente il regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana Pag. 35

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1999, n. 28.

Modifica delle leggi regionali 15 giugno 1988, n. 48 e 16 settembre 1998, n. 85 concernenti le norme per l'attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito Pag. 36

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1999, n. 29.

Bandiera della Regione Abruzzo Pag. 36

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1999, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 141/1997: Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative Pag. 37

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 31.

Rifinanziamento della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 139: Istituzione del centro regionale per la diagnosi ed il trattamento delle malattie neuromuscolari Pag. 38

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 32.

Contributo all'istituto di studi e ricerche «Casa di Dante in Abruzzo» di Torre dei Passeri per l'anno 1999 Pag. 38

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 33.

Norme per la ristrutturazione complessiva dei mutui contratti dalla Regione Abruzzo, dagli enti, aziende ed istituzioni con ammortamento totale o parziale carico della Regione . Pag. 39

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 79, recante interventi a favore degli emigrati e immigrati Pag. 40

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 4 novembre 1998, n. 121 relativa a «Sostegno finanziario in favore di particolari categorie acquirenti la prima casa» Pag. 40

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 36.

Norme per la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e degli archivi di interesse storico dei privati Pag. 41

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1999, n. 37.

Piano sanitario regionale - Triennio 1999-2001 Pag. 42

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1999, n. 38.

Interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, lettera h), della legge regionale 9 maggio 1990, n. 64 (Occupazione giovanile) Pag. 43

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1999, n. 39.

Modifica alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 70 concernente: «Disciplina del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal comparto sanità» Pag. 43

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1999, n. 40.

Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione, quale socio fondatore, della fondazione «Brigata Malella» . . Pag. 44

REGIONE MOLISE**LEGGE REGIONALE 26 luglio 1999, n. 23.**

Variazione al bilancio 1999 di fondi della spesa di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 Pag. 44

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999, n. 24.

Modifiche ed integrazioni all'art. 3, comma quarto, della legge regionale 11 maggio 1990, n. 22, concernente: «Interventi per l'edilizia abitativa» Pag. 44

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° febbraio 1983, n. 6, concernente: «Salvaguardia delle specie animali di notevole interesse scientifico e contributi per i danni causati dal medesimo» Pag. 45

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999, n. 26.

Interventi di sostegno agli operatori della pesca Pag. 45

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999, n. 27.

Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego Pag. 47

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1999, n. 28.

Istituzione dell'ufficio legale della Regione Molise . . Pag. 52

REGIONE BASILICATA**LEGGE REGIONALE 20 luglio 1999, n. 19.**

Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche Pag. 53

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 17.

Disposizioni in materia di turismo itinerante e regolamentazione del Bed and Breakfast.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 7 luglio 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite individuate dai comuni singoli o associati a supporto del turismo itinerante.

Art. 2.

Aree di sosta

1. Le aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono dotate almeno di:

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;
- e) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate redatte nelle lingue locali ed in altre lingue.

2. La localizzazione delle aree, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali, deve tener conto della vicinanza dai mezzi pubblici di trasporto alternativo, del collegamento con piste ciclabili, della vicinanza con esercizi commerciali, ricreativi e culturali, di eventuali offerte turistiche.

3. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile, dotata di pavimentazione permeabile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l'apposito segnale stradale a partire dal confine comunale. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati.

4. Della dislocazione e dei servizi forniti dall'area attrezzata deve essere data, a cura del comune o dei comuni associati, tempestiva comunicazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.

5. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di 48 ore consecutive. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.

Art. 3.

Affidamento della gestione delle aree

1. I comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le

altre indicazioni della gestione stessa. Le tariffe, mediante il loro bilanciamento, devono stimolare il prolungamento della stagione turistica.

2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi alle aziende di promozione turistica o ai comuni competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

Art. 4.

Contributi

1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui all'art. 2, concede contributi in conto capitale ai comuni, singoli o associati, dando priorità a quelli il cui territorio ricade nelle aree dell'obiettivo 5b di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del consiglio, del 24 giugno 1988, così come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del consiglio, del 20 luglio 1993. La giunta regionale stabilisce criteri e priorità al fine di realizzare una equilibrata dislocazione delle aree attrezzate sul territorio regionale.

2. La Regione concede altresì contributi ai comuni, singoli o associati, che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta già esistenti sul loro territorio, fornendole almeno delle dotazioni indicate all'art. 2.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, e fino al limite massimo di cinquanta milioni per singolo intervento.

4. Per le aree realizzate da comuni associati il limite massimo del contributo viene elevato a settanta milioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

- a) copia della deliberazione dell'intervento;
- b) progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori.

3. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente del servizio competente entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa.

Capo II

REGOLAMENTAZIONE DEI BED AND BREAKFAST

Art. 6.

Integrazione alla legge regionale n. 17/1997 in materia di Bed and Breakfast

1. Al Capo VI della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, dopo l'art. 29, è aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis (*Esercizio saltuario dei servizi di alloggio e prima colazione - Bed and Breakfast*). — 1. Coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere e con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 27.

2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione senza alcuna manipolazione.

3. Coloro che intendono esercitare questa attività devono comunicare preventivamente e annualmente al comune competente per territorio l'avvio della attività sulla base di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

4. I soggetti che rientrano nelle previsioni di cui al comma 1 accedono alle facilitazioni di carattere amministrativo-fiscale previste da norme statali ed atti ad esse correlati.».

Art. 7.

Pubblicità e attuazione dell'attività di Bed and Breakfast

1. I comuni istituiscono, regolamentano e aggiornano un apposito albo degli operatori nell'attività dei «Bed and Breakfast».

2. Nell'ambito del regolamento di cui al comma 1, i comuni possono limitare a due il numero massimo di camere offerte in servizio di alloggio e prima colazione da uno stesso operatore.

3. L'albo di cui al comma 1 è trasmesso periodicamente, e comunque almeno tre volte all'anno, alle aziende di promozione turistica competenti per territorio.

4. La Regione trasmette ai comuni, allo scopo di agevolare al massimo l'adempimento della comunicazione di inizio esercizio dell'attività, idonea modulistica predisposta per tale segnalazione.

5. I comuni, successivamente alla segnalazione di cui al comma 4, effettuano apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, allo scopo di iscrivere il richiedente nell'albo di cui al presente articolo.

6. I comuni pubblicizzano l'elenco degli operatori «Bed and Breakfast» in apposite bacheche nei pressi del municipio o in altri luoghi di pubblico passaggio.

7. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 conferisce agli iscritti la facoltà di esporre, all'esterno dell'immobile ove viene svolto il servizio di Bed and Breakfast, idonea pubblicità identificativa.

Art. 8.

Marchio identificativo dell'attività di Bed and Breakfast

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad approvare un apposito marchio identificativo dei «Bed and Breakfast» in Friuli-Venezia Giulia.

2. Il marchio è trasmesso ai comuni che lo mettono a disposizione degli operatori iscritti all'albo dei «Bed and Breakfast», e può essere affisso, a spese degli interessati, all'esterno delle sedi di esercizio dell'attività.

Art. 9.

Sanzioni relative all'irregolare esercizio di attività di Bed and Breakfast

1. La pubblicizzazione di «Bed and Breakfast» in mancanza dell'iscrizione all'albo comporta la sanzione, elevata dai comuni, da lire 1.000.000 a L. 5.000.000.

2. Qualora la pubblicizzazione irregolare esponga anche il marchio di cui all'art. 8 la sanzione è raddoppiata.

3. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero in misura maggiore a quanto consentito, comporta la sanzione, elevata dai comuni, da L. 200.000 a L. 1.000.000 e restano applicabili le eventuali sanzioni comminate in violazione di altre leggi locali o statali. In caso di recidiva l'operatore è anche cancellato per un anno dall'albo di cui al comma 1 dell'art. 7.

Capo III

NORME FINANZIARIE

Art. 10.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 4 è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 500 milioni.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, è istituito - alla rubrica n. 28 - programma 0.26.1 (Promozione e sviluppo turistico) - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione X, il capitolo 9251 (2.1.232.3.10.24), con la denominazione «Contributi ai comuni, singoli e associati, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di aree attrezzate per il turismo itinerante» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999.

3. Al predetto onere finanziario di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 (Partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 6 del 20 gennaio 1999.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 5 luglio 1999

ANTONIONE

99R0667

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 10/1981 in materia di enti fieristici e norme contabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 7 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale n. 10/1981

1. L'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10 è abrogato.

Art. 2.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 10/1981

1. All'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 10/1981, dopo le parole «nazionale ed internazionale» sono aggiunte le parole «,nonché delle società per azioni appositamente costituite».

Art. 3.

Modifica alla legge regionale n. 10/1981

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 10/1981 è aggiunto il seguente:

«Art 6-bis (Trasformazione degli enti fieristici). — 1. Gli enti fieristici di cui alla presente legge, nonché le aziende speciali istituite da altri enti pubblici per lo svolgimento di attività fieristiche, possono trasformarsi in società per azioni, secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Alle operazioni connesse alla trasformazione di cui al comma 1 si applica l'art. 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

Art. 4.

Norme contabili

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 15, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, nonché all'art. 10, comma 2, e all'art. 31, commi 5 e 6, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, limitatamente alle quote corrispondenti agli impegni assunti a fronte

delle autorizzazioni stesse per l'anno 1998, sono confermate a fronte di pari importo delle maggiori entrate accertate per l'anno medesimo sulla compartecipazione ai proventi dello Stato sul gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 23 novembre 1998.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 5 luglio 1999

ANTONIONE

99R0668

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 19.

Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, modifiche alle leggi regionali numeri 75/1982 e 13/1998, in materia di edilizia residenziale pubblica, alla legge regionale n. 3/1998, in materia di alloggi di proprietà regionale, alla legge regionale n. 52/1991, in materia di urbanistica, nonché norme in materia di personale degli istituti autonomi case popolari.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 27 del 7 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata

1. Per gli alloggi di edilizia sovvenzionata che alla data del 31 dicembre 1997 siano occupati senza titolo, si procede alla regolarizzazione dell'assegnazione previa verifica del possesso dei requisiti di legge per l'accesso, accertato dalle commissioni di cui all'art. 29 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'art. 56, comma 1, della legge regionale n. 13/1998, con recupero di ogni eventuale debito pregresso nei confronti dell'ente gestore.

Art. 2.

Condizioni per l'assegnazione a sanatoria

1. L'assegnazione a sanatoria di cui all'art. 1 può avvenire a condizione:

a) che l'occupazione dell'alloggio non sia stata effettuata con violenza a cose e/o persone o in violazione della legge penale;

b) che l'occupazione dell'alloggio non sia avvenuta con sottrazione della disponibilità dell'alloggio medesimo a danno di terzi legittimi assegnatari individuati;

c) che sia conseguente a precedente ed ininterrotta convivenza, di almeno due anni, con soggetto regolarmente assegnatario;

d) che sia stata comunque comunicata all'ente gestore la situazione dell'occupante anche ai fini della determinazione del corrispettivo per il godimento dell'alloggio.

2. La convivenza di cui al comma 1, lettera c), può essere dimostrata anche attraverso lo strumento dell'autocertificazione.

3. Per le occupazioni per le quali non è consentita la sanatoria, l'ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.

Art. 3.

Integrazione dell'art. 61 della legge regionale n. 75/1982 in materia di revoca dell'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata

1. All'art. 61, primo comma, della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo modificato dall'art. 67, comma 4, della legge regionale n. 13/1998, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-bis) abbia perso i requisiti che legittimano il soggiorno sul territorio nazionale dei cittadini extracomunitari.»

Art. 4.

Modifica all'art. 70 della legge regionale n. 13/1998, in materia di anticipazione del fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia.

1. All'art. 70 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'applicazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, si provvede alla riliquidazione, con decorrenza dai provvedimenti di liquidazione definitiva e di frazionamento delle agevolazioni, senza restituzione delle somme e con anticipo delle semestralità in scadenza.»

Art. 5.

Modifica all'art. 21 della legge regionale n. 3/1998, in materia di alloggi di proprietà regionale destinati a particolari categorie

1. All'art. 21, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come modificato dall'art. 65, comma 9, della legge regionale n. 9/1999, le parole «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9».

Art. 6.

Modifica all'art. 78 della legge regionale n. 52/1991 in materia di autorizzazione edilizia

1. All'art. 78, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come da ultimo modificato dall'art. 82, comma 15, della legge regionale n. 13/1998, alla lettera c), dopo le parole «tecnico-edilizio» sono aggiunte le parole «fatti salvi gli interventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 72, da realizzarsi all'interno delle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali che sono comunque soggetti a controllo tecnico-edilizio».

Art. 7.

Personale degli Istituti autonomi per le case popolari

1. In attesa dell'attuazione del processo di riforma degli istituti autonomi per le case popolari della Regione Friuli-Venezia Giulia, al personale dipendente dai medesimi continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1999, senza soluzione di continuità, i contratti collettivi del comparto Regioni-Autonomie locali già applicati per il quadriennio 1994-1997.

2. Al personale di cui al comma 1 sono attribuiti accenti sui futuri miglioramenti contrattuali derivanti dal nuovo assetto degli istituti, nella stessa misura e con le medesime decorrenze di quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva per il personale degli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 128, comma 6, della legge regionale n. 13/1998.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 5 luglio 1999

ANTONIONE

99R0669

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1999, n. 20.

Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 7 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, attraverso l'ampliamento della capacità finanziaria ovvero l'emissione di prestiti obbligazionari, nonché di sostenere l'occupazione e i settori produttivi nel Friuli-Venezia Giulia, anche mediante utilizzo di risorse collettive raccolte nel territorio regionale, la Regione interviene, direttamente o indirettamente, con l'attivazione degli strumenti previsti dalla presente legge.

Capo II

COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI NELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 2.

Ambito operativo e strumenti di programmazione

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia favorisce il più ampio coinvolgimento nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità di soggetti pubblici o privati in relazione agli aspetti finanziari, progettuali, realizzativi e gestionali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le opere pubbliche o di pubblica utilità atte a garantire redditività attraverso la remunerazione di servizi dalle stesse derivanti, da realizzarsi nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle opere afferenti a progetti di carattere interregionale, nazionale ed internazionale, purché direttamente o indirettamente al servizio dell'utenza regionale.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi, nonché gli altri organismi di diritto pubblico, situati sul territorio regionale, individuano le opere di cui al comma 2 in relazione alla funzionalità delle stesse al perseguimento degli obiettivi inseriti negli strumenti di programmazione, al fine del loro inserimento nel programma triennale previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

5. Qualora i soggetti promotori di cui all'art. 5, comma 3, presentino ai soggetti di cui al comma 4 delle proposte relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, non previste nei programmi triennali, le amministrazioni possono inserirle negli stessi, successivamente ad un'analisi relativa alla fattibilità tecnico-finanziaria, nonché sull'utilità pubblica che deriverebbe dalla loro realizzazione.

Art. 3.

Studi di fattibilità

1. Lo studio di fattibilità per opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi è lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche.

2. Per le finalità di cui all'art. 2, l'amministrazione regionale può intervenire nella predisposizione degli studi di fattibilità tecnica e finanziaria dei progetti.

Art. 4.

Concessione per la realizzazione e per la gestione di opere pubbliche e di pubblica utilità

1. Sulla base dei principi contenuti nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti di cui all'art. 2, comma 4, possono procedere alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità suscettibili di gestione economica mediante contratti di concessione, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti concessionari.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice di cui al comma 1, aventi a oggetto il finanziamento, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e di lavori ad esse strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

3. Il concedente, in relazione alla gestione economica dell'opera e fatto salvo il caso di equilibrio tra la tariffa di mercato e quella sociale, può intervenire nei modi e alle condizioni che seguono:

a) con la previsione di prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati; nel qual caso il soggetto concedente deve assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori; il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili;

b) con la previsione in capo al concessionario dell'obbligo del versamento di una parte dei profitti qualora gli introiti siano elevati per la presenza di un'utenza molto ampia; modalità e termini per il versamento sono disciplinati nel contratto di concessione.

4. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a tali presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e, in mancanza della predetta revisione, il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'art. 10. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

5. L'affidamento delle concessioni di costruzione e gestione avviene mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato degli elaborati relativi alle preliminari indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche.

6. Le concessioni di cui al presente articolo sono aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) il prezzo di cui al comma 3, lettera a);

- b) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- c) il tempo di esecuzione dei lavori;
- d) il rendimento;
- e) la durata della concessione;
- f) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
- g) le eventuali proposte di variante di progetto preliminare;
- h) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

7. I lavori possono avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

8. Alle licitazioni private per l'affidamento di concessioni di costruzione e gestione sono invitati i soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

9. Per importi inferiori alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni dell'art. 44, commi 2 e 3, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, limitando a un minimo di 3 e a un massimo di 10 il numero dei concorrenti.

10. I capitolati speciali d'appalto e il bando di gara per l'affidamento in concessione di opere pubbliche o di pubblica utilità indicano l'ordine di importanza degli elementi variabili da considerare, di cui al comma 6.

Art. 5.

Promotori di opere pubbliche o di pubblica utilità

1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti promotori di cui al comma 3 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 4, comma 1, proposte relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, inserite nei propri strumenti di programmazione, tramite contratti di concessione, di cui all'art. 4, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) il prezzo di cui all'art. 4, comma 3, lettera a);
- b) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- c) il tempo di esecuzione dei lavori;
- d) il rendimento;
- e) la durata della concessione;
- f) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
- g) ulteriori elementi individuati in base al tipo di opera da realizzare;
- h) le garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice;
- i) l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle proposte, comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile; tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.

2. Per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di importo inferiore alla soglia comunitaria, il contenuto della proposta che il promotore deve presentare è quello previsto dal comma 1 ad eccezione dello studio di fattibilità e dell'asseverazione del piano economico-finanziario da parte di un istituto di credito.

3. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

Art. 6.

Requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali del promotore e del concessionario

1. Qualora i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, non provvedano con proprio regolamento, formulato sulla base di uno schema tipo che la Regione provvederà ad emanare, previo parere della commis-

sione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati in capo al promotore e al concessionario i seguenti requisiti di natura tecnica, organizzativa, finanziaria e di gestione:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla presentazione della proposta o alla pubblicazione del bando non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio riferito ai migliori cinque anni, non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio riferito ai migliori cinque anni, pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

2. Qualora il candidato alla concessione o il promotore siano costituiti da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate.

Art. 7.

Valutazione delle proposte

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 4, comma 1, valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, la loro compatibilità in relazione alle priorità individuate dai propri strumenti di programmazione.

Art. 8.

Indizione della gara

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 4, comma 1, in attuazione dei propri strumenti programmatici ed al fine di aggiudicare la concessione di cui all'art. 4, procedono, per ogni proposta individuata:

- a) ad indire una gara da svolgere con il metodo della licitazione privata di cui all'art. 4, comma 5, e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;
- b) ad aggiudicare, in deroga all'art. 4, commi da 5 e 9, la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo delle opere e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'art. 5, comma 1, lettera i), da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.

3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione pari al 2 per cento dell'importo delle opere, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'art. 5, comma 1, lettera i).

4. Il promotore dell'opera ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione alle stesse condizioni dell'offerta economicamente più vantaggiosa presentata in gara.

5. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 4, il soggetto promotore deve versare al migliore offerente una somma pari agli onorari e alle spese sostenute per la redazione del progetto definitivo e gli eventuali diritti sulle opere d'ingegno, dedotto l'importo di cui al comma 9.

6. La decisione del promotore di esercitare il diritto di prelazione deve essere comunicata all'amministrazione aggiudicatrice e all'eventuale concorrente risultato miglior offerente, entro venti giorni dalla data del verbale di gara. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione aggiudicatrice procede all'aggiudicazione definitiva della concessione.

7. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione il soggetto, promotore dell'opera ha diritto al pagamento dell'importo di cui all'art. 5, comma 1, lettera i), a titolo di rimborso delle spese sostenute per la redazione della proposta e per la rinuncia ai diritti sulle opere di ingegno. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione prelevando tale importo dalla cauzione presentata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.

8. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'art. 5, comma 1, lettera i). Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.

9. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di cui all'art. 5, comma 1, lettera i). Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.

10. I soggetti aggiudicatari della concessione appaltano a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione.

Art. 9.

Società di progetto

1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità di cui all'art. 4, comma 1, deve prevedere che l'aggiudicatario abbia la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consorzio. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.

2. Nel caso in cui il bando di gara preveda la costituzione di una società per azioni, del collegio sindacale della stessa deve far parte un rappresentante, nominato dai soggetti di cui all'art. 2, comma 4.

3. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 8, comma 10.

Art. 10.

Risoluzione

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente di cui all'art. 4, comma 1, ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi 1 e 2.

Art. 11.

Subentro

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, i soggetti finanziatori del progetto possono impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che viene accettata dal concedente a condizione che:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del concedente ai soggetti finanziatori, prorogabile in caso di accordo tra le parti citate.

Capo III

INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INIZIATIVA PRIVATA DI RILEVANTE INTERESSE GENERALE

Art. 12.

Opere di iniziativa privata

1. L'amministrazione regionale favorisce la realizzazione di opere di iniziativa privata, di rilevante interesse generale in relazione alle ricadute sociali ed economiche nel Friuli-Venezia Giulia, atte a garantire redditività attraverso la remunerazione dei servizi dalle stesse derivanti e definite sulla base di progetti che ne comprendono gli aspetti finanziari, realizzativi e gestionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'amministrazione regionale individua le opere in relazione alla funzionalità delle stesse al perseguimento degli obiettivi inseriti negli strumenti di programmazione regionali, e può intervenire nella predisposizione degli studi di fattibilità tecnica e finanziaria dei progetti ai fini della loro valutazione da parte degli investitori e dei finanziatori, anche avvalendosi delle specifiche competenze della finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a.

Art. 13.

Garanzie

1. Le operazioni di finanziamento per la copertura degli oneri di realizzazione delle opere di cui all'art. 12 possono essere garantite in linea capitale dalla Regione, sulla base degli studi di fattibilità di cui all'art. 12, comma 2, fino ad un terzo del valore delle opere da realiz-

zare e comunque entro l'importo massimo di 30 miliardi e per un ammontare complessivo, per tutti gli interventi, di lire 100 miliardi per l'anno 1999.

2. Gli importi massimi da garantire, complessivamente e per ogni singolo intervento, saranno stabiliti, negli anni successivi al 1999, con legge finanziaria.

3. Con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono determinati annualmente le priorità per la concessione delle garanzie di cui al comma 1, nonché i criteri per la determinazione degli importi da garantire in relazione a ciascun intervento.

4. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse a fronte dell'applicazione, prevista negli studi di fattibilità di cui all'art. 12, comma 2, di tariffe agevolate nei confronti dell'utenza per i servizi prestati nell'ambito dell'attività di gestione delle opere di cui all'art. 12.

Capo IV

STRUMENTI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE ATTRAVERSO EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

Art. 14.

Prestiti obbligazionari

1. Per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, l'amministrazione regionale è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari mediante emissione di Buoni Ordinari Regionali, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 90, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. L'ammontare dei prestiti è determinato con legge finanziaria.

3. La giunta regionale delibera l'emissione dei prestiti di cui al comma 1, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni.

4. Al fine di garantire in ogni caso il pagamento del servizio del prestito, l'amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all'Istituto Tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'art. 49 dello statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale n. 1/1963, così come sostituito dall'art. 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457, e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 15.

Acquisizione di rating

1. Ai fini dell'emissione dei prestiti obbligazionari di cui all'art. 14, l'amministrazione regionale è autorizzata a richiedere a società di rating di livello internazionale l'assegnazione di uno o più rating, in funzione delle caratteristiche di ciascun prestito.

Capo V

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

Art. 16.

Incentivi all'occupazione

1. Al fine di sviluppare l'occupazione mediante la creazione di posti aggiuntivi di lavoro, la Regione, tramite l'agenzia regionale per l'impiego, è autorizzata a concedere contributi alle piccole e medie imprese che effettuino assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, di disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da meno di 24 mesi o di soggetti in cerca di prima occupazione, con le priorità, stabilite dal regolamento di cui al comma 7, per residenti in Regione da almeno due anni.

2. Ai fini di cui al comma 1 si intendono posti aggiuntivi di lavoro quelli che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a) eccedono l'incremento annuale medio degli occupati a tempo indeterminato nell'impresa nel triennio antecedente rispetto all'anno di presentazione della domanda di contributo;

b) determinano un aumento degli occupati a tempo indeterminato nell'impresa rispetto al numero degli stessi alla fine dell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda di contributo.

3. Qualora l'impresa sia iscritta al registro delle imprese da meno di tre anni, si tiene conto dell'incremento medio degli occupati nel periodo antecedente rispetto all'anno di presentazione della domanda di contributo, fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 2.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi entro il limite massimo di lire dieci milioni per unità lavorativa.

5. I contributi sono revocati qualora i dipendenti non permanano alle dipendenze dell'impresa per almeno diciotto mesi.

6. L'agenzia regionale per l'impiego è autorizzata a concedere ed erogare i contributi previsti dal comma 1 anche in via anticipata, a fronte della presentazione di domande corredate di fidejussione bancaria o assicurativa, prestata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3.

7. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e, in particolare, i termini perentori per la presentazione delle domande e della documentazione e le ipotesi di revoca dei benefici concessi, nonché le modalità di prestazione delle fidejussioni ed i contenuti delle medesime sono disciplinati da apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera d), della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1.

8. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo la regola del *de minimis*.

9. L'agenzia regionale per l'impiego è autorizzata, anche ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge regionale n. 1/1998, ad avvalersi del proprio Tesoriere, o di altro soggetto esterno specializzato, per l'escussione dei soggetti che hanno prestato fidejussione.

Art. 17.

Interventi a sostegno dei rischi di impresa

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario per l'anno 1999 ai consorzi garanzia fidi tra piccole e medie imprese allo scopo di promuovere la nascita di gruppi d'acquisto di polizze per assicurare il rischio della inesigibilità dei crediti, nonché allo scopo di abbattere il costo dei servizi assicurativi in parola.

2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono subordinate alla stipula di una convenzione tra il consorzio beneficiario e l'amministrazione regionale. La convenzione contiene le direttive dell'amministrazione per l'impiego dei finanziamenti, nonché l'obbligo per il consorzio di una relazione annuale sull'impiego dei fondi.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono assegnate lire 900 milioni per i consorzi di garanzia fidi tra imprese artigiane, lire 900 milioni per i consorzi garanzia fidi tra imprese industriali, lire 200 milioni per i consorzi garanzia fidi tra le imprese del commercio, servizi e turismo.

Capo VI

STRUMENTI PER LA RACCOLTA E L'IMPIEGO DI RISORSE COLLETTIVE A FAVORE DEI SETTORI PRODUTTIVI

Art. 18.

Società per l'organizzazione di raccolte speciali di risparmio

1. Al fine di orientare l'impiego del risparmio raccolto nel territorio regionale in investimenti che, tutelando l'interesse del risparmiatore, possano intervenire nel finanziamento dei processi produttivi favorendo anche la formazione di mezzi finanziari da destinare alle imprese operanti nel Friuli-Venezia Giulia nell'ambito di progetti di capitalizzazione, l'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere forme di aggregazione tra banche, altri intermediari finanziari e organismi sindacali di categoria aventi sede nel territorio regionale, attraverso la costituzione di una società di capitali preordinata all'organizzazione di raccolte speciali di risparmio da attivare attraverso lo strumento dei fondi comuni di investimento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle more della costituzione della società di cui al comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, mediante apposite convenzioni da stipulare, anche

separatamente, con banche ed altri intermediari finanziari aventi sede nel territorio regionale, l'attivazione di raccolte speciali di risparmio attraverso lo strumento dei fondi comuni di investimento.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al presente articolo l'utilizzo dello stemma della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai fini della raccolta del risparmio per le finalità di cui al comma 1.

Capo VII

NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 19.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, comma 2, e 12, comma 2, fanno carico al capitolo 885 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

2. Per le finalità previste dall'art. 13, comma 1, autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1424 (2.1.264.3.10.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 9 - programma 0.29.2 di nuova istituzione nella rubrica - spese d'investimento - Categoria 2.6 - Sezione X - con la denominazione «Oneri per garanzie relative alle operazioni di finanziamento di opere di iniziativa privata (Project financing)» e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 13 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

3. Per le finalità previste dall'art. 16 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni a carico del capitolo 8529 (2.1.235.5.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 27 - programma 0.19.1 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - con la denominazione «Finanziamento all'agenzia regionale per l'impiego per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese che effettuano assunzioni a tempo indeterminato» e con lo stanziamento di lire 10.000 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 11 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

4. Per le finalità previste dall'art. 17, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1425 (1.2.243.3.10.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla rubrica n. 9 - programma 0.29.2 - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - con la denominazione «Finanziamento straordinario ai consorzi garanzia fidi tra piccole e medie imprese allo scopo di promuovere la nascita di gruppi di acquisto di polizze per assicurare il rischio della inesigibilità dei crediti, nonché allo scopo di abbattere il costo dei servizi assicurativi medesimi» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 12 dell'elenco n. 7. allegato ai bilanci predetti).

Art. 20.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 6 luglio 1999

ANTONIONE

99R0670

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 maggio 1999, n. 4-3/Leg.

Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 4 maggio 1998, n. 9-81/Leg. (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, e s.m., concernente: «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto-Adige n. 28 del 15 giugno 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. concernente «Orientamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate»;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 3775 di data 14 maggio 1999.

Decreta

Di emanare le modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 4 maggio 1998, n. 9-81/Leg. (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. concernente «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate») secondo il testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 18 maggio 1999

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1999
Registro n. 1, foglio n. 5

Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 4 maggio 1998, n. 9-81/Leg. (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. concernente «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate»).

Art. 1.

Denominazione

1. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 4 maggio 1998, n. 9-81/Leg. è di seguito denominato regolamento.

Art. 2.

Modifica all'art. 1 (Oggetto) del regolamento

1. All'art. 1 del regolamento il comma 2 è soppresso.

Art. 3.

*Modifica all'art. 2**(Requisiti igienico-sanitari dei rifugi alpini) del regolamento*

1. All'art. 2 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a) 3,5 metri cubi d'aria per ogni posto letto o cuccetta ricavati nei locali adibiti al pernottamento posti nei sottotetti con falda inclinata, la cui altezza minima in radice non deve essere inferiore a metri 1; per i rimanenti locali di pernottamento il volume d'aria per ogni posto letto o cuccetta deve essere di almeno metri cubi 4 e l'altezza non inferiore a metri 2,20.»

b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) rapporto illuminometrico non inferiore ad 1/32 della superficie del pavimento per i locali ricavati nel sottotetto ed adibiti al pernottamento; per i rimanenti locali il rapporto illuminometrico deve essere non inferiore ad 1/20;»

c) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) larghezza delle porte non inferiore a centimetri 65;»

d) al numero 2) della lettera d) del comma 1 dopo le parole:

«e cappa aspirante;» sono aggiunte le seguenti: «nei locali cucina con altezza inferiore a metri 2,40 o con superficie complessiva inferiore a metri quadrati 12 possono essere installati in alternativa idonei sistemi di aspirazione forzata da foro su finestra o muro;»

Art. 4.

*Modifica all'art. 3**(Requisiti igienico-sanitari dei rifugi escursionistici) del regolamento*

1. Al numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'art. 3 del regolamento le parole «metri 2,20 con un'imposta non inferiore in radice a metri 1,70» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a metri 2,20».

Art. 5.

Abrogazione dell'art. 9 (Documentazione per l'autorizzazione di cui all'art. 13 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m.) del regolamento.

1. L'art. 9 del regolamento è abrogato.

Sostituzione dell'art. 10

(Validità dell'autorizzazione) del regolamento

1. L'art. 10 del regolamento, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Rifugi esistenti). — 1. Ai rifugi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non possiedono i requisiti di carattere strutturale di cui agli articoli 2 e 3, è consentita la prosecuzione dell'esercizio, salvo il successivo obbligo di adeguamento nel caso di ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento dei rifugi stessi.»

Art. 7.

Abrogazione dell'art. 11 (Deroghe) del regolamento

1. L'art. 11 del regolamento è abrogato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 maggio 1999, n. 5-4/Leg.

Regolamento per la corresponsione dei compensi al collegio arbitrale di disciplina della provincia.*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 22 giugno 1999)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 51, comma 10 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il quale dispone che con apposito regolamento la giunta definisce i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai componenti del collegio arbitrale e comunque entro i limiti massimi previsti dall'art. 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificato dall'art. 29 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6;

Vista la deliberazione n. 6443 di data 5 giugno 1998 non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, successivamente modificata dalla deliberazione n. 8257 di data 17 luglio 1998, con la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento concernente la «Corresponsione dei compensi al collegio arbitrale di disciplina della Provincia»;

Visti gli articoli 53 e 54 dello Statuto di autonomia;

E M A N A

Il regolamento concernente «Corresponsione dei compensi al collegio arbitrale di disciplina», allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 31 maggio 1999

*Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999
Registro n. 1, foglio n. 5*

DELLAI

Regolamento per la corresponsione dei compensi al collegio arbitrale di disciplina della provincia

Art. 1.

Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi al collegio arbitrale della Provincia, secondo le disposizioni dell'art. 51 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e nei limiti di cui all'art. 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, così come modificata dall'art. 29 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

Art. 2.

Con riferimento all'art. 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, in materia di corresponsione dei compensi al comitato tecnico legislativo, ai componenti del collegio arbitrale competono, per le riunioni per la discussione dei ricorsi proposti dai dipendenti provinciali e degli enti funzionali avverso le sanzioni disciplinari loro inflitte, emolumenti entro il limite massimo complessivo di L. 3.000.000 mensili lorde e comunque entro i limiti finanziari stabiliti dall'art. 80 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Le singole riunioni verranno partitamente retribuite secondo il seguente criterio:

- a) L. 200.000 lorde pro capite per riunioni inferiori a 3 ore;
- b) L. 500.000 lorde pro capite per riunioni superiori alle 3 ore svolte nell'arco di una mattinata o di un pomeriggio;
- c) L. 800.000 lorde pro capite per attività svolta durante l'intera giornata.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 49, come sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 1° settembre 1986, n. 27, e modificato dall'art. 80 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, ai componenti del collegio arbitrale compete il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di pernottamento nella misura effettivamente sostenuta, oltre all'indennità chilometrica ed al rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo del proprio automezzo nella misura e con le modalità previste per i dipendenti provinciali.

Art. 4.

Al fine di agevolare i lavori del collegio arbitrale, sono assunte direttamente a carico della Provincia le spese per i pasti eventualmente consumati dai componenti in occasione dello svolgimento delle riunioni, come previsto dall'art. 1 della legge provinciale 23 dicembre 1974, come sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 1° settembre 1986, n. 27 e modificato dall'art. 80 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, e secondo i criteri di cui alla deliberazione della giunta provinciale n. 8942 di data 17 ottobre 1986, come modificata con deliberazione della giunta provinciale n. 16410 di data 21 dicembre 1989.

99R0598

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 20.

Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 «Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino».

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell'11 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E STRUMENTI

Art. 1.

Finalità e strumenti

1. Con la presente legge la Regione Piemonte si propone:

a) di favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni enoiche, dell'enogastronomia, dei centri storici e dei borghi rurali delle città del vino, del paesaggio dei territori viticoli del Piemonte, al fine di incrementare l'attrattività dei territori stessi e sviluppare il turismo culturale ed enogastronomico, l'agriturismo e la funzione ambientale delle aree vitivinicole;

b) di valorizzare la produzione dei vini a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), di altri prodotti derivati dalla utilizzazione delle uve e dei vini e di altri prodotti tipici della tradizione agroalimentare

ed enogastronomica locale, al fine di migliorare l'immagine dei prodotti stessi presso i consumatori e gli operatori economici dei mercati interni ed internazionali;

c) di promuovere la formazione professionale e l'assistenza tecnica, nonché le iniziative di informazione tecnico-scientifica e commerciale;

d) di promuovere iniziative volte al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni ed alla ricostruzione dell'identità economico-culturale dei territori del vino;

e) di promuovere il turismo del vino e tutte le forme di attività ad esso collegate ivi comprese quelle esercitate dalle biblioteche comunali e dalle associazioni per la promozione delle attività culturali, economiche, ricreative, ambientali;

f) di favorire l'applicazione di tecniche e indirizzi di programmazione e gestione urbanistica e di architettura del paesaggio volti a valorizzare le caratteristiche dei territori del vino del Piemonte, anche determinando proposte e indirizzi per la predisposizione dei piani regolatori comunali od intercomunali dei comuni dei territori del vino;

g) di sviluppare la divulgazione nel campo viticolo ed enologico anche con l'individuazione e la qualificazione di centri sperimentali e la promozione di incontri scientifici a carattere periodico;

h) di migliorare le caratteristiche funzionali e di immagine del patrimonio architettonico pubblico e privato dei territori del vino ai fini di accoglienza turistica e di valorizzazione ambientale;

i) promuovere iniziative di informazione ed educazione alimentare e la realizzazione di iniziative di educazione alla salute per la prevenzione dell'alcolismo e per favorire un corretto rapporto con la bevanda alcolica.

2. La Regione Piemonte realizza le finalità di cui al comma 1:

a) mediante il cofinanziamento e l'attuazione dei piani di distretto;

b) ponendo in essere direttamente iniziative finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1;

c) sostenendo le iniziative di promozione dell'immagine e dei territori vitivinicoli del Piemonte attivate da soggetti pubblici e privati per la valorizzazione della produzione vitivinicola e delle attività correlate e indotte;

d) con il coordinamento, mediante gli organi di distretto, delle iniziative e manifestazioni a carattere locale collegate al settore enogastronomico.

Capo II

DISTRETTI DEI VINI

Art. 2.

Definizione, istituzione e delimitazione

1. I distretti dei vini, di seguito denominati «distretti», sono costituiti dall'insieme dei territori collinari e montani omogenei delle aree indicate nel comma 2, caratterizzati dalla coltivazione della vite e da una consistente presenza di attività indotte e connesse alla viticoltura, al turismo ed all'enogastronomia, nonché da un sistema di relazioni tra le suddette attività e i fenomeni culturali, le tradizioni, il paesaggio e le risorse umane.

2. Sono istituiti i seguenti distretti dei vini:

a) distretto Langhe, Roero e Monferrato;

b) distretto Canavese, Coste della Sesia, Colline novaresi.

3. Sono ammessi a far parte del distretto Langhe, Roero e Monferrato i territori delle province di Asti, di Alessandria e di Cuneo inclusi nelle zone a DOC e a DOCG nonché i territori delle stesse province in cui siano presenti produzioni viticole storiche ed i territori vitivinicoli della provincia di Torino contigui all'area sopra definita.

4. Sono ammessi a far parte del distretto Canavese, Coste della Sesia, Colline novaresi i territori inclusi nelle zone a DOC delle province di Torino, esclusi quelli aggregati al distretto Langhe, Roero e

Monferrato, di Biella, di Vercelli e di Novara nonché altri territori di dette province e del Verbano Cusio Ossola in cui siano presenti produzioni viticole storiche.

5. I comuni ammessi a far parte dei distretti sono individuati dalle rispettive province con provvedimento della giunta provinciale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. L'individuazione territoriale dei distretti è disposta con deliberazione della giunta regionale che ne riporta in allegato la delimitazione cartografica.

Art. 3.

Piano di distretto: finalità

1. Per la realizzazione delle proprie finalità il distretto si dota del piano di distretto.

2. Il piano di distretto ha carattere intersettoriale e definisce le iniziative, gli strumenti, gli interventi tecnici e finanziari finalizzati a promuovere:

a) la valorizzazione delle risorse umane, la divulgazione, mediante la formazione professionale e l'informazione, delle conoscenze tecniche, scientifiche e di mercato, e la qualificazione degli operatori comunque impegnati nelle produzioni vitivinicole e nelle attività connesse ed indotte del settore turistico-enogastronomico, della gestione del territorio e della tutela ambientale;

b) il recupero e la valorizzazione delle tradizioni culturali, folcloristiche e storiche ai fini dell'animazione e dello sviluppo della identità economica e socio-culturale del distretto;

c) la definizione di indirizzi per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio, la formazione di progetti di arredo urbano e di ogni altra iniziativa volta a caratterizzare le città ed i paesaggi del vino;

d) l'integrazione socio-economica tra viticoltura, turismo, enogastronomia e connesse attività nel campo della cultura, dell'informazione e della produzione di iniziative di animazione e caratterizzazione del territorio;

e) il miglioramento delle capacità di sviluppo dell'economia del distretto tenendo conto dell'evoluzione dei territori del vino in ambito europeo;

f) la realizzazione di iniziative a carattere scientifico, tecnico, commerciale e di centri di documentazione per dotare il distretto di una adeguata capacità informativa;

g) la realizzazione di sedi di collegamento tra produttori, commercianti e operatori di filiera a carattere permanente identificabili come «borse del vino»;

h) la costituzione di uno o più musei etnografico-enologici del vino di cui all'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino);

i) il ruolo delle enoteche regionali, delle botteghe del vino e dei musei etnografico-enologici di cui alla legge regionale n. 37/1980, come soggetti fondamentali per la realizzazione della politica del distretto;

l) la costituzione e la realizzazione delle strade del vino come definite nell'art. 12.

3. In particolare per le strade del vino gli interventi sono finalizzati:

a) alla progettazione, alla messa in loco e alla manutenzione di specifica segnaletica riferita alla strada del vino riconosciuta;

b) alla formazione e alla qualificazione professionale dei soggetti aderenti alla strada del vino;

c) all'adeguamento delle aziende e dei punti di informazione locale agli standard minimi previsti dal disciplinare delle strade del vino di cui all'art. 13;

d) alla realizzazione di campagne di informazione e promozione della strada del vino, comprese le guide e il materiale illustrativo e divulgativo;

e) alla promozione di iniziative legate all'enogastronomia identificabili come percorsi o luoghi del gusto, anche come progetti finalizzati alla formazione di nuove economie integrate.

4. Il piano di distretto può prevedere la costituzione di strutture e sedi di iniziative enoiche anche fuori dal proprio territorio, in particolare nelle città e nei luoghi di maggiore frequentazione.

5. Nel piano di ciascun distretto possono essere previste iniziative comuni ad entrambi gli ambiti distrettuali o di interesse generale per la Regione.

Art. 4.

Piano di distretto: contenuti e procedure di formazione

1. Il piano di distretto deve contenere i seguenti elementi:

a) la relazione concernente lo stato fisico, socio-economico e produttivo del distretto;

b) le iniziative da realizzare per i fini di cui all'art. 3, i tempi delle realizzazioni, i soggetti attuatori scelti tra quelli previsti all'art. 9, nonché, per ogni intervento, l'ammontare della spesa e del contributo a carico della Regione sulla base delle misure indicate nell'art. 15.

2. Il primo piano di distretto deve essere approvato entro sei mesi dall'insediamento del consiglio di cui all'art. 6 ed ha durata per i tre anni solari successivi. In seguito i piani avranno validità triennale e dovranno essere approvati entro il 30 giugno del terzo anno con le modalità di cui al comma 3.

3. Il piano di distretto è approvato dal consiglio di distretto di cui all'art. 6 ed approvato dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione del consiglio regionale.

4. Il piano di distretto si attua mediante i programmi annuali di attuazione di cui all'art. 5.

Art. 5.

Piano di distretto: programmi annuali di attuazione

1. I programmi annuali di attuazione del piano di distretto sono approvati dal consiglio di distretto entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

2. I programmi annuali di attuazione comprendono gli interventi di cui all'art. 3, con l'indicazione dei progetti da finanziare sulla base delle domande presentate entro il 31 ottobre di ogni anno al consiglio di distretto dai soggetti attuatori di cui all'art. 9.

3. I programmi annuali, unitamente alle domande presentate per il finanziamento, sono trasmessi alla Regione che ne dispone il finanziamento con deliberazione della giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

4. Gli uffici regionali provvedono all'espletamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa e all'erogazione dei contributi sulla base delle istruzioni operative che devono essere adottate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Consiglio di distretto

1. Il distretto è dotato di un consiglio. Il consiglio definisce, con apposito regolamento, la propria sede e le modalità di funzionamento dei suoi organismi.

2. Il consiglio di distretto è composto da:

a) i presidenti delle province interessate o loro delegati;

b) tre sindaci per ciascuna delle province designati a maggioranza semplice in apposite assemblee dei sindaci del distretto;

c) i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle medesime province o loro delegati;

d) un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

e) due rappresentanti scelti tra le organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative;

f) due rappresentanti delle associazioni degli industriali;

g) tre rappresentanti designati dalle associazioni del commercio, del turismo e dell'artigianato;

h) i presidenti delle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale operanti nel distretto;

i) i presidenti delle enoteche regionali del distretto;

l) tre rappresentanti delle botteghe del vino e delle cantine comunali del distretto eletti a maggioranza semplice dai presidenti riuniti in apposita assemblea;

m) i presidenti dei consorzi di tutela dei vini a DOC e a DOCG del distretto o loro delegati;

n) un rappresentante per ognuna delle associazioni dei produttori agricoli del settore vitivinicolo riconosciute ai sensi della legislazione vigente;

o) un rappresentante per ognuna delle tre associazioni agrituristiche regionali;

p) cinque rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative operanti nelle attività connesse alla tutela, valorizzazione e promozione del settore enogastronomico;

q) tre esperti designati dal consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza;

r) tre rappresentanti degli organismi associativi formalmente costituiti per l'attuazione e la gestione delle strade del vino.

3. Il consiglio di distretto è nominato dal presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

4. Il consiglio elegge al suo interno il presidente e il comitato esecutivo composto da 12 membri nel quale devono essere rappresentati i territori di tutte le province del distretto.

5. Il comitato esecutivo di ogni distretto predispone, su indicazione del consiglio e tenendo conto degli orientamenti espressi dalla conferenza annuale di distretto di cui al comma 7, il piano di distretto ed i piani annuali di attuazione da sottoporre alla discussione ed alla approvazione del consiglio medesimo.

6. Il consiglio di distretto assicura la divulgazione delle informazioni relative alla propria attività mediante i mezzi di comunicazione ed anche promuovendo conferenze, convegni, incontri e iniziative di natura tecnica, economica, culturale.

7. Il consiglio di distretto assicura la partecipazione alla propria attività di tutti i soggetti singoli e collettivi operanti nel settore. A tal fine indice annualmente la conferenza di distretto come occasione di confronto per l'indirizzo generale della propria politica.

Art. 7.

Indennità e rimborsi

1. Ai presidenti dei distretti dei vini e al presidente dell'ente del Piemonte spettano un compenso mensile e il rimborso spese.

2. Ai componenti degli organi esecutivi dei distretti e dell'ente del Piemonte spetta un rimborso spese.

3. L'ammontare e le modalità di attribuzione dei compensi e dei rimborsi di cui ai commi 1 e 2 e dell'emolumento di cui all'art. 14, comma 8 sono definiti dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge. I rimborsi spese possono essere stabiliti in misura forfettaria.

Art. 8.

Uffici e strutture tecnico-operative

1. Le province forniscono ai consigli di distretto le sedi e l'organico tecnico-amministrativo occorrente al loro funzionamento e provvedono alle spese, ivi comprese le prestazioni di esperti per la formazione dei piani; il cinquanta per cento di tali spese è a carico della Regione.

2. L'impegno di cui al comma 1, è definito relativamente a ciascun distretto mediante accordo di programma tra le province interessate.

3. La previsione dell'ammontare degli oneri di funzionamento deve essere contenuta nel piano di distretto.

Art. 9.

Soggetti attuatori degli interventi

1. I piani di distretto devono prevedere, per ogni intervento, il soggetto o i soggetti attuatori che possono essere, sulla base delle rispettive competenze:

a) le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali e i musei etnografico-enologici di cui alla legge regionale n. 37/1980;

b) i consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine;

c) le associazioni dei produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della legislazione vigente;

d) le associazioni ricreativo-culturali;

e) gli enti locali: province, comuni, comunità montane;

f) le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale;

g) l'Ente nazionale per le strade (ANAS), le società ferroviarie, le società autostradali e le società aeroportuali;

h) le aziende aderenti agli interventi delle strade del vino;

i) gli organismi associativi formalmente costituiti per l'attuazione e la gestione delle strade del vino.

Art. 10.

Monitoraggio e controlli

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il consiglio di distretto presenta alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. La giunta regionale trasmette al consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno uno stato di attuazione della presente legge predisposto dall'Osservatorio regionale sul sistema agroindustriale piemontese di cui all'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese).

Capo III

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1980, N. 37 E DISCIPLINARE DELLE STRADE DEL VINO. ENOTECA DEL PIEMONTE.

Art. 11.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 37/1980

1. Dopo il primo comma dell'art. 2, della legge regionale n. 37/1980, sono aggiunti i seguenti:

«Le enoteche regionali possono istituire centri di informazione finalizzati alla produzione e diffusione di notizie sulle aree vitivinicole dei distretti dei vini, istituiti con legge regionale, e delle strade del vino.

I centri di cui al secondo comma possono svolgere attività di prenotazione di visite e soggiorni a carattere locale, per conto delle strutture private e pubbliche previ accordi e convenzioni con le medesime.

Le enoteche costituiscono a tutti gli effetti uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT), ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).

Ove stabilito dal piano di distretto previsto dalla legge regionale istitutiva dei distretti dei vini, le enoteche regionali possono realizzare e gestire anche strutture esterne alla propria sede.

Le caratteristiche tecniche, gli standard qualitativi e le modalità di funzionamento dei musei e dei centri di documentazione sono definite in uno specifico disciplinare».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 37/1980

1. L'art. 5 della legge regionale n. 37/1980 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Strade del vino*). — 1. Le strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi sistemi indicatori, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico. Le strade del vino costituiscono uno strumento attraverso il quale le risorse dei territori viticoli e le relative produzioni possono essere divulgate e promosse in forma di offerta enologica, enogastronomica, turistica, ricreativa e culturale.

2. Le strade del vino hanno tra i loro scopi la visita e l'accesso alle cantine e ai luoghi di mescita, ai fini della promozione e dell'offerta al pubblico dei vini e dei prodotti tipici locali.

3. Le attività di accoglienza, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito del programma delle strade del vino sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui all'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo), secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni regionali vigenti».

Art. 13.

Disciplinare delle strade del vino

1. Il consiglio di distretto, entro tre mesi dall'insediamento, trasmette una proposta di disciplinare delle norme tecniche per le strade del vino, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 37/1980 come sostituito dalla presente legge, alla giunta regionale che l'approva, sentita la competente commissione del consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni.

2. La proposta di disciplinare:

a) definisce un'immagine e il relativo logo distintivo delle strade del vino in Piemonte, nel rispetto dei criteri di armonizzazione individuati dall'Unione europea o concordati con altre regioni interessate e con loro associazioni;

b) stabilisce standard minimi di qualità dell'ambiente e delle aziende delle strade del vino;

c) indica le caratteristiche generali della segnaletica informativa;

d) elenca le tipologie di siti, beni, percorsi, beni culturali ed ambientali, strutture pubbliche e private, attività e manifestazioni che possono essere oggetto di segnalazione;

e) indica linee guida per lo schema organizzativo e gestionale delle strade del vino;

f) individua gli strumenti di controllo ed il sistema sanzionatorio.

3. Il consiglio di distretto si attiene al disciplinare di cui al comma 2 per l'individuazione degli interventi delle strade del vino, nell'ambito del piano di distretto.

4. Il disciplinare può essere modificato con la medesima procedura di cui al comma 1.

Art. 14.

Costituzione dell'enoteca del Piemonte

1. Le enoteche regionali si consorziano con atto pubblico per costituire l'«Enoteca del Piemonte» avente lo scopo della promozione e della valorizzazione dei vini piemontesi a livello regionale, nazionale ed internazionale.

2. Possono aderire all'enoteca del Piemonte le associazioni dei produttori vitivinicoli piemontesi riconosciute e i consorzi di tutela dei vini a DOC e a DOCG nonché istituzioni pubbliche o private interessate al settore vitivinicolo piemontese.

3. L'enoteca del Piemonte si dota di un apposito statuto a norma del codice civile.

4. Le spese di costituzione e quelle relative alla sede sono finanziate dalla Regione.

5. Le spese di funzionamento sono finanziate dalla Regione e da altri enti locali per un periodo di cinque anni a partire dalla data di insediamento degli organi dell'enoteca del Piemonte. La misura massima del contributo può essere del cento per cento per il primo anno. Per i successivi quattro anni tale misura è decrescente del venti per cento per ogni anno, secondo le seguenti percentuali: ottanta per cento nel secondo anno; sessantaquattro per cento nel terzo anno; cinquantadue per cento nel quarto anno; quarantadue per cento nel quinto anno.

6. L'enoteca del Piemonte ha sede a Torino dove, tra l'altro, espone i vini a DOC e a DOCG del Piemonte e i prodotti enogastronomici piemontesi, con possibilità di istituire altre sedi distaccate in Italia e all'estero.

7. La giunta regionale, sentiti i presidenti delle enoteche, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario con l'incarico di promuovere la costituzione dell'enoteca del Piemonte e di svolgere le funzioni connesse fino all'insediamento degli organi dell'enoteca.

8. Al commissario viene riconosciuto un emolumento ed il rimborso delle spese sostenute, comprese quelle per l'attività di segreteria.

Capo V

NORMATIVA ECONOMICA, DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Misure degli interventi

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, commi 2 e 3 sono concedibili ai soggetti attuatori di cui all'art. 9 i seguenti contributi in conto capitale:

a) per interventi di indagine e studio, promozione e informazione, nonché finalizzati al recupero del folclore e delle tradizioni storiche e rurali ed in generale all'animazione dei territori viticoli, fino all'ottanta per cento della spesa ammessa per le iniziative di enti e istituzioni pubbliche e fino al cinquanta per cento per iniziative di soggetti privati;

b) per interventi di formazione professionale e qualificazione degli operatori impegnati professionalmente nelle produzioni vitivinicole e nelle attività connesse e indotte del turismo enogastronomico e nella gestione dei territori e della tutela ambientale, fino all'ottanta per cento della spesa ammessa per le iniziative di enti e istituzioni pubbliche e fino al cinquanta per cento per iniziative di soggetti privati;

c) per iniziative di adeguamento strutturale che non riguardano attività di produzione e trasformazione possono essere concessi a favore di enti ed istituzioni pubbliche contributi fino all'ottanta per cento della spesa ammessa;

d) per gli interventi di progettazione, messa in loco e manutenzione della segnaletica delle strade del vino fino all'ottanta per cento della spesa ammessa a favore di enti e istituzioni pubbliche;

e) per gli interventi connessi alla realizzazione e allo sviluppo di sedi di collegamento tra produttori, commercianti e operatori della filiera e di qualificati centri di informazione, documentazione, fino all'ottanta per cento della spesa ammessa per le iniziative di enti e istituzioni pubbliche e fino al cinquanta per cento per iniziative di soggetti privati.

2. Il cofinanziamento regionale non può superare il cinquanta per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative che prevedono un contributo massimo dell'ottanta per cento la partecipazione finanziaria delle province e degli enti locali non può essere inferiore al trenta per cento.

3. Le istruzioni operative di cui all'art. 5, comma 4 stabiliscono i contenuti dei progetti di intervento presentati dai soggetti attuatori nonché i criteri di ammissibilità, l'esatta misura e le modalità di concessione dei contributi.

4. Per gli interventi di adeguamento strutturale nell'ambito delle iniziative delle strade del vino i soggetti privati hanno, a parità di tutte le altre condizioni, priorità di finanziamento nella concessione degli aiuti amministrati dalla Regione.

5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono elaborati ed attuati nel rispetto delle normative e degli orientamenti comunitari e nazionali.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge può basarsi su risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale, regionale e degli enti locali nonché su contributi dei privati.

2. Per l'attuazione dei piani di distretto sono autorizzate a carico del bilancio regionale spese per lire 3.600 milioni per l'esercizio 1999, per lire 3.700 milioni per ciascuno degli esercizi dal 2000 al 2001.

3. Per gli oneri di carattere generale per l'attuazione della legge, comprese le spese eventuali per la partecipazione a progetti comunitari, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascun esercizio dal 1999 al 2001. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 è istituito un capitolo con denominazione: «Oneri di carattere generale per l'attuazione della legge regionale che disciplina i distretti dei vini e le strade del vino del Piemonte».

4. Per i contributi per le spese di funzionamento dei consigli di distretto di cui all'art. 6 e dell'enoteca del Piemonte di cui all'art. 14, per i compensi di cui all'art. 7 e per le spese di predisposizione dei piani di distretto di cui agli articoli 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1999 e di lire 400 milioni per ciascun esercizio dal 2000 al 2001. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999, è istituito un capitolo con denominazione: «Contributi ai consigli di distretto, alle province, all'enoteca del Piemonte, alle enoteche regionali e ad altri soggetti per le spese di funzionamento per l'attuazione della legge regionale che disciplina i distretti dei vini e le strade del vino del Piemonte».

5. Per i contributi per gli interventi previsti nei piani di distretto è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1999 e di lire 3.000 milioni per ciascun esercizio dal 2000 al 2001. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 è istituito il seguente capitolo: «Contributi alle province, ad altri enti locali, all'enoteca del Piemonte, alle enoteche regionali e ad altri soggetti pubblici e privati per interventi connessi all'attuazione della legge regionale che disciplina i distretti dei vini e le strade del vino del Piemonte».

6. Alla spesa per l'anno 1999 si fa fronte mediante riduzione di lire 600 milioni dal capitolo n. 15910 e di lire 3.000 milioni dal capitolo n. 27170; alla spesa per gli anni 2000 e 2001 si fa fronte mediante riduzione di lire 700 milioni dal capitolo n. 15910 e di lire 3.000 milioni dal capitolo n. 27170 dei rispettivi esercizi. Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno definiti con le relative leggi di bilancio.

Art. 17.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le politiche e gli interventi di cui agli articoli precedenti sono elaborati ed attuati nel rispetto delle normative e degli indirizzi comunitari e nazionali, nonché dei principi di sussidiarietà e addizionalità delle risorse finanziarie.

2. La Regione può inoltre cofinanziare, sia sotto forma di partecipazione diretta che di contributi ad altri enti e forme associate, la partecipazione a progetti da presentarsi su programmi e iniziative dell'Unione europea in materia di valorizzazione dei territori viticoli, di sperimentazione del commercio elettronico del vino, di promozione, armonizzazione e collegamenti delle strade europee del vino e di altri temi similari.

3. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere dell'Unione europea sulla legge.

4. In fase di prima applicazione della presente legge i programmi di attuazione dei piani di distretto per l'anno 1999 sono adottati entro tre mesi dall'approvazione dei piani di distretto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 9 agosto 1999

Il vice presidente: PICHETTO FRATIN

99R0684

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 21.

Norme in materia di bonifica e d'irrigazione.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell'11 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

 Oggetto

1. La Regione riconosce nell'attività di bonifica e d'irrigazione un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali. La Regione riconosce altresì nei consorzi di bonifica, nei consorzi d'irrigazione e nei consorzi d'irrigazione e bonifica l'organismo più idoneo allo svolgimento, da parte degli utenti interessati, delle attività di bonifica e delle attività d'irrigazione.

2. La presente legge, per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, disciplina istituzione e il funzionamento dei consorzi di bonifica, dei consorzi d'irrigazione, e dei consorzi d'irrigazione e bonifica, ai quali, nel rispetto ed in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce un prevalente ruolo sul territorio ai fini delle proposte di programmazione per lo specifico settore e per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere irrigue e di bonifica.

3. La presente legge disciplina altresì le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e per l'irrigazione che si realizza tenendo conto degli obiettivi dei fondi strutturali dei quadri comunitari di sostegno dell'Unione europea, delle linee generali della programmazione nazionale e regionale, secondo le previsioni del programma regionale di sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli altri enti locali in materia d'agricoltura e lavori pubblici e secondo i principi di concertazione e collaborazione.

Art. 2.

Piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione

1. Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione, finalizzato ad impostare organicamente le attività di bonifica e d'irrigazione sul territorio regionale.

2. La proposta di piano formulata dalla giunta regionale è trasmessa alle province ed ai consorzi di cui agli articoli 13, 45 e 47 operanti nella Regione, che possono formulare osservazioni e proposte entro novanta giorni dalla ricezione.

3. Il piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione definisce:

a) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1;

b) la tipologia degli interventi e delle opere di bonifica e di irrigazione;

c) le principali opere di bonifica ed irrigazione da attuare nel periodo di validità del piano, i tempi e le risorse di massima necessarie per la loro realizzazione;

d) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

Art. 3.

Programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione

1. La giunta regionale, in attuazione del piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione di cui all'art. 2, nei centoventi giorni successivi alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte, in conformità di quanto previsto dall'art. 54, approva il programma triennale delle opere di bonifica e delle opere di irrigazione.

Art. 4.

Ambiti territoriali per la bonifica e l'irrigazione

1. Gli ambiti territoriali da riconoscere quali comprensori di bonifica e quelli da riconoscere quali comprensori di irrigazione sono individuati secondo i criteri e le procedure indicate agli articoli 7 e 44.

Art. 5.

Riordino irriguo volontario

1. Al fine di favorire il riordino irriguo negli ambiti territoriali dei consorzi di bonifica, dei consorzi di irrigazione e dei consorzi di irrigazione e bonifica, la Regione, concedendo il contributo finanziario di cui all'art. 52, incentiva la cessione volontaria dei diritti d'acqua a favore dei citati consorzi, cui è riconosciuto diritto di prelazione.

2. Con l'acquisizione dei diritti d'acqua di cui al comma 1, ai terreni del comprensorio consortile vengono assicurati, nei limiti della disponibilità naturale del corpo idrico e fatto salvo il rilascio in alveo del deflusso minimo vitale, i quantitativi d'acqua che risultano rispondenti, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), all'effettivo fabbisogno idrico in funzione della superficie da irrigare, dei consumi idrici medi delle colture praticate e dei metodi di irrigazione adottati: i terreni stessi sono assoggettati ai contributi consortili in ragione del beneficio, con le modalità e le prescrizioni determinate dal consorzio.

3. Nel caso in cui la richiesta dei diritti d'acqua provenga da più consorzi, siano essi consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione o consorzi di irrigazione e bonifica, sentito il parere della consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'art. 63, è data priorità al soggetto che dimostri di perseguire la più razionale utilizzazione della risorsa idrica in relazione ai criteri previsti dall'art. 9 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 6.

Collaborazione, concertazione e accordi di programma

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di cui alla presente legge e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni, nonché patti territoriali e intese interistituzionali.

2. I consorzi possono altresì stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e comunque per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

Capo II

COMPRESORIE CONSORZI DI BONIFICA

Art. 7.

Comprensori di bonifica

1. I comprensori di bonifica sono delimitati dalla Regione, al di fuori dei territori ai quali si applica la normativa regionale relativa alle zone montane. Tenuto conto dell'esigenza di istituire gli ambiti di cui all'art. 4, i comprensori di bonifica devono corrispondere ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale in rapporto alle esigenze di organicità dell'azione pubblica di bonifica e di difesa del suolo e del coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato. Gli stessi ambiti, qualora confinino con il territorio di una comunità montana, devono essere individuati d'intesa con la medesima.

2. Per la delimitazione dei comprensori di bonifica, la giunta regionale trasmette alle province e ai comuni interessati le proposte di delimitazione fatte pervenire dai privati con le modalità previste dagli articoli 16 e 17.

3. I comuni formulano eventuali osservazioni entro sessanta giorni e le trasmettono alle province che esprimono il proprio parere e lo inviano alla giunta regionale unitamente alle osservazioni dei comuni.

4. La giunta regionale, valutati i pareri e le osservazioni ricevute, definisce la delimitazione e la trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.

5. La cartografia relativa è depositata presso la giunta regionale, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

Modifica dei comprensori di bonifica

1. La delimitazione dei comprensori di bonifica può essere modificata, acquisite le osservazioni dei consorzi interessati, con le procedure di cui all'art. 7.

Art. 9.

Comprensori interregionali

1. Nelle unità omogenee idrografiche che comprendono anche il territorio di regioni limitrofe possono essere delimitati comprensori interregionali, in conformità all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

2. La delimitazione di comprensori interregionali e la relativa disciplina sono stabiliti d'intesa con le regioni interessate.

3. A tal fine la giunta regionale, sentiti gli enti locali e i consorzi competenti per territorio predispongono, di concerto con i competenti organi delle regioni interessate, la proposta d'intesa e la trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.

4. Nei comprensori interregionali si applicano le disposizioni contenute nelle intese tra le regioni, anche in deroga a quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 10.

Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale

1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attività di bonifica è svolta secondo le previsioni del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale, redatto dal consorzio competente per territorio.

2. Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale:

- a) definisce le linee d'intervento della bonifica nel comprensorio;
- b) individua le opere di bonifica da realizzare indicandone le priorità;
- c) stabilisce gli indirizzi per le opere di competenza dei privati;

d) propone la realizzazione delle opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale del comprensorio, nonché per la salvaguardia dell'ambiente naturale.

3. Le linee di intervento della bonifica sono stabilite sulla base delle caratteristiche idrografiche del territorio, tenuto conto della sua destinazione d'uso risultante dagli strumenti urbanistici vigenti.

4. Le opere di bonifica sono individuate nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 12.

5. Per ciascuna opera è definita la localizzazione ed il progetto di massima con il costo presunto, specificando se si tratta di esecuzione di opera di competenza pubblica o privata.

6. Il piano generale ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni, di competenza del consorzio di bonifica, per l'individuazione e progettazione delle opere di bonifica; il piano ha valore di indirizzo per quanto attiene alle azioni di cui al comma 2, lettera d), ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e all'individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni d'uso alternative.

Art. 11.

Procedure per l'approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale

1. Il consiglio dei delegati di ciascun consorzio di bonifica, entro un anno dalle prime elezioni consortili successive all'approvazione dello statuto, delibera la proposta di piano concernente il comprensorio di propria competenza e la trasmette ai comuni e alle province interessati per territorio, curandone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nella pagina regionale di almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

2. I comuni provvedono al deposito della proposta di piano nella rispettive segreterie per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare proprie osservazioni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso mediante affissione nell'albo pretorio e pubblici manifesti.

3. I comuni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, trasmettono alla Provincia le proprie osservazioni in merito nonché le eventuali osservazioni ricevute ai sensi del comma 2.

4. Le province, tenuto conto degli atti ricevuti ai sensi del comma 3, esprimono il proprio parere in merito alla proposta di piano nei novanta giorni successivi al ricevimento della medesima e lo trasmettono alla giunta regionale unitamente agli atti stessi.

5. La giunta regionale, sulla base degli atti ricevuti, acquisito il parere della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'art. 63, approva il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale.

6. Dell'avvenuta approvazione è data notizia nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Successivamente a tale adempimento sono vietati i mutamenti di destinazione d'uso del suolo che siano incompatibili con le previsioni del piano.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, non si tiene conto, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, dell'eventuale aumento di valore dei terreni derivanti da mutamenti di destinazione degli stessi, compatibili con le previsioni del piano, disposti successivamente alla data di cui al comma 6.

8. Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale è aggiornato ed integrato con le modalità e gli effetti di cui al presente articolo.

Art. 12.

Opere di bonifica

1. Nei comprensori delimitati ai sensi dell'art. 7 costituiscono opere di bonifica, così come individuate nel piano regionale per le attività di bonifica e irrigazione:

a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua;

b) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualità;

c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

d) le opere di cui all'art. 27, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);

e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene;

f) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette;

g) le altre opere idonee ad assicurare la funzionalità di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), in rapporto alle caratteristiche idrografiche del territorio;

h) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale e di protezione dalle calamità naturali;

i) il riordino fondiario per favorire il contenimento dei fenomeni di polverizzazione e frammentazione della proprietà compresi gli studi e le opere irrigue e viabili conseguenti; il riordino irriguo finalizzato alla razionale distribuzione delle acque irrigue comprendente la ristrutturazione, l'ammodernamento, il potenziamento delle reti;

l) le opere per la sistemazione ed il consolidamento delle zone e dei terreni collinari dissestati da fenomeni idrogeologici.

2. Gli enti locali, che per l'esercizio di funzioni di loro competenza utilizzino le opere di bonifica di cui al presente articolo, sono chiamati a contribuire alle spese per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione delle stesse.

Art. 13.

Consorzi di bonifica

1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici e concorrono con gli altri consorzi previsti dalla presente legge alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione.

2. Su ciascun comprensorio di bonifica opera un solo consorzio di bonifica.

3. La costituzione di un consorzio di bonifica non comporta la cessazione dei consorzi irrigui esistenti sul territorio, che continuano ad esercitare la loro attività conservando la loro personalità giuridica, la loro autonomia di gestione e le loro competenze sul territorio interessato.

4. In caso di sovrapposizione territoriale di competenze per l'esercizio dell'irrigazione tra i consorzi di bonifica ed i consorzi irrigui esistenti, le rispettive zone di competenza devono essere definite dai consorzi interessati, nel rispetto dei criteri dell'organicità, funzionalità ed economicità della gestione irrigua.

5. Qualora le parti interessate non raggiungano un'intesa, la vertenza è demandata alla Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'art. 63, che esprime una proposta di accordo entro novanta giorni. Nel caso in cui la proposta di accordo espressa dalla Consulta regionale non sia accolta dalle parti, la giunta regionale nomina un commissario per la soluzione della vertenza.

6. I consorzi di bonifica possono altresì, per la realizzazione di iniziative, costituire o partecipare con altri soggetti pubblici o privati ad accordi, programmi, attività di studio, realizzazione e gestione delle risorse idriche, compresi gli acquedotti rurali, nonché svolgere attività finalizzata alla valorizzazione dei prodotti agricoli di interesse del consorzio sia nel proprio comprensorio sia al di fuori del medesimo, in sintonia con i compiti istituzionali.

Art. 14.

Funzioni dei consorzi di bonifica

1. Ai consorzi di bonifica competono le seguenti funzioni:

a) deliberano la proposta di piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e del programma di cui all'art. 3 relativo al comprensorio di propria competenza;

b) provvedono alla gestione delle opere di bonifica, fatto salvo quanto previsto al comma 3;

c) provvedono alla progettazione, all'esecuzione ed alla gestione delle opere di bonifica di competenza privata per l'affidamento dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui all'art. 22, comma 2, in sostituzione dei medesimi;

d) esercitano le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica ai sensi dell'art. 72 del regio decreto n. 1775/1933 e quelle di competenza regionale dei consorzi idraulici di terza categoria, che interessano il comprensorio consortile ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge

16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria) predisponendo ed attuando i piani di polizia idraulica per il mantenimento delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua;

e) elaborano ed attuano i piani di riordino fondiario e di riordino irriguo;

f) esercitano tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla presente legge.

2. I consorzi di bonifica esercitano inoltre le funzioni per la difesa del suolo, la tutela ed uso plurimo delle risorse idriche e la salvaguardia ambientale, loro attribuite dalla normativa vigente.

3. Su concessione della Regione e di altri enti i consorzi di bonifica possono effettuare la progettazione ed esecuzione di opere di bonifica di competenza dei soggetti affidatari pubblici.

Art. 15.

Partecipazione al consorzio

1. Il consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili situati nell'ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere beneficio dall'attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed il programma triennale di cui all'art. 3.

2. Il perimetro di contribuzione che comprende le proprietà immobiliari che presentano i requisiti di cui al comma 1 è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e successive modifiche ed integrazioni.

3. La partecipazione al consorzio è obbligatoria. La qualità di consorziato si acquisisce con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuzione.

4. Contestualmente all'approvazione dello statuto consortile è stabilito il perimetro di contribuzione provvisorio. Il perimetro definitivo è determinato dopo l'approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e può essere successivamente aggiornato in rapporto alle modificazioni del piano medesimo.

5. I consorziati:

a) eleggono gli organi consortili, in conformità alla presente legge ed allo statuto del consorzio;

b) sono tenuti al pagamento del contributo di bonifica;

c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto del consorzio.

6. Le attribuzioni di cui al comma 5, anziché dal proprietario sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.

7. Il proprietario comunica al consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 6, al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuzione e dell'annotazione nel catasto consortile.

Art. 16.

Costituzione su iniziativa degli interessati

1. Nei comprensori, delimitati ai sensi dell'art. 7, possono essere istituiti i consorzi su proposta dei proprietari degli immobili situati nei comprensori medesimi, che traggono beneficio dalla bonifica.

2. La proposta di costituzione del consorzio è presentata da almeno un terzo dei proprietari degli immobili situati nel comprensorio e che rappresentino almeno un terzo dell'estensione complessiva del medesimo.

3. La proposta è corredata con lo schema preliminare di statuto nonché con la nomina di un organo provvisorio incaricato dell'indizione delle prime elezioni consortili e degli altri adempimenti per la costituzione del consiglio dei delegati.

4. La proposta di costituzione è inviata alla giunta regionale che, verificata la conformità con le disposizioni della presente legge, ne autorizza la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

5. Entro i sessanta giorni successivi a tale pubblicazione i soggetti interessati possono presentare le eventuali osservazioni alla giunta regionale.

6. Entro i successivi novanta giorni la giunta regionale, valutati i pareri e le osservazioni ricevute ed apportate le eventuali modifiche per garantirne la legittimità e la funzionalità, adotta la proposta di costituzione e la trasmette al consiglio regionale per la sua approvazione.

7. L'organo provvisorio di cui al comma 3, entro centottanta giorni dalla deliberazione della giunta regionale, provvede all'elezione dei delegati di cui all'art. 33.

Art. 17.

Costituzione su iniziativa della Regione

1. I consorzi di bonifica possono essere costituiti dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, per la realizzazione del piano regionale per le attività di bonifica e di irrigazione, da attuarsi nel comprensorio interessato, delimitato ai sensi dell'art. 7. L'intervento è previsto laddove si accerti la necessità e l'urgenza del recupero o della valorizzazione della produttività agricola del territorio considerato, constatata la mancanza di iniziative, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 e deve ottenere il consenso dei proprietari degli immobili del comprensorio, nella stessa misura indicata all'art. 16, comma 2 e nel rispetto dell'autonomia dei consorzi irrigui esistenti.

2. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della giunta regionale nomina una commissione provvisoria di amministrazione del consorzio incaricata di elaborare lo statuto consortile e di indire le prime elezioni per la costituzione del consiglio dei delegati secondo criteri preventivamente individuati dalla giunta regionale.

3. La commissione è così composta:

a) un rappresentante della giunta regionale, con funzione di Presidente;

b) due rappresentanti della provincia se il comprensorio interessa una sola provincia, in caso contrario un rappresentante per provincia;

c) tre rappresentanti designati dai comuni del comprensorio con il maggior numero di abitanti;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative nell'ambito del comprensorio;

e) un rappresentante dell'Unione regionale del Piemonte dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni, dei miglioramenti fondiari.

4. La commissione, entro novanta giorni dalla nomina, elabora lo statuto provvisorio del consorzio che viene approvato sulla base della procedura di cui all'art. 16, commi 4 e 5.

5. Nei centottanta giorni successivi all'approvazione dello statuto la commissione di cui al comma 2 provvede all'elezione dei delegati ai sensi dell'art. 33.

Art. 18.

Modifica e soppressione dei consorzi di bonifica

1. La modifica dei consorzi di bonifica è attuata con le stesse modalità di cui agli articoli 16 e 17.

2. La soppressione dei consorzi di bonifica è deliberata dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentito il consorzio interessato.

Art. 19.

Consorzio di bonifica già operante

1. Per i comprensori nei quali è già operante un consorzio di bonifica, le relative funzioni sono attribuite al consorzio esistente.

2. Gli organi del consorzio di bonifica, già operante alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato fatta salva la sostituzione, a norma di statuto, di singoli membri che cessino dalla carica prima di tale scadenza.

Art. 20.

Realizzazione delle opere di bonifica

1. La giunta regionale può, tramite concessione, assegnare ai consorzi di bonifica la progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica. Nell'atto di concessione sono stabiliti i termini per indire la gara d'appalto, per l'avvio delle procedure espropriative, ove necessarie, e per l'inizio e il completamento dei lavori nonché i tempi e le modalità per l'erogazione del relativo finanziamento pubblico.

2. I consorzi di bonifica provvedono alla redazione dei progetti esecutivi delle opere di bonifica comprese nel programma triennale di finanziamento di cui all'art. 56 e li trasmettono alla giunta regionale per l'approvazione.

3. L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

4. Qualora il consorzio di bonifica operi in difformità dalla concessione, la giunta regionale, con atto motivato, revoca la concessione e provvede all'affidamento dei lavori secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche.

5. Le opere ultimate sono consegnate al consorzio concessionario previo collaudo, per la loro manutenzione ed esercizio, a decorrere dalla data di ultimazione. Nei casi di cui al comma 4 la consegna al consorzio risulta da apposito verbale.

6. Qualora l'opera sia frazionata in lotti funzionali, la disposizione di cui al comma 5 si applica con riferimento ai singoli lotti.

Art. 21.

Obblighi di bonifica a carico dei proprietari

1. I proprietari degli immobili situati nella perimetrazione del consorzio di bonifica di cui all'art. 15, comma 2, concorrono alla realizzazione dell'attività di bonifica, provvedendo:

a) alla realizzazione delle opere di bonifica ed alla manutenzione straordinaria di esse con un concorso finanziario massimo del 5 per cento della spesa occorrente, in rapporto alla rilevanza del beneficio;

b) alla realizzazione, a proprio carico, delle opere di particolare interesse dei singoli immobili, connesse alle finalità ed alla funzionalità delle opere di bonifica nonché all'esercizio ed alla loro manutenzione;

c) all'esercizio ed alla manutenzione ordinaria delle opere di bonifica ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna accertati ai sensi dell'art. 20, comma 5.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera, c) sono a carico delle proprietà immobiliari in rapporto al beneficio che le medesime ricevono dalle opere di bonifica realizzate.

3. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera b) possono essere concessi contributi in conto capitale entro le seguenti misure e limiti di spesa considerata ammissibile: fino al cinquanta per cento in collina entro il limite di spesa di L. 180.000.000; fino al quaranta per cento in pianura entro il limite di spesa, di L. 180.000.000.

Art. 22.

Esecuzione delle opere di competenza privata

1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata di cui all'art. 21, comma 1, lettere b), previste nel programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione di cui all'art. 3, provvedono i proprietari degli immobili interessati, anche avvalendosi del consorzio di bonifica competente.

2. In caso di inerzia dei proprietari, la giunta regionale, su istanza del consorzio, dispone l'intervento sostitutivo a spese dei proprietari.

Art. 23.

Proprietà pubblica delle opere di bonifica

1. Le opere di bonifica realizzate ai sensi dell'art. 20 appartengono al demanio regionale.

2. Appartengono altresì al demanio le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime.

3. Agli adempimenti di legge concernenti le iscrizioni e trascrizioni delle opere di proprietà della Regione, provvede il consorzio di bonifica concessionario, dandone avviso alla giunta regionale.

4. Il consorzio trasmette altresì alla giunta regionale copia dell'atto di espropriazione ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato nonché copia del verbale di collaudo delle opere.

5. In caso di revoca della concessione di cui all'art. 20, comma 4, agli adempimenti di cui al comma 3 provvede la giunta regionale.

Art. 24.

Gestione delle opere

1. I consorzi di bonifica, nell'ambito del comprensorio di loro competenza, provvedono, dalla data della loro consegna, alla gestione delle opere di bonifica realizzate.

2. La gestione comprende la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine i consorzi provvedono:

a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica ed alla relativa riscossione dei contributi di bonifica a carico dei proprietari degli immobili;

b) alla vigilanza sulle opere medesime ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);

c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto n. 368/1904.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì alle reti a prevalente scopo irriguo, agli impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, agli acquedotti rurali e agli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 36/1994.

Art. 25.

Concessioni, licenze e permessi

1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto n. 368/1904, sono rilasciate dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole della competente direzione regionale.

2. I provvedimenti sono adottati entro trenta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende accolta.

3. Ai fini dell'acquisizione del parere del competente ufficio regionale, il termine di cui al comma 2 è sospeso dalla data della richiesta di parere alla data di ricevimento del medesimo.

4. È di competenza dei consorzi di bonifica l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati, in caso di inosservanza da parte dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute ed in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.

Art. 26.

Violazioni amministrative

1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste di cui agli articoli 132, 133, 134 e 136 del regio decreto n. 368/1904 provvedono, oltre agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, gli agenti dipendenti dai consorzi di bonifica ai quali sia stata attribuita, ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, la qualifica di guardia giurata.

2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal consorzio competente.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applica la disciplina della legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 27.

Piano di classifica e contributo consortile di bonifica

1. Il contributo consortile di bonifica costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese riferibili all'art. 21, comma 1, lettere a) e c), nonché per le spese di funzionamento del consorzio.

2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con la deliberazione annuale di riparto della contribuzione; il costo a carico dei consorziati per la realizzazione delle opere di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), deve gravare pro quota sul contributo consortile, per la durata dell'ammortamento del mutuo eventualmente all'uopo stipulato.

3. A tal fine il consorzio approva, sulla base dei criteri di cui all'art. 64, comma 1, lettera b), il piano di classifica degli immobili che individua il beneficio derivante dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione del medesimo e determina l'indice di contribuzione di ciascun immobile, tenendo conto delle variazioni che intervengono nel loro utilizzo.

4. Fino alla redazione e approvazione del piano di classifica e di determinazione del beneficio, il riparto della spesa per l'adempimento dei fini istituzionali è determinato in riferimento alle spese risultanti dai bilanci preventivi sulla base di indici provvisori.

5. Il contributo di bonifica consortile costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell'art. 21 del regio decreto n. 215/1933.

Art. 28.

Diritto di voto

1. Ogni consorziato che goda dei diritti civili, se in regola con il pagamento dei contributi di bonifica consortili, ha diritto ad un voto.

2. Per le proprietà in comunione il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato dalla maggioranza degli intestatari calcolata secondo il valore delle quote.

3. L'individuazione è effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa alla segreteria del consorzio almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

4. Se la dichiarazione non è stata depositata nel termine previsto, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, dal primo intestatario della proprietà.

5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti.

6. Ai fini dell'esercizio di voto, è ammessa la delega a favore di un altro iscritto nella medesima sezione elettorale. Ogni consorziato non può essere titolare di più di tre deleghe. I coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi.

7. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge.

Art. 29.

Catasto consortile

1. Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile al fine di individuare tutti gli immobili situati nell'ambito del comprensorio.

2. Nel catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà nonché nei casi di cui all'art. 15, comma 6 l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.

Art. 30.

Organi

1. Gli organi dei consorzi di bonifica sono:

- a) il consiglio dei delegati;
- b) la deputazione amministrativa;
- c) il presidente;
- d) il collegio di revisori dei conti.

Art. 31.

consiglio dei delegati

1. Il consiglio dei delegati è composto da un numero di membri stabilito dallo statuto del consorzio, non inferiore a quindici e pari ad un multiplo di cinque.

2. I componenti del consiglio dei delegati vengono eletti per quattro quinti dai consorziati e per un quinto sono nominati tra gli amministratori dei comuni rientranti, anche parzialmente, nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica.

3. La nomina dei rappresentanti dei comuni è disposta con decreto del Presidente della giunta regionale su designazione dell'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'art. 32.

4. Il provvedimento di nomina è comunicato al consorzio nei dieci giorni successivi alla chiusura delle operazioni per le elezioni consortili. A tal fine il consorzio deve comunicare al Presidente della giunta regionale la data delle elezioni almeno novanta giorni prima.

Art. 32.

Designazione dei rappresentanti dei comuni

1. I rappresentanti dei comuni nel consiglio dei delegati sono designati da un'assemblea composta dai sindaci dei comuni del comprensorio o da loro delegati, con voto limitato a:

- a) due nominativi, per la designazione di tre rappresentanti;
- b) tre nominativi, per la designazione fino a cinque rappresentanti;
- c) quattro nominativi, per la designazione di sei rappresentanti.

2. La convocazione dell'assemblea di cui al comma 1 avviene su richiesta del presidente del consorzio, entro i trenta giorni anteriori alla scadenza degli organi consortili.

3. L'assemblea dei sindaci è convocata e presieduta dal sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti o dal suo delegato.

4. L'assemblea dei sindaci non può precedere alle elezioni se non interviene la maggioranza dei componenti.

5. Nel caso di mancato raggiungimento del numero legale, l'assemblea è convocata di diritto per l'ottavo giorno successivo e può effettuare validamente le elezioni con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

6. Qualora l'elezione non sia stata effettuata entro il termine di scadenza dell'amministrazione consortile precedente, il consiglio dei delegati può validamente esercitare le proprie funzioni nella composizione risultante dall'elezione dei rappresentanti dei consorziati.

7. Il consiglio dei delegati può validamente esercitare le funzioni anche nel caso in cui non siano ancora stati designati tutti i rappresentanti delle amministrazioni comunali.

Art. 33.

Elezione dei delegati

1. I consorziati eleggono i componenti del consiglio al loro interno.

2. Ai fini delle elezioni dei delegati i consorziati sono suddivisi fino ad un massimo di 5 fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

3. Ad ogni fascia è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna ed il totale della contribuzione consortile, fino ad un limite massimo del 50 per cento dei delegati da eleggere.

4. I delegati eventualmente non attribuiti ad una fascia, perché eccedenti il 50 per cento dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre fasce con criterio proporzionale.

5. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente fascia per fascia su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia.

6. Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia il

numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale dei voti ottenuti dalla lista, in caso di resto, i delegati da assegnare vengono attribuiti alle liste con i maggiori quozienti.

7. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

8. Qualora in una fascia sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

9. Sia nell'ipotesi del comma 6 sia in quella del comma 7, in caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età.

10. L'individuazione delle classi di contribuzione di cui al comma 2, è effettuata con deliberazione della deputazione amministrativa approvata dalla giunta regionale.

Art. 34.

Durata in carica del consiglio

1. Il consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili una sola volta.

2. I delegati eletti, che per qualsiasi motivo cessino dalla carica, sono sostituiti dal primo non eletto appartenente alla medesima lista.

3. Il delegato nominato dalla Regione decade dal consiglio qualora cessino dalla carica di amministratori dei comuni. Alla sostituzione provvede la Regione su designazione del comune interessato.

4. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei delegati eletti che cessino dalla carica, il consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni con i membri rimasti in carica.

5. Qualora i delegati eletti rimasti in carica siano inferiori ai due terzi del numero previsto dallo statuto, l'intero consiglio decade ed è rinnovato a seguito di nuove elezioni consortili.

6. Nei casi di cui al comma 3, fino alla sostituzione dei delegati decaduti, e nel caso di cui al comma 4, le maggioranze, per la validità delle sedute e per l'adozione delle deliberazioni, sono calcolate facendo riferimento al numero dei membri rimasti in carica.

Art. 35.

Compiti e funzionamento del consiglio

1. Il consiglio dei delegati:

a) delibera la proposta di statuto da sottoporre all'approvazione della Regione ed approva i regolamenti del consorzio e le relative modifiche;

b) nomina il presidente, la deputazione amministrativa e il collegio dei revisori dei conti;

c) delibera la proposta di piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale, di cui all'art. 10;

d) approva il piano di classifica degli immobili di cui all'art. 27, comma 3;

e) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

f) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

2. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei delegati.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei delegati presenti, salve le diverse maggioranze previste dallo statuto.

Art. 36.

Deputazione amministrativa

1. La deputazione amministrativa è l'organo che provvede alla gestione del consorzio, esercitando le funzioni a tal fine attribuitele dallo statuto.

2. La deputazione è composta dal presidente e da un numero di membri stabilito nello statuto, nominati dal consiglio dei delegati.

3. I membri della deputazione sono nominati tra i delegati eletti dai consorziati.

4. La deputazione resta in carica quanto il consiglio che l'ha nominata.

5. I membri della deputazione, che cessino dalla carica prima della scadenza, vengono sostituiti da altri delegati secondo la categoria di appartenenza.

6. Lo statuto consortile stabilisce le modalità per la sostituzione dei componenti della deputazione che cessino dalla carica.

7. La deputazione cessa dalla carica prima della scadenza qualora decada la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 37.

Presidente

1. Il consiglio dei delegati nomina il presidente del consorzio tra i propri membri eletti.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente. Presiede il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

3. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito con le modalità stabilite dallo statuto.

Art. 38.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione fra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti. Gli altri membri sono nominati dal consiglio dei delegati e scelti tra soggetti esperti in materia contabile e amministrativa.

2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica quanto il consiglio dei delegati.

3. Al membro effettivo iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti è affidata la presidenza del collegio.

4. Il collegio dei revisori dei conti:

a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;

b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalità stabilite nello statuto;

c) svolge le funzioni attribuite al collegio sindacale dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile;

d) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto;

e) presenta annualmente alla Regione una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio nonché sui risultati dell'attività di cui alla lettera c).

Art. 39.

Statuto

1. Il consorzio di bonifica è retto da uno statuto che detta disposizioni per il suo funzionamento, in conformità con le disposizioni della presente legge.

2. In particolare lo statuto stabilisce:

a) il numero dei componenti del consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa;

b) le competenze degli organi del consorzio e le modalità del relativo esercizio;

c) le disposizioni per le elezioni degli organi consortili.

3. La proposta di statuto è deliberata dal consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei relativi componenti ed è trasmessa alla giunta regionale nei trenta giorni successivi.

4. Lo statuto è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, secondo le modalità stabilite dall'art. 16.

5. Lo statuto può essere modificato con le stesse modalità.

Art. 40.

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni consortili

1. Le deliberazioni del consiglio dei delegati sono pubblicate, entro sette giorni dall'adozione, mediante affissione per otto giorni consecutivi nell'albo consortile istituito presso la sede del consorzio e diventano esecutive trascorso il termine di affissione.

2. Le deliberazioni assunte dalla deputazione amministrativa, anche sotto forma di provvedimento di urgenza da sottoporre a ratifica del competente organo, sono pubblicate all'albo del consorzio di bonifica a pena di decadenza entro il quindicesimo giorno dalla data della loro adozione. Tali deliberazioni sono immediatamente eseguibili dalla data della loro pubblicazione.

Art. 41.

Controllo regionale sugli atti consortili

1. Entro cinque giorni dalla loro adozione il consorzio trasmette alla giunta regionale, per il controllo di competenza, copia delle deliberazioni relative:

- a) ai piani di organizzazione variabile;
- b) all'assunzione di mutui;
- c) ai piani di classifica per il riparto provvisorio e definitivo degli oneri di bonifica consortili;
- d) ai bilanci preventivi, alle relative variazioni ed ai conti consuntivi.

2. Entro i trenta giorni successivi alla data del loro ricevimento, la giunta regionale ha facoltà di annullare le deliberazioni di cui al comma 1, ovvero di interrompere il termine per una sola volta, al fine di richiedere i chiarimenti al consorzio. Qualora il consorzio non risponda entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti la deliberazione è dichiarata decaduta. Trascorsi i termini previsti le deliberazioni si intendono approvate ove non sia pervenuta notifica di annullamento.

Art. 42.

Vigilanza regionale e poteri sostitutivi

1. La giunta regionale esercita i poteri sostitutivi sugli atti dei consorzi obbligatoriamente previsti entro un termine determinato, ai sensi della legislazione vigente e dello statuto consortile, e per gli atti sui quali siano stati posti rilievi o denunce di irregolarità.

2. A tale fine, la giunta regionale delibera l'avvio della procedura di sostituzione, invitando il consorzio a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della deliberazione medesima.

3. Qualora il consorzio non provveda all'adozione dell'atto entro il termine stabilito, ovvero quando l'atto adottato sia annullato, la giunta regionale nomina un commissario *ad acta* per il compimento dello stesso.

4. La giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli organi del consorzio.

5. La giunta regionale dispone lo scioglimento del consiglio dei delegati in caso di:

- a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
- b) persistente inattività;
- c) gravi irregolarità amministrative e contabili.

6. In tali casi la giunta regionale provvede alla contestazione dei rilievi ed invita il consiglio a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.

7. Qualora il consiglio non provveda nel termine assegnatogli ovvero non siano ritenute valide le controdeduzioni presentate, la giunta regionale delibera lo scioglimento del consiglio e nomina un commissario straordinario del consorzio, che provvede all'amministrazione del medesimo nonché all'indizione delle elezioni consortili per la costituzione del nuovo consiglio. Il commissario straordinario è nominato per un periodo non superiore a sei mesi. Per motivate necessità, l'incarico può essere rinnovato per una sola volta per il medesimo periodo.

8. Con lo stesso provvedimento viene nominata una consulta composta da un minimo di cinque consorziati ad un massimo di undici, il cui parere è obbligatorio per:

- a) gli atti sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 41;
- b) l'adozione dello statuto consortile e delle relative modifiche;
- c) la proposta del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e dei relativi programmi pluriennali d'attuazione;
- d) l'assunzione di mutui.

Art. 43.

Impugnazione dei provvedimenti consortili

1. Contro le deliberazioni degli organi dei consorzi è ammessa opposizione, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), da proporsi entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione prevista dall'art. 40.

2. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notificazione.

3. La giunta regionale decide con provvedimento definitivo.

Capo III

COMPRESORI E CONSORZI DI IRRIGAZIONE

Art. 44.

Compresori di irrigazione

1. I compresori d'irrigazione sono delimitati con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto dell'esigenza di istituire gli ambiti territoriali di cui all'art. 4, corrispondenti ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle utenze, di organicità degli interventi irrigui, della unitarietà delle fonti di approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive.

2. A tale scopo i consorzi interessati inviano alla giunta regionale le proprie proposte di delimitazione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La giunta regionale, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, trasmette le proposte di delimitazione alle province che, entro trenta giorni, fanno pervenire le proprie osservazioni.

4. La giunta regionale, sentita la consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'art. 63, approva la delimitazione dei compresori di irrigazione nel rispetto delle situazioni in atto.

Art. 45.

Consorzi di irrigazione

1. A ciascun ambito delimitato ai sensi dell'art. 44 corrisponde un consorzio di irrigazione territorialmente competente.

2. I consorzi d'irrigazione privi di personalità giuridica possono acquisirla:

a) costituendosi in consorzi di miglioramento fondiario di cui al titolo V, capo II del regio decreto n. 215/1933, con le procedure previste dall'art. 16 della presente legge;

b) ai sensi dell'art. 12 del codice civile.

3. Ai consorzi d'irrigazione, istituiti o riconosciuti ai sensi delle norme di cui al titolo V, capo II del regio decreto n. 215/1933, il cui comprensorio sia delimitato ai sensi dell'art. 44, è riconosciuta la natura giuridica di consorzio privato di interesse pubblico.

4. Fanno parte del consorzio di irrigazione e sono iscritti ad ogni effetto di legge nel catasto consortile i proprietari dei terreni siti nel comprensorio che sono irrigati con le acque consortili o che comunque utilizzando le medesime traggono beneficio dall'attività del consorzio. Ne fanno parte inoltre gli affittuari dei suddetti terreni che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, abbiano ottenuto l'iscrizione nel catasto consortile e nei ruoli di contribuzione per le spese di esercizio.

5. L'ordinamento dei consorzi di irrigazione è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme contenute nel codice civile e, per i consorzi di miglioramento fondiario, nel regio decreto n. 215/1933.

Art. 46.

Funzioni dei consorzi di irrigazione

1. Ai consorzi di irrigazione di cui all'art. 45, competono le seguenti funzioni:

a) esercizio dell'irrigazione in forma collettiva e manutenzione delle relative opere, nonché, su concessione dello Stato o della Regione, realizzazione di interventi pubblici di manutenzione straordinaria degli impianti per l'irrigazione collettiva o di nuovi impianti collettivi anche in attuazione degli obiettivi dei fondi strutturali dell'Unione europea;

b) realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio di impianti di produzione di energia sui canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;

c) svolgimento degli ulteriori compiti previsti per i consorzi di irrigazione dall'art. 27 della legge n. 36/1994;

d) svolgimento dei compiti ad essi conferiti ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge n. 183/1989;

e) esecuzione, con proprio personale, di misure e monitoraggi idrologici, secondo specifici protocolli tecnici regionali;

f) collaborazione con le autorità competenti per i controlli in materia di qualità delle acque, avvalendosi del proprio personale addetto alla sorveglianza delle opere, nonché collaborazione con le autorità competenti anche attraverso la stipula di apposite convenzioni per lo studio, la realizzazione e la gestione di iniziative nel settore delle risorse idriche, compresi la depurazione ed il riutilizzo delle acque reflue;

g) promozione del riordino fondiario e del riordino irriguo.

2. I consorzi costituiti ai sensi dell'art. 71 del regio decreto n. 215/1933 o riconosciuti con apposito provvedimento svolgono i compiti di polizia idraulica e le funzioni di cui al titolo VI del regio decreto n. 368/1904.

3. Le spese per esercizio e la manutenzione delle opere irrigue e per il funzionamento dei consorzi sono ripartite tra gli utenti beneficiari iscritti nel catasto consortile. Il riparto viene effettuato secondo i criteri indicati nello statuto o nel piano generale di riparto delle spese.

Art. 47.

Consorzi di irrigazione e bonifica

1. I consorzi di irrigazione costituiti ai sensi dell'art. 71 del regio decreto n. 215/1933, o riconosciuti con apposito provvedimento, possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte dello stesso, oltre alle funzioni proprie dei consorzi di irrigazione, anche attività di bonifica qualora ottengano, ai sensi dell'art. 7, per il territorio interessato a tale attività, la classifica di bonifica e costituiscano a tale fine una separata gestione bonifica, secondo apposita previsione statutaria.

2. La gestione bonifica è sottoposta alla disciplina prevista dalla presente legge.

3. Gli enti pubblici che erogano finanziamenti per la realizzazione di opere di bonifica nominano loro rappresentanti negli organi statutari finalizzati alla predetta attività, secondo le indicazioni contenute nello statuto consortile.

4. I consorzi di irrigazione descritti nel presente articolo assumono la denominazione di consorzi di irrigazione e bonifica e conservano la natura giuridica dei consorzi di irrigazione.

Art. 48.

Funzioni dei consorzi di irrigazione e bonifica

1. Ai consorzi di irrigazione e bonifica, limitatamente al territorio classificato di bonifica, competono oltre alle funzioni che l'art. 46 assegna ai consorzi di irrigazione, tutte le funzioni che la presente legge affida ai consorzi di bonifica ai sensi degli articoli 14 e 25.

2. I consorzi di irrigazione e bonifica, al pari dei consorzi di bonifica, possono, sulla base di accordi da stipularsi tra gli enti interessati, assumere incarichi da parte della Regione, delle province, dei comuni e loro consorzi per lo studio, la realizzazione e la gestione di iniziative nel settore delle risorse idriche, compresi il controllo delle acque sotterranee, la depurazione e il riutilizzo delle acque reflue e gli acque-

dotti rurali; possono altresì assumere incarichi nei settori della difesa del suolo e della salvaguardia e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

Art. 49.

Costituzione di contenze e partecipazione a società

1. Per la gestione in comune di canali, invasi o altri impianti idrici, i consorzi di irrigazione e i consorzi di irrigazione e bonifica contitolari della stessa utenza di acqua pubblica si costituiscono con atto pubblico in contenza.

2. Alle contenze così costituite possono venire concessi i contributi previsti all'art. 52.

3. La costituzione di contenza è altresì ammessa per:

a) la realizzazione di nuove iniziative nel settore delle utenze idriche con l'eventuale partecipazione di altri soggetti interessati;

b) la partecipazione a società, anche miste pubbliche e private, che operino nel settore delle risorse idriche, del territorio e dell'ambiente.

Art. 50.

Canali demaniali di irrigazione

1. La gestione dei canali demaniali d'irrigazione, trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnica, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani), è esercitata dai consorzi di irrigazione, dagli enti pubblici e dalle contenze a tale scopo costituite, cui possono essere concessi i contributi previsti all'art. 52.

Art. 51.

Riordino dei consorzi di irrigazione esistenti

1. La Regione in considerazione dell'elevato numero di piccoli consorzi di irrigazione esistenti, diffusi sul territorio, al fine di rendere più organici gli interventi a favore dell'attività irrigua, incentiva, con le provvidenze di cui all'art. 52, i consorzi di irrigazione, il cui comprensorio sia delimitato ai sensi dell'art. 44.

2. I consorzi di irrigazione di cui all'art. 45, comma 1 possono essere costituiti anche attraverso la fusione di organismi consortili esistenti, ovvero con la formazione di consorzi di secondo grado.

3. Allo stesso scopo la Regione, qualora non si ravvisino le condizioni per realizzare le fusioni, muove, tenuto conto della realtà esistente, la costituzione, oltre che dei consorzi di irrigazione di cui al comma 1, anche di contenze ai sensi dell'art. 49.

4. I consorzi di irrigazione esistenti che risultano di estensione troppo limitata per poter economicamente disporre di moderne ed efficienti strutture tecniche ed amministrative, hanno facoltà, qualora ne ravvisino la convenienza economica, di concordare con i consorzi esistenti idoneamente organizzati, indipendentemente dalla localizzazione dei rispettivi comprensori, forme volontarie di collaborazione e di aggregazione.

5. In mancanza di iniziativa da parte dei consorzi esistenti, allo scopo di acquisire una più efficiente ed organica funzionalità dell'esercizio irriguo, la consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'art. 63, entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto al comma 2 dell'art. 44, sentite le province interessate, presenta proposte alla giunta regionale per la riorganizzazione dei consorzi di irrigazione, a condizione che sussista l'assenso della maggioranza dei soci che rappresentino almeno la maggioranza della superficie irrigata di ciascun consorzio.

6. Con l'entrata in vigore della presente legge gli esistenti consorzi di miglioramento fondiario che operano su comprensori di antica irrigazione classificati di bonifica e che già dispongono di una separata gestione bonifica e dei relativi organi statutari, sono considerati, a tutti gli effetti, quali consorzi di irrigazione e bonifica di cui all'art. 47.

Art. 52.

Finanziamenti regionali per l'irrigazione

1. A favore dei consorzi d'irrigazione, così come individuati all'art. 45, possono essere concessi contributi in conto capitale:

a) fino al 95 per cento entro il limite della spesa considerata ammissibile, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo;

b) fino al 50 per cento del valore di trasferimento relativo al riordino irriguo volontario di cui all'art. 5.

Capo IV

NORME COMUNI

Art. 53.

Consorzi di secondo grado

1. Per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a più consorzi, possono costituirsi consorzi di secondo grado tra consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione, consorzi di irrigazione e bonifica e comunità montane.

2. Alla costituzione dei consorzi di secondo grado di cui al comma 1 possono partecipare anche enti pubblici e privati ed altri soggetti interessati alla realizzazione e alla gestione di opere di bonifica e di servizi di interesse comune.

3. L'iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui ai commi 1 e 2 può essere assunta da uno o più dei soggetti interessati nonché dalla Regione.

4. La costituzione dei consorzi di cui ai commi 1 e 2 è deliberata, su proposta della giunta regionale, dal consiglio regionale, con l'approvazione dei rispettivi statuti che devono definirne i compiti, le finalità, la natura giuridica, la composizione degli organi amministrativi e le norme di funzionamento.

Art. 54.

Attuazione del programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione

1. Il programma di cui all'art. 3 è valido per un triennio ed è aggiornato annualmente in funzione del bilancio pluriennale della Regione.

2. Il programma, con riferimento alle disponibilità finanziarie indicate dal bilancio della Regione, individua per ciascuno degli anni considerati e per ogni comprensorio:

a) le nuove opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere di manutenzione straordinaria, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta, l'eventuale concorso degli enti locali ai sensi dell'art. 12, nonché la misura del concorso a carico dei proprietari immobiliari interessati di cui all'art. 21;

b) le nuove opere di bonifica di competenza privata e l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso per la loro realizzazione.

3. Nelle more dell'approvazione del programma triennale di bonifica e di irrigazione, gli interventi previsti nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale sono realizzati sulla base di un programma annuale approvato dalla giunta regionale nell'ambito degli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli del bilancio annuale della Regione e secondo i criteri e le priorità da questa individuate, sentito il parere della commissione consultiva regionale per l'agricoltura e le foreste di cui all'art. 8 della legge regionale n. 63/1978, come sostituito dall'allegato all'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44.

Art. 55.

Procedure per la redazione dei programmi annuali

1. I consorzi di irrigazione di cui all'art. 45, i consorzi di irrigazione e bonifica di cui all'art. 47 e i consorzi di bonifica, in conformità delle indicazioni deliberate dal consiglio regionale su proposta della

giunta regionale, elaborano la proposta di programma annuale relativa ai comprensori di propria competenza e la trasmettono entro il 31 maggio di ogni anno alla giunta regionale.

2. La proposta è contestualmente inviata agli enti locali interessati per territorio.

3. Entro il 31 luglio di ogni anno tali enti trasmettono alla giunta regionale eventuali osservazioni in ordine alla priorità degli interventi previsti e al coordinamento con le altre opere pubbliche che interessano il medesimo territorio.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno la giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni ricevute, approva il programma.

5. Il programma così approvato è pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

Art. 56.

Finanziamento delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione

1. La giunta regionale approva il programma triennale di finanziamento per le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e la conseguente ripartizione delle risorse, valutando la loro priorità in rapporto alle altre opere pubbliche previste per ciascun comprensorio ed al complesso degli interventi di bonifica e di irrigazione da realizzare sul territorio regionale.

2. Per le opere pubbliche di bonifica, la giunta regionale tiene conto degli elementi desumibili dai piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale nonché degli eventuali ulteriori elementi relativi ad eventi successivi all'approvazione dei piani e specificatamente motivati nel programma triennale di cui all'art. 54.

Art. 57.

Contributi regionali per gli interventi di competenza privata

1. Per la realizzazione delle opere di bonifica di competenza privata per le quali possono essere concessi contributi di cui all'art. 21, la giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione del programma triennale di cui all'art. 54, delibera i criteri per la concessione di contributi.

Art. 58.

Contributi regionali per la fusione dei consorzi

1. La Regione, al fine di favorire la fusione di organismi consortili esistenti, concede contributi in conto capitale, entro le seguenti misure:

a) fino al 100 per cento per le spese notarili, fiscali e professionali documentate e riconosciute ammissibili;

b) fino al 95 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere necessarie e funzionali al comprensorio conseguente alla fusione stessa.

Art. 59.

Interventi urgenti

1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora siano necessari interventi urgenti ed indifferibili per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime ed in generale a persone ed immobili, lo stanziamento previsto per i contributi a favore dei consorzi può essere utilizzato, nel limite massimo del quindici per cento per le spese di pronto intervento, quale anticipazione dei fondi riconosciuti dallo Stato alla Regione per lo stesso titolo in base alle leggi vigenti.

2. In caso di mancato accoglimento da parte dello Stato della proposta regionale di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso, oppure nell'eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Regione, la stessa reintegra, fino al limite massimo indicato al comma 1, il finanziamento per gli interventi di cui al presente articolo.

Art. 60.

Interventi della giunta regionale

1. La giunta regionale promuove e finanzia, con le forme previste dall'ordinamento regionale, rilevamenti, indagini, studi e ricerche per realizzare una migliore conoscenza e valutazione degli aspetti fisici,

ambientali, sociali ed economici, finalizzati all'elaborazione del piano regionale per le attività di bonifica e irrigazione di cui all'art. 2, nonché per particolari necessità che si manifestino in un periodo successivo a tale elaborazione.

2. Le spese per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, sono autorizzate in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 61.

Relazione triennale

1. La giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione triennale concernente l'attuazione del programma triennale di cui all'art. 54.

2. La relazione è presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo al triennio di riferimento.

Art. 62.

Sistema informativo della bonifica ed irrigazione

1. Al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati ed elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l'irrigazione e lo spazio rurale, è costituito presso la giunta regionale il Sistema informativo della bonifica ed irrigazione, di seguito denominato SIBI.

2. Il SIBI contiene in forma organizzata e facilmente accessibile le informazioni necessarie per migliorare la gestione e la trasparenza amministrativa, conoscere lo stato, la consistenza, l'ubicazione delle opere idrauliche e irrigue sul territorio, documentare lo stato e le caratteristiche delle risorse fisiche comprensoriali, supportare l'attività di elaborazione ed attuazione dei piani e programmi regionali e comprensoriali.

3. Per la realizzazione del SIBI, la Regione può stipulare apposite convenzioni e collegamenti con altri enti, strutture e sistemi informativi ed avvalersi di tecnici ed esperti nel campo informativo, socioeconomico e territoriale.

4. Il SIBI è raccordato con tutti i sistemi informativi della Regione.

Art. 63.

Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione

1. È costituita presso la giunta regionale la Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione. La Consulta è organo consultivo della Regione per gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge.

2. La Consulta è nominata dal Presidente della giunta regionale ed è composta da quindici membri di cui:

a) un rappresentante dell'Unione regionale del Piemonte dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni, dei miglioramenti fondiari;

b) un rappresentante designato dai consorzi di bonifica di cui all'art. 13;

c) un rappresentante designato dai consorzi di irrigazione e bonifica di cui all'art. 47;

d) un rappresentante designato dai consorzi di irrigazione di cui all'art. 45;

e) un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) un rappresentante dei comuni designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

h) un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione delle province piemontesi (UPP);

i) tre funzionari della Regione, in rappresentanza dei settori regionali competenti in materia di agricoltura, lavori pubblici, risorse idriche e ambiente.

3. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale all'agricoltura o da un suo delegato.

4. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dalla giunta regionale.

Art. 64.

Competenze della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione

1. La Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione formula proposte in ordine:

- a) all'elaborazione degli schemi di statuto dei consorzi;
- b) all'elaborazione dei criteri per la formulazione dei piani di classifica ai fini del riparto delle spese consortili;
- c) alle vertenze tra i consorzi di cui all'art. 13, comma 5;
- d) alla organizzazione d'ufficio dei consorzi irrigui esistenti, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 51, comma 5.

2. La Consulta esprime parere, obbligatorio e non vincolante, in ordine alle proposte di:

- a) piano regionale per la bonifica e l'irrigazione;
- b) delimitazione dei comprensori di bonifica e dei comprensori di cui all'art. 44;
- c) piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale;
- d) piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortile;
- e) delimitazione dei perimetri consortili;
- f) programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione.

Art. 65.

Norme finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1999 la spesa di L. 350.000.000 per le spese correnti e la spesa di L. 6.300.000.000 per spese di investimento.

2. Nello stato di previsione della spesa vengono conseguentemente istituiti appositi capitoli con le denominazioni sottospesificate e gli stanziamenti a fianco indicati:

a) «Spese per studi e ricerche per la redazione del piano di cui all'art. 60 e per le spese notarili, fiscali e professionali di cui all'art. 58, L. 350.000.000»;

b) «Contributi in conto capitale per opere di bonifica e irrigazione private obbligatorie, L. 2.800.000.000»;

c) «Contributi in conto capitale per la manutenzione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione e opere private di bonifica e irrigazione, L. 1.000.000.000»;

d) «Contributi in conto capitale di cui all'art. 52, lire 1.250.000.000»;

e) «Contributi in conto capitale di cui all'art. 58, lire 1.250.000.000».

3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione di L. 350.000.000 dal capitolo 15910 e di L. 6.300.000.000 dal capitolo 27170.

4. Fra i capitoli indicati al comma 3, è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvimenti amministrativi in deroga al disposto dell'art. 42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale).

5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è altresì istituito un capitolo denominato: «Introito dei proventi delle contravvenzioni alle norme di polizia idraulica elevate dai consorzi di bonifica con la dotazione "per memoria"».

6. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

Art. 66.

Nonna transitoria

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea sulla legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 9 agosto 1999

Il vice presidente: PICHETTO FRATIN

99R0685

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 22.

Norme per la standardizzazione delle informazioni sulle opere connesse all'uso dell'acqua e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle utenze di acqua pubblica prorogate dalla legge regionale 29 novembre 1996, n. 88.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell'11 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. Al fine di disporre di un patrimonio conoscitivo comune a tutti i soggetti coinvolti nel governo e nella gestione della risorsa idrica, nonché di favorire l'attività di vigilanza e di polizia idraulica, la presente legge ha per oggetto la definizione di modalità per l'identificazione univoca delle captazioni idriche e per l'acquisizione dei dati sulle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione in modo da consentire omogeneità del trattamento dei dati e l'interscambio delle informazioni acquisite.

Art. 2.

Registro delle opere di captazione

1. È istituito il registro delle opere di captazione quale parte integrante del catasto delle utenze idriche di cui all'art. 4 della legge regionale 13 aprile 1994, n. 5 (Subdelega alle province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche), nel quale sono riportati i codici identificativi di tutte le opere destinate al prelievo di acque superficiali e sotterranee per uso diverso da quello domestico.

2. L'autorità competente al rilascio o rinnovo dei provvedimenti amministrativi autorizzativi o concessori relativi all'utilizzazione delle acque ai sensi del testo unico sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, assegna ad ogni opera di captazione un codice identificativo.

3. Entro trenta giorni dall'assegnazione, la stessa autorità comunica il codice identificativo a tutti gli enti ed i soggetti preposti all'esercizio di funzioni amministrative, autorizzative, conoscitive, consultive o di controllo attinenti all'opera medesima, i quali conformano

i propri archivi riportando il codice identificativo assegnato e utilizzano il medesimo in ogni provvedimento o comunicazione avente ad oggetto l'opera di captazione.

4. Il codice identificativo si riferisce esclusivamente all'opera di captazione, segue la medesima dalla sua realizzazione alla sua demolizione e/o chiusura e non può essere riutilizzato per opere diverse.

5. Con provvedimento della giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di identificazione e le modalità di attribuzione del codice.

Art. 3.

Targa delle opere di captazione

1. La stessa autorità di cui all'art. 2, comma 2 provvede alla realizzazione e alla consegna al titolare dell'opera di captazione di una targa con inciso il codice identificativo, che, a cura e spese di questi è applicata, entro il termine stabilito dalla medesima autorità, alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

2. Il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione. Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'autorità competente.

Art. 4.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorere dalla data di pubblicazione del provvedimento della giunta regionale di cui all'art. 2, comma 5 e, limitatamente alle opere di captazione relative a grandi derivazioni di acqua pubblica, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle corrispondenti funzioni di cui all'art. 89, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come disciplinato dallo stesso decreto legislativo.

Art. 5.

Progetti di acquedotto fognatura e depurazione

1. I progetti di opere pubbliche igienico-sanitarie relative ad acquedotti, fognature ed impianti di depurazione, ai fini della loro approvazione ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (legge generale in materia di opere e lavori pubblici), sono necessariamente corredati con la scheda del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici e della relativa cartografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000. La scheda e le modalità di compilazione sono definite dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle utenze di acqua pubblica soggette a proroga

1. Il termine di cui all'art. 2, comma 1 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 88 (Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica) è prorogato sino al 30 giugno 2000. La disposizione del presente comma ha efficacia dal 27 giugno 1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 9 agosto 1999

Il vice presidente: PICHETTO FRATIN

99R0686

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 23.

Sottoscrizione di nuove azioni della «Terme di Acqui S.p.a.».

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell'11 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di dotare la «Terme di Acqui S.p.a.» dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione del programma di interventi di riqualificazione degli stabilimenti termali e delle strutture ricettive, la Regione Piemonte si impegna a sottoscrivere, in proporzione alla quota azionaria posseduta, in adesione al previsto aumento di capitale che l'assemblea della società delibererà, un numero di nuove azioni di importo complessivo non superiore a lire 7.000 milioni.

Art. 2.

Modalità attuative

1. La giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, nonché quelli comunque utili a preservare, in capo alla Regione, la titolarità del pacchetto azionario di maggioranza.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1999, la spesa di lire 3.500 milioni.

2. All'onere relativo si provvede mediante riduzione di pari ammontare, sia in termini di competenza che di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa e mediante istituzione - con identico stanziamento - di apposito capitolo denominato «Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della Terme di Acqui S.p.a.».

3. Alla copertura finanziaria della residua quota, pari a lire 3.500 milioni, si provvede in sede di predisposizione del bilancio della Regione per l'anno 2000.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 9 agosto 1999

Il vice presidente: PICHETTO FRATIN

99R0687

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1999, n. 18.

Modifiche ed integrazioni agli articoli 25, comma 1 e 26 comma 1, lettera a) della legge regionale n. 64/1998 recante: Istituzione dell'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (A.R.T.A.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 del 16 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 25 della legge regionale n. 64/1998, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Sono assegnati all'A.R.T.A., con provvedimento della giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 27:

a) il personale dei presidi multizonali di prevenzione così come previsto nella pianta organica in essere alla data del 31 dicembre 1993, nonché quelle ulteriori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali posizioni soprannumerarie, riferite al personale in dotazione dei P.M.I.P. ed assegnate all'A.R.T.A., saranno riassorbite da questa nei rispettivi ruoli previsti negli organici. Il personale del settore impiantistico-infortunistico dei P.M.I.P. le cui funzioni, ai sensi del precedente art. 6, comma 2, sono attribuite alle ASL, resta assegnato, in forma definitiva, alle ASL interessate;

b) il personale alla data del 31 dicembre 1993 dei servizi delle ASL, in base alla ricognizione di cui all'art. 27, relativa al personale adibito alle funzioni e alle attività, comprese quelle laboratoristiche, di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A.; tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unità delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attività trasferite;

c) la quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle ASL sedi dei presidi multizonali di prevenzione, in proporzione alla dotazione trasferita all'A.R.T.A. sul totale della dotazione organica;

d) le dotazioni organiche della Regione o di enti regionali, relative al personale adibito alle funzioni ed alle attività di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A.;

e) le dotazioni organiche della provincia e dei comuni, relative al personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle funzioni ed alle attività di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A.;

f) il personale che già opera in enti deputati alla tutela ambientale che eventualmente ne facesse richiesta;

g) il personale assunto con contratto avente ad oggetto «Raccolta dei dati esistenti sull'inquinamento atmosferico e sulla distribuzione degli impianti alla luce del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988» in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il settore ecologia e tutela ambiente della Regione

Abruzzo. Nelle more della costituzione dell'A.R.T.A. il personale, di cui alla presente lettera, resta assegnato al settore ecologia e tutela ambiente.

Art. 2.

All'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 64/1998, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei presidi multi-zonali di prevenzione, fatta eccezione per quelli adibiti all'esercizio delle funzioni del settore impiantistico ed antinfortunistico attribuite alle A.S.L., nonché i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei servizi delle A.S.L. adibiti alla data del 31 dicembre 1993 all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 31 marzo 1999

FALCONIO

99R0713

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1999, n. 19.

Provvedimento urgente per le strutture organizzative periferiche del settore agricoltura.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 del 16 aprile 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo riorganizza con la presente legge i servizi ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli uffici territoriali per l'agricoltura al fine di assicurare l'azione amministrativa nel periodo transitorio delle deleghe agli enti locali in attesa della nuova struttura regionale.

Art. 2.

Modifiche strutture

1. Per le finalità di cui al comma precedente i servizi ispettorati provinciali dell'agricoltura, di cui alla legge regionale n. 58/1985 sono così articolati:

Servizio ispettorato provinciale dell'agricoltura di L'Aquila:

Unità operativa per l'amministrazione e la contabilità;

Unità operativa utenti motori agricoli;

Unità operativa per l'agricoltura, con sede a L'Aquila;

Unità operativa per l'agricoltura di Avezzano;

Unità operativa per l'agricoltura di Sulmona;

Unità operativa per l'agricoltura di Castel di Sangro.

Ufficio strutture aziendali ed interaziendali:

Unità operativa produzioni animali e vegetali.

Ufficio per lo sviluppo rurale.

Servizio ispettorato provinciale dell'agricoltura di Chieti:

Unità operativa per l'amministrazione e la contabilità;

Unità operativa utenti motori agricoli;

Unità operativa per l'agricoltura, con sede a Chieti;

Unità operativa per l'agricoltura di Lanciano;

Unità operativa per l'agricoltura di Ortona;

Unità operativa per l'agricoltura di Vasto.

Ufficio strutture aziendali ed interaziendali:

Unità operativa produzioni animali e vegetali.

Ufficio per lo sviluppo rurale.

Servizio ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pescara:

Unità operativa per l'amministrazione e la contabilità;

Unità operativa utenti motori agricoli;

Unità operativa per l'agricoltura, con sede a Pescara;

Unità operativa per l'agricoltura di Penne;

Unità operativa per l'agricoltura di Torre de' Passeri.

Ufficio strutture aziendali ed interaziendali:

Unità operativa produzioni animali e vegetali.

Ufficio per lo sviluppo rurale.

Servizio ispettorato provinciale dell'agricoltura di Teramo:

Unità operativa per l'amministrazione e la contabilità;

Unità operativa utenti motori agricoli;

Unità operativa per l'agricoltura, con sede a Teramo;

Unità operativa per l'agricoltura di Atri;

Unità operativa per l'agricoltura di Roseto degli Abruzzi;

Unità operativa per l'agricoltura di Nereto.

Ufficio strutture aziendali ed interaziendali:

Unità operativa produzioni animali e vegetali.

Ufficio per lo sviluppo rurale.

2. Sono soppressi i 4 uffici per i miglioramenti fondiari e credito agrario dei servizi ispettorati provinciali dell'agricoltura di L'Aquila, di Teramo, di Pescara e di Chieti, di cui alla legge regionale n. 58/1985; sono altresì soppressi le 8 unità operative denominate «unità operativa produzioni animali» e «unità operativa produzioni vegetali» attualmente ricomprese nelle predette strutture organizzative.

3. Sono soppressi gli uffici territoriali per l'agricoltura di L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro, Chieti, Lanciano, Ortona, Vasto, Pescara, Penne, Torre de' Passeri, Teramo, Giulianova, Atri, Nereto, istituiti con legge regionale n. 58/1985.

Art. 3.

Competenze servizi e uffici

1. La giunta regionale provvede ad attribuire ai servizi ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle nuove strutture organizzative le competenze spettanti attualmente ai servizi ispettorati provinciali dell'agricoltura, agli uffici miglioramenti fondiari e credito agrario ed agli uffici territoriali per l'agricoltura.

2. La giunta regionale, previo confronto con la R.S.U., provvede altresì a ridistribuire il personale in servizio presso i servizi provinciali dell'agricoltura e gli uffici territoriali per l'agricoltura con sede nei capoluoghi di provincia tra le nuove strutture organizzative; per le strutture con sede in Pescara la ridistribuzione del personale può interessare anche gli uffici centrali del settore agricoltura.

3. Il servizio ispettorato provinciale dell'agricoltura e gli uffici «strutture aziendali e interaziendali» e «sviluppo rurale» sono affidati dalla giunta regionale a dirigeri ai sensi della legge regionale n. 139/1996.

4. La giunta regionale nomina su proposta del componente la giunta regionale preposto al settore agricoltura un unico funzionario delegato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 66/1977 per ciascuna provincia, per il servizio ispettorato provinciale dell'agricoltura, gli uffici «strutture aziendali e interaziendali» e «sviluppo rurale», le unità operative per l'agricoltura.

Art. 4.

Disposizioni a carattere generale

1. La giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni, in deroga alla legge regionale n. 58/1985, al numero, distribuzione e definizione delle unità operative fermo restando che il numero massimo non può superare quello del personale di ottava qualifica funzionale previsto nella dotazione organica.

2. La giunta regionale provvede a determinare i profili professionali di ciascuna unità operativa, anche in deroga alla legge regionale n. 58/1985.

Art. 5.

Personale

1. Il personale con contratto a tempo indeterminato ed attualmente in servizio presso i vivai regionali e foreste demaniali regionali è inserito nel ruolo organico regionale all'entrata in vigore della presente legge ed inquadrato nelle qualifiche funzionali corrispondenti ai livelli, qualifiche e mansioni di provenienza.

2. Al personale di cui al comma 1 si applica il trattamento economico e giuridico del personale regionale.

Art. 6.

Finanziamento

1. La presente legge non comporta spese aggiuntive per il personale provvedendosi alla dotazione necessaria alle strutture con personale assegnato al settore agricoltura o con personale attualmente in servizio presso altro settore della giunta regionale.

2. La spesa inerente l'inserimento nel ruolo organico regionale del personale in servizio a tempo indeterminato presso i vivai trova copertura nei pertinenti capitoli attinenti la spesa per il personale.

Art. 7.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 31 marzo 1999

FALCONIO

99R0714

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1999, n. 20.

Integrazione alla legge regionale 16 settembre 1998, n. 81, concernente norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 23 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81, è sostituito dal seguente:

«2. Per sviluppo sostenibile si assume la definizione della commissione Brundtland delle Nazioni Unite che "comporta limiti, ma non assoluti, bensì imposti dall'attuale stato della tecnologia e dell'organizzazione sociale alle risorse economiche e alla capacità della biosfera di assorbire gli effetti delle attività umane. La tecnologia e l'organizzazione possono però essere gestite e migliorate"».

Art. 2.

1. All'art. 3, comma 7, lettera c) le parole: «i pareri o nulla osta inerenti;» sono sostituite dalle seguenti: «i pareri, ove di competenza, ovvero i pareri di compatibilità d'uso propedeutici al rilascio dei nulla osta inerenti;».

Art. 3.

1. Il primo comma lettera d) dell'art. 4 è sostituito dal seguente:
«d) dai presidenti delle 4 province, o dagli assessori provinciali competenti in materia di difesa del suolo da loro delegati, senza diritto di voto».

Art. 4.

1. Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 è sostituito dal seguente:

«Il comitato tecnico è presieduto dal segretario dell'autorità di cui al successivo art. 8 ed è composto da:

a) sei dirigenti regionali aventi particolare qualificazione in materia, appartenenti ai settori:

- lavori pubblici;
- urbanistica;
- beni ambientali;
- difesa del suolo;
- ecologia;
- agricoltura;

b) quattro esperti nelle materie di cui all'art. 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, scelti uno per ogni provincia dalle rispettive giunte, tra i dirigenti o funzionari;

c) otto esperti di cui:

quattro esterni, indicati dal comitato istituzionale, tra docenti universitari o dirigenti di pubbliche amministrazioni o liberi professionisti aventi acclarata competenza ed adeguato *curriculum* in materie o settori attinenti i compiti del comitato;

quattro rappresentanti le amministrazioni statali, uno per ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché un rappresentante del bilancio e della programmazione economica.

Art. 5.

1. All'art. 13, dopo il dodicesimo ed ultimo comma è aggiunto l'ulteriore comma:

«13. L'esercizio di detti poteri sostitutivi da parte del presidente della giunta regionale non è limitativo dei poteri del Ministro dei lavori pubblici previsti dall'art. 17, comma 6-bis della legge n. 183/1989, nel caso di inadempienze da parte della Regione o da quest'ultima non rilevate».

Art. 6.

1. Il settimo comma, lettera e) dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

«e) approva, d'intesa con la Regione Marche e la Regione Lazio, il piano di bacino interregionale del fiume Tronto».

Art. 7.

1. Il primo comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di assicurare la necessaria intersettorialità delle attività dell'autorità, la giunta regionale costituisce la "Conferenza permanente intersettoriale per la 183"; alla conferenza permanente, presieduta dal segretario generale, partecipano i dirigenti dei settori informatica, turismo, ecologia, agricoltura, lavori pubblici, urbanistica, trasporti, pesca, protezione civile, enti locali, nonché ogni altro dirigente regionale la cui partecipazione è ritenuta necessaria dal comitato istituzionale».

Art. 8.

1. Il terzo comma dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della manutenzione del territorio e della difesa del suolo, la giunta regionale, su proposta dell'autorità dei bacini regionali e di quelle dei bacini interregionali e nazionali, individua le aree prive di vegetazione arborea ed arbustiva o per le quali sia comunque ritenuto necessario prevedere interventi di rimboschimento o piantumazione, alla cui realizzazione si procede con fondi regionali, statali e comunitari».

2. Il primo capoverso del comma 10 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«10. In attesa della ridefinizione di cui al comma 6, restano ferme le competenze».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 aprile 1999

FALCONIO

99R0715

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1999, n. 21.

Norme procedurali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità da parte dei consorzi di bonifica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 23 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'art. 9 della legge regionale n. 36/1996, le opere pubbliche o di pubblica utilità dei consorzi di bonifica sono approvate, ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità di urgenza e indifferibilità, dalla giunta regionale, sentita la provincia territorialmente competente.

La Regione esercita le funzioni relative all'approvazione per pubblica utilità a favore dei consorzi di bonifica secondo le modalità previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e per gli istituti in essa non previsti, con quelle di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 aprile 1999

FALCONIO

99R0716

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1999, n. 22.

Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica, città d'arte e comuni di interesse storico-artistico-culturale, e determinazione della deroga agli orari di vendita ai fini dell'applicazione degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18 del 30 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, e dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, stabilisce:

a) la individuazione di comuni a prevalente economia turistica, dei comuni città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico-culturale, nonché dei comuni turistici;

b) la determinazione dei periodi per i quali gli esercenti possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale, festiva e di riposo settimanale di cui all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo n. 114/1998;

c) l'individuazione degli esercizi specializzati in maniera prevalente di cui all'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 114/1998.

Art. 2.

Comuni a prevalente economia turistica, città d'arte e comuni di interesse storico-artistico-culturale e comuni turistici

1. Sono comuni a prevalente economia turistica:

a) i comuni ricadenti nel territorio dei parchi nazionali e regionali;

b) i comuni limitrofi entro un raggio di 20 km e i comuni montani.

2. Sono città d'arte le località che possiedono almeno tre dei seguenti requisiti:

a) articolato insieme di edifici singoli o di complessi monumentali, costituito da almeno 30 diversi beni di riconosciuto e notevole interesse storico artistico, ai sensi della legge n. 1089/1939;

b) ampia presenza di opere d'arte singole ed in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico artistico ai sensi della legge n. 1089/1939 e visibili al pubblico;

c) organico tessuto urbano che conserva gli aspetti propri dell'edilizia urbana tradizionale;

d) articolata offerta museale, costituita da almeno tre istituzioni museali aperti al pubblico per almeno 8 mesi all'anno. Almeno due musei devono essere a livello regionale o nazionale ed almeno due di argomento storico artistico o archeologico;

e) integrazione funzionale tra centro abitato e aspetti culturali, paesaggistici e naturali del territorio circostante;

f) presenza di offerta di servizi culturali quali biblioteche di rilievo provinciale, archivi di Stato, archivi relativi a materie storiche o artistiche;

g) presenze di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali e/o tradizionali quali fiere e mercati ecc. che interessino almeno sei mesi all'anno.

3. Sono comuni di interesse storico-artistico-culturale le località che possiedono almeno tre dei requisiti di cui al comma precedente del presente articolo.

4. Sono comuni turistici quelli non compresi nei comuni precedenti.

Art. 3.

Procedure per il riconoscimento dei requisiti

1. Il riconoscimento di città d'arte e di comune d'interesse storico-artistico-culturale è concesso, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti sul territorio regionale, dalla giunta regionale su istanza da inoltrare dagli stessi comuni al settore urbanistica e beni ambientali.

Art. 4.

Periodi di deroga agli orari di vendita

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998, il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1 di detto articolo, individua i giorni nei quali gli esercenti, per propria libera scelta, possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale, festiva e di riposo infrasettimanale. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno. È fatto obbligo agli esercenti di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei (art. 11, comma 3 del decreto legislativo n. 114/1998).

2. Le organizzazioni locali dei consumatori, dei lavoratori dipendenti e di categoria possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 36, comma 3, della legge n. 142/1990.

3. I periodi massimi di deroga dell'anno di cui al precedente comma 1 vengono così determinati:

nove mesi - comuni ricadenti nel territorio dei parchi nazionali e regionali (comma 1, art. 2), città d'arte (comma 2, art. 2), comuni d'interesse storico-artistico-culturale (comma 3, art. 2);

cinque mesi - comuni turistici (comma 4, art. 2).

Art. 5.

Individuazione degli esercizi specializzati in maniera prevalente

1. Gli esercizi specializzati in maniera prevalente sono quelli che hanno una delle merceologie di cui all'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 114/1998 che, rispetto al totale delle attività svolte nell'esercizio, rappresenta almeno due terzi del fatturato complessivo.

2. Il possesso del requisito deve essere dimostrato attraverso la presentazione al sindaco della documentazione contabile per incassi analitici nelle forme fiscalmente idonee.

3. La persistenza nel tempo del requisito deve essere dimostrata presentando al sindaco ogni anno, entro il 31 marzo, copia della documentazione di cui al comma 2 relativa all'esercizio dell'anno precedente.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Per l'anno 1999 i periodi di deroga già definiti dai comuni precedentemente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, non vengono conteggiati ai fini dell'applicazione della presente legge.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le norme contenute nella presente legge hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 27 aprile 1999

FALCONIO

99R0717

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1999, n. 23.

Integrazione dell'art. 33 della legge regionale 29 giugno 1993, n. 26 «Norme in materia di organismi consortili».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 18 del 30 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione art. 33

1. Dopo il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 29 giugno 1993, n. 26 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai dipendenti trasferiti ai consorzi direttamente dalla ex Cassa per il Mezzogiorno o attraverso un passaggio intermedio in altri enti, è riconosciuto e deve essere conservato il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato nel ruolo della ex Casmez a decorrere dalla data di inquadramento in ruolo».

Art. 2.

Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 27 aprile 1999

FALCONIO

99R0718

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1999, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1995, n. 102 - Intervento finanziario della Regione per il rinnovo delle attrezzature tipografiche del servizio editoriale librario dell'azienda del D.S.U. di Chieti.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 18 del 30 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 1995, n. 102, è abrogato.

2. Le attrezzature acquistate, dall'azienda D.S.U. di Chieti, con il contributo finanziario previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 102 dell'8 maggio 1995, all'entrata in vigore della presente legge si intendono acquisite al patrimonio del consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 27 aprile 1999

FALCONIO

99R0719

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1999, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 24/1997 (Contributi per la costruzione di monumenti e per iniziative di carattere culturale).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 20 del 25 maggio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1997 è così modificato: dopo la parola «entro» sostituire la parola «dieci» con la parola «diciotto».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 maggio 1999

FALCONIO

99R0720

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1999, n. 26.

Integrazione alla legge regionale 4 novembre 1997, n. 120, e successive modifiche, recante: **Disciplina delle concessioni e delle locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali della Regione, delle province e dei comuni a favore di enti, istituti, fondazioni, associazioni culturali, ricreative, assistenziali, del volontariato e religiose, nonché dei partiti, di associazioni e movimenti politici.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 20 del 25 maggio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione art. 2

1. L'art. 2 della legge regionale n. 120 del 4 novembre 1997, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Soggetti*). — I soggetti dei rapporti di concessione e di locazione sono:

a) la Regione, le province e i comuni ed anche gli enti di diritto pubblico regionali nonché gli enti strumentali della Regione stessa e le IPAB;

b) gli enti locali, gli istituti, le fondazioni, le associazioni culturali, ricreative e assistenziali, del volontariato e religiose, nonché dei partiti, di associazioni e di movimenti politici, che perseguono fini di rilevante interesse a livello regionale, provinciale e comunale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 maggio 1999

FALCONIO

99R0721

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1999, n. 27.

Attuazione del decreto del Ministero dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, contenente il regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 20 del 25 maggio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute del decreto del Ministero dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, contenente «Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana» trovano applicazione nella Regione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e, conseguentemente, sono abrogate tutte le disposizioni regionali in contrasto contenute nelle leggi regionali 4 giugno 1991, n. 20 e 2 agosto 1997, n. 77.

Art. 2.

La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare la disciplina di cui al comma 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 381/1998 e ad adottare le prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 5 del medesimo decreto.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 maggio 1999

FALCONIO

99R0722

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1999, n. 28.

Modifica delle leggi regionali 15 giugno 1988, n. 48 e 16 settembre 1998, n. 85 concernenti le norme per l'attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 22 del 4 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Servizi di diabetologia

L'art. 3 della legge regionale n. 85/1998 è sostituito dal seguente:

«Fatte salve le strutture per lo studio, prevenzione e cura del diabete mellito già legittimamente istituite nella Regione alla data del 10 ottobre 1998, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, della legge regionale n. 48/1988, che vanno comunque integrate secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge, nei presidi ospedalieri sono istituiti i servizi di diabetologia nell'ambito del dipartimento di area medica come strutture autonome.

Nei presidi ospedalieri in cui il servizio di diabetologia è istituito ed è operante esso resta confermato.

Le cliniche pediatriche dell'Università di Chieti e di L'Aquila convenzionate rispettivamente con le aziende U.S.L. di Chieti e di L'Aquila svolgono il servizio per lo studio, la prevenzione e il trattamento del diabete infantile (Servizio regionale di diabetologia pediatrica).

I servizi, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, assicurano l'attività diabetologica attraverso le seguenti funzioni:

accesso alla visita diabetologica per almeno cinque mattine ed un pomeriggio alla settimana;

agevole operatività per gli esami fondamentali, in particolare di dosaggio della emoglobina glicosilata e specialistici;

accesso all'assistenza oftalmologica, cardiologica, neurologica, nefrologica, ostetrico-ginecologica e psicologica;

espletamento di programmi di educazione collettiva ai pazienti e loro familiari;

compilazione di diete personalizzate;

prestazioni erogate in regime ambulatoriale o in day hospital o in regime di ricovero;

consulenze diabetologiche ai pazienti ricoverati;

collegamento con i distretti sanitari di base e con altre strutture per accertamenti e terapie più complesse, compresa l'assistenza domiciliare integrata;

consulenze podologiche eventualmente in convenzione».

Art. 2.

Servizio ospedaliero di diabetologia

L'art. 4 della legge regionale n. 85/1998 è sostituito dal seguente:

«La dotazione organica dei servizi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 85, ove non già diversamente strutturati alla data in vigore della presente legge, è costituita da almeno:

- a) tre posti di dirigente di primo livello di cui uno responsabile per ogni struttura autonoma;
- b) due posti di infermiere professionale;
- c) un posto di dietista;
- d) un posto di assistente sociale».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 maggio 1999

FALCONIO

99R0723

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1999, n. 29.

Bandiera della Regione Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 22 del 4 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Bandiera

1. La bandiera della Regione Abruzzo è costituita da un drappo di forma rettangolare con al centro lo stemma della Regione, nei colori e nella forma individuati dalla legge regionale 22 luglio 1986, n. 26, posto sul fondo di colore bordeaux brillante contornato da una bordatura in colore oro; lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera medesima.

2. La bandiera è alta due terzi della sua lunghezza.

3. All'innesto del puntale sull'asta della bandiera è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale.

Art. 2

Luoghi di esposizione

1. L'esposizione della bandiera della Regione Abruzzo, insieme a quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea, all'esterno degli edifici pubblici nella Regione, ha luogo nei casi previsti dalla legge e previa espressa disposizione o autorizzazione del presidente del consiglio regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.

2. La bandiera viene altresì esposta:

a) all'esterno della sede della giunta regionale allorché la giunta regionale è riunita;

b) all'esterno della sede del consiglio regionale in occasione delle riunioni consiliari;

c) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali in occasione delle riunioni degli stessi;

d) all'esterno degli edifici scolastici, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico ed accademico.

Art. 3.

Modalità

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo salvo quanto disposto dall'art. 2, lettere a), b) e c), dalle ore 8 al tramonto.

2. In casi e per luoghi particolari, il Presidente del consiglio regionale può disporre ed autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

Art. 4.

Casi particolari

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta. Possono adottarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. Dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 5.

Divieto

1. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.

Art. 6.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla normativa statale in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 maggio 1999

FALCONIO

99R0724

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1999, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 141/1997: Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 22 del 4 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione all'art. 13

1. All'art. 13, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 141/1997, sono aggiunti i seguenti periodi: «per la gestione degli arenili di cui al precedente punto a), i comuni possono stipulare apposite convenzioni con i titolari delle concessioni balneari, singoli o associati tra loro, o con imprese individuali, società o cooperative di cui alle leggi regionali numeri 143/1995, 96/1997 e 55/1998 secondo criteri di economicità e convenienza. Il gestore dietro compenso commisurato alla superficie dell'arenile oggetto della concessione e al suo fronte mare, si impegna a fornire almeno i seguenti servizi:

a) assistenza a terra per il posizionamento razionale dei ombrelloni;

b) salvamento a mare;

c) pulizia dell'arenile;

d) installazione di WC prefabbricati».

2. All'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 141/1997, le parole «e dell'art. 6, della legge regionale n. 18/1983, successivamente modificata e integrata, dalla legge regionale n. 70/1995», sono soppresse.

Art. 2.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 maggio 1999

FALCONIO

99R0725

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 31.

Rifinanziamento della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 139: Istituzione del centro regionale per la diagnosi ed il trattamento delle malattie neuromuscolari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 18 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la presente legge è disposto, a valere per il triennio 1999, 2000 e 2001, il rifinanziamento della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 139 relativo a «Istituzione del centro regionale per la diagnosi ed il trattamento delle malattie neuromuscolari» per l'importo annuo pari a L. 200.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1999 in L. 200.000.000, trova capienza nel cap. 81501 denominato «Quote del Fondo sanitario nazionale destinate alle ASL per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione».

Per gli esercizi finanziari 2000 e 2001 l'onere di L. 200.000.000 per ciascun anno trova capienza nello stesso capitolo.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 1° giugno 1999

FALCONIO

99R0726

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 32.

Contributo all'istituto di studi e ricerche «Casa di Dante in Abruzzo» di Torre dei Passeri per l'anno 1999.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 18 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo concede per il 1999, un contributo di L. 100.000.000 all'istituto di studi e ricerche «Casa di Dante» con sede in Torre dei Passeri (Pescara), per far fronte alle esigenze finanziarie richieste per le strutture e l'attività programmata per la diffusione delle opere e del pensiero di Dante attraverso l'apporto di maggiori dantisti nazionali ed internazionali.

L'istituto di cui al comma precedente si impegna a far visitare gratuitamente la «Casa di Dante» alle scolaresche della Regione Abruzzo che ne facciano richiesta.

Art. 2.

La giunta regionale, su proposta del servizio promozione culturale, provvede a deliberare la concessione e l'erogazione del contributo su richiesta dell'istituto.

La mancata presentazione delle relazioni nei modi prescritti dalla legge regionale n. 2/1986, come pure la irregolare destinazione delle somme comportano la revoca, da parte della giunta regionale del contributo concesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1999 in L. 100.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione dell'esercizio corrente:

cap. 32430 denominato: «Spese per la realizzazione di corsi per operatori di polizia locale»:

in diminuzione L. 100.000.000

cap. 62425 di nuova istituzione ed iscrizione nel sett. 6, tit. 2, cat. IV denominato: «Contributo all'istituto di studi e ricerche «Casa di Dante in Abruzzo» di Torre dei Passeri per l'anno 1999»:

in aumento L. 100.000.000

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 1° giugno 1999

FALCONIO

99R0727

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 33.

Norme per la ristrutturazione complessiva dei mutui contratti dalla Regione Abruzzo, dagli enti, aziende ed istituzioni con ammortamento totale o parziale carico della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 18 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione Abruzzo concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da perseguire ai sensi dell'art. 28 della legge n. 448/1998 (patto di stabilità interno), anche attraverso la ristrutturazione complessiva dei prestiti, precedentemente contratti, allo scopo di conseguire consistenti economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti.

Art. 2.

Rinegoziazione

1. Per la finalità di cui al precedente articolo, la giunta regionale è autorizzata a rinegoziare i mutui già contratti anche attraverso un eventuale allungamento dei rispettivi periodi di ammortamento.

Art. 3.

Estinzione anticipata

1. In alternativa, totale o parziale, alla rinegoziazione dei mutui, la giunta regionale può procedere all'estinzione anticipata dei relativi residui debiti, sempreché ne derivino, complessivamente, più consistenti economie rispetto a quelli ritraibili dalla mera rinegoziazione.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui alle attuali, più favorevoli condizioni di mercato.

3. In luogo dell'assunzione di nuovi mutui, se più conveniente, la giunta regionale può provvedere mediante emissione di prestiti obbligazionari.

Art. 4.

Unitarietà del nuovo finanziamento

1. Nel caso di estinzione anticipata la giunta regionale è altresì, autorizzata — attraverso l'espletamento di adeguate procedure ad evidenza pubblica — a provvedere ad un'unica operazione di prestito, nelle forme indicate nel precedente art. 3, per un importo massimo che includa, oltre al residuo debito dei mutui da estinguere, anche l'ammontare dei mutui iscritti nei capitoli dello stato di previsione dell'entrata nn. 51000 e 51001 relativi rispettivamente a mutui a lungo termine (art. 10, legge 16 maggio 1970, n. 281 e art. 44 L.R.C.) e a mutui destinati a progetti speciali per l'occupazione.

Art. 5.

Emissione di prestito obbligazionario

1. Nel caso di emissione del prestito obbligazionario la giunta regionale è autorizzata all'espletamento di tutte le procedure necessarie comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più «rating», in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

Art. 6.

Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui di enti, aziende e altri soggetti con oneri di ammortamento a carico totale o parziale della Regione.

1. Per le finalità indicate nell'art. 1 della presente legge gli enti e aziende regionali nonché le istituzioni, pubbliche e private, che abbiano in essere esposizioni debitorie verso il sistema bancario in virtù di mutui già contratti con oneri di ammortamento a carico totale o parziale, diretto ed indiretto, della Regione sono tenuti alla loro rinegoziazione e/o estinzione anticipata, in maniera da garantire la riduzione degli oneri medesimi a carico del bilancio regionale.

2. Ove sussista la convenienza all'estinzione anticipata la giunta regionale autorizza i soggetti di cui al comma precedente a contrarre nuovi mutui o ad emettere, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, prestiti obbligazionari alle stesse condizioni che saranno applicate nell'operazione di ristrutturazione dei mutui della Regione.

3. La presente disposizione non si applica per i mutui già contratti e da rinegoziare con la Cassa DD.PP.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. In conseguenza dei movimenti finanziari connessi all'operazione di cui al precedente art. 3, nel bilancio 1999 vengono istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni:

stato di previsione dell'entrata: tit. V, ctg. 1, cap. 51002: provento dei mutui stipulati per l'estinzione anticipata dei mutui precedentemente contratti;

stato di previsione della spesa: tit. III, sez. 12, ctg. 1, cap. 313131: quota capitale per l'estinzione anticipata dei mutui precedentemente contratti.

2. Agli eventuali oneri accessori (penalità e commissioni bancarie) derivanti dall'estinzione dei mutui si farà fronte con le disponibilità dei capitoli numeri 311730, 311731, 311732, 311733 e 311734 dello stato di previsione della spesa prevedendo nel capitolo n. 23525 dell'entrata il rimborso degli oneri stessi in ragione proporzionale alla quota di ammortamento a carico dello Stato.

3. Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, provvederà con proprio decreto all'iscrizione degli stanziamenti nei capitoli istituiti ai sensi del precedente primo comma.

Art. 8.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 1° giugno 1999

FALCONIO

99R0728

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 79, recante interventi a favore degli emigrati e immigrati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 18 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'art. 20 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 79, sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

2. Nel comma 2, dopo le parole «provvidenze sopra descritte», sono soppresse le parole «gli emigrati ancora residenti all'estero»; prima della parola «rientrati», è aggiunta la parola «abruzzesi»; dopo le parole «immigrati stranieri extracomunitari», è aggiunta la parola «regolarizzati»; dopo le parole «quivi risiedono», sono aggiunte le parole «da almeno cinque anni».

3. Nel comma 3, le parole successive ad «usufrutto» sono sostituite con le parole «o di altro diritto reale su immobili ad uso abitativo ubicati nella Regione, e coloro che abbiano ottenuto l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'esclusione dai benefici opera anche nel caso in cui altri componenti il nucleo familiare convivente con l'emigrato o l'immigrato siano titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo ubicati nella Regione, ovvero abbiano conseguito l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica».

Art. 2.

1. Le domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, da emigrati abruzzesi ancora residenti all'estero, ai sensi delle disposizioni normative abrogate dall'art. 1, comma 2, sono soddisfatte nei limiti delle risorse che annualmente residuo dal riconoscimento dei benefici di cui all'art. 20, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 79/1995, così come modificato dall'art. 1 della presente legge, nonché dall'attribuzione delle provvidenze di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), della legge regionale 20 novembre 1980, n. 81 ed all'art. 20 della legge regionale 13 dicembre 1990, n. 10.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente assegnati sul capitolo 21625, denominato «Interventi per i cittadini abruzzesi emigrati e per i cittadini extracomunitari immigrati - legge regionale 13 febbraio 1990, n. 10 e legge regionale 28 aprile 1995, n. 79», o su capitolo corrispondente, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 1° giugno 1999

FALCONIO

99R0729

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 4 novembre 1998, n. 121 relativa a «Sostegno finanziario in favore di particolari categorie acquirenti la prima casa».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 18 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il titolo della legge è così sostituito: «Sostegno finanziario in favore di particolari categorie acquirenti la prima casa».

Art. 2.

All'art. 1 della legge regionale n. 121 del 4 novembre 1998 è aggiunto il seguente comma: «L'intervento è attuato anche in favore di acquirenti di alloggi non ricadenti in aree PEEP in possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo art. 4».

Art. 3.

Al comma «A» dell'art. 3 della legge regionale n. 121 del 4 novembre 1998 è aggiunto: «, nonché per quelli situati in qualsiasi area purché riguardanti l'acquisto della prima casa».

Art. 4.

Al comma «B» dell'art. 3 della legge regionale n. 121 del 4 novembre 1998 è aggiunto: «tale condizione non riguarda gli acquirenti al di fuori delle aree PEEP».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 1° giugno 1999

FALCONIO

99R0730

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 36.

Norme per la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e degli archivi di interesse storico del privati.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 24 del 18 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito della propria programmazione e delle attribuzioni di cui al titolo IV - capo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di favorire la ricerca mediante la messa a disposizione del pubblico delle fonti documentarie riguardanti la storia regionale, anche di propria produzione, promuove e sostiene, in concorso con gli enti locali, le iniziative di costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e degli archivi d'interesse storico dei privati, in attuazione dei principi enunciati agli articoli 4 e 9 del proprio Statuto e in adesione alle finalità indicate nella «Carta della qualità nei servizi archivistici».

2. La Regione favorisce, inoltre, la creazione di consorzi tra enti locali per la gestione permanente di sistemi archivistici comuni con riferimento alle concrete realtà storiche e archivistiche proprie di ogni area territoriale, secondo il disposto dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 2.

Natura degli interventi

1. Gli interventi di cui all'art. 1 consistono nella concessione di contributi finanziari per le seguenti attività:

- recupero, riordinamento e inventariazione degli archivi, anche mediante l'uso di tecnologie informatiche;
- interventi di conservazione, restauro, riproduzione e valorizzazione del patrimonio archivistico;

c) acquisizione di beni e attrezzature finalizzate ad assicurare un'ampia fruibilità pubblica del patrimonio archivistico.

Art. 3.

Beneficiari degli interventi

1. Possono beneficiare di contributi finanziari per i motivi di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 2 gli enti locali, anche associati in consorzi, e i privati proprietari, possessori o detentori di archivi, che presentino progetti rispondenti alle seguenti condizioni:

- affidamento degli interventi a personale professionale qualificato, secondo i titoli indicati nell'art. 7;
- individuazione e destinazione di locali esclusivamente adibiti ad archivio;
- allestimento di appositi spazi da destinare alla pubblica consultazione e ad ogni altro servizio all'utenza;
- per gli archivi degli enti locali: istituzione con apposito atto deliberativo, della sezione separata d'archivio per i documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni, secondo il dettato dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- per gli archivi privati: dichiarazione di notevole interesse storico rilasciata dalla Amministrazione archivistica ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e dichiarazione del soggetto privato beneficiario con la quale si consente la consultazione pubblica degli archivi, a titolo gratuito.

Art. 4.

Requisiti dei progetti

1. L'ammissione ai contributi avviene dietro presentazione di regolare progetto di lavoro, redatto secondo i criteri avanti descritti.

2. La domanda dei soggetti di cui all'art. 3 deve essere presentata al Settore enti locali della giunta regionale corredata da un progetto di intervento comprendente:

- descrizione dell'archivio o del segmento di archivio su cui si intende intervenire, con particolare riferimento alle condizioni dei locali di deposito, alla consistenza ed agli strumenti di corredo eventualmente presenti;
- indicazione degli obiettivi che si intendono perseguire sia sul piano dell'ordinamento sia su quello della produzione di strumenti di ricerca;
- indicazione analitica delle risorse che si rendono necessarie e della loro destinazione;
- stima dei tempi di intervento in relazione alle fasi di realizzazione;
- indicazioni della quota di spesa che è sostenuta direttamente e di quella che si intende coprire con il contributo regionale, con interventi di eventuali sponsor o con altre risorse.

Art. 5.

Esame e approvazione dei progetti

1. Per l'esame dei progetti è istituito il comitato di valutazione, così composto: componente la giunta preposta al settore enti locali con funzioni di presidente; sovrintendente archivistico regionale o suo delegato; un esperto in materia nominato dalla giunta Regionale; un rappresentante dell'ANCI; un rappresentante dell'UPA; un rappresentante dell'UNCCEM; un rappresentante dell'ANAI.

2. Ai membri del comitato spetta la corresponsione dei compensi di cui alla legge regionale n. 15/1988 e successive modificazioni.

Art. 6.

Concessione dei contributi

1. La giunta regionale, dopo il termine fissato per la presentazione delle domande, provvede alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge con proprio atto deliberativo, previo parere del comitato di valutazione. L'entità dei contributi concessi non potrà essere superiore al 70% della spesa prevista per il progetto presentato.

La giunta regionale, all'atto dell'approvazione del progetto, autorizza la liquidazione del 50 per cento del contributo concesso. Il saldo è liquidato con ordinanza del dirigente del servizio competente, sentito il parere del comitato di valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Tutti i contributi sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati diversamente.

3. Il contributo può essere revocato quando non sia rispettata la destinazione di cui al comma 2, ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari non forniscano il rendiconto o la documentazione richiesta.

Art. 7.

Elenco regionale degli operatori archivistici

1. È istituito presso il settore enti locali l'elenco regionale degli operatori archivistici cui possono essere iscritti tutti coloro che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea con esame sostenuto in archivistica o paleografia e diplomatica oppure diploma conseguito nelle scuole di archivistica paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di stato o nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le università degli studi;

b) attestato di qualifica professionale conseguito al termine di corsi di archivistica, paleografia e diplomatica organizzati dalla Regione Abruzzo, unitamente al diploma di scuola media superiore;

c) almeno tre anni di attività di riordino e inventariazione, anche non continuativa e comunque svolta presso gli archivi di enti pubblici o di privati riconosciuti di notevole interesse o un anno di volontariato purché convalidati dall'amministrazione archivistica.

2. Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno e l'elenco degli operatori archivistici deve essere aggiornato entro il 31 dicembre dell'anno medesimo.

3. In sede di prima applicazione le domande di iscrizione devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La Regione promuove la formazione professionale degli operatori degli archivi con specifici programmi e ne cura il costante aggiornamento, in collaborazione con l'amministrazione archivistica presente nel territorio.

Art. 8.

Norma transitoria

I soggetti di cui all'art. 3, per il primo anno, devono presentare istanza entro il 31 marzo 1999.

2. In via prioritaria beneficeranno del contributo gli enti che avevano avviato il riordino e la inventariazione dell'archivio storico con i benefici delle leggi regionali n. 63/1986 e n. 64/1990 e successive modificazioni e integrazioni e che per oggettiva mancanza di fondi non avevano potuto completare l'intervento.

Il progetto in questi casi dovrà prevedere anche:

a) la dichiarazione circa la effettiva possibilità di ultimare i lavori, previa relazione sullo stato di avanzamento vistata dall'amministrazione archivistica;

b) la dichiarazione circa la persistenza dei requisiti in origine posseduti dal soggetto affidatario.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati per l'anno 1999, in L. 200.000.000.

2. Alla relativa copertura finanziaria si provvede introducendo le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso in termini di competenza e cassa:

quanto a L. 80.000.000 mediante riduzione di quota parte dello stanziamento iscritto al capitolo 32320 denominato «contributi in conto capitale ai comuni associati per la gestione del servizio di Polizia»;

quanto a L.120.000.000 mediante riduzione di quota parte dello stanziamento iscritto al capitolo 32430 denominato «spese per la realizzazione di corsi per operatori di Polizia locale».

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso è istituito ed iscritto nel sett. 1, tit. 2, categ. 3, il cap. 12301 denominato «Interventi a favorire la tutela e la valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e dei privati» con uno stanziamento per competenza e cassa di L. 200.000.000.

4. Per gli esercizi 2000-2001 gli oneri sono quantificati in L. 500.000.000 per ciascun esercizio e i relativi stanziamenti iscritti con le rispettive leggi di bilancio nei pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81.

5. Gli oneri di cui al comma che precede, trovano la necessaria copertura finanziaria con le disponibilità esistenti nel settore 1, titolo 2, del bilancio pluriennale allegato al bilancio per l'esercizio in corso.

Art. 10.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 1° giugno 1999

FALCONIO

99R0731

LEGGI REGIONALI 2 luglio 1999, n. 37.

Piano sanitario regionale - Triennio 1999-2001.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 29 del 27 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È approvato il piano sanitario regionale per il triennio 1999-2001 di cui all'allegato A.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 luglio 1999

FALCONIO

(*Omissis*).

99R0732

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1999, n. 38.

Interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, lettera h), della legge regionale 9 maggio 1990, n. 64 (Occupazione giovanile).

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 30 luglio 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica

1. L'art. 3, comma 1, lettera h) della legge regionale 9 maggio 1990, n. 64 «norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo dell'occupazione giovanile» è autenticamente interpretato nel senso che per assistenza «a domicilio» agli anziani, deve intendersi quella loro prestata presso le rispettive, effettive stabili dimore, ivi comprese le Case di Riposo in cui siano stati eventualmente ospitati.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 3.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 6 luglio 1999

FALCONIO

99R0733

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1999, n. 39.

Modifica alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 70 concernente: «Disciplina del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal comparto sanità».

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 30 luglio 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1

1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 70 è così modificato: «Il comando ha la durata massima di un anno e può essere prorogato per motivate ed inderogabili esigenze di servizio fino a tre anni».

Art. 2.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 6 luglio 1999

FALCONIO

99R0734

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1999, n. 40.

Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione, quale socio fondatore, della fondazione «Brigata Maiella».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 30 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, nella fedeltà operante alla Carta costituzionale, riconosce ed afferma in attuazione dei principi espressi nello Statuto, il preminente interesse della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico della resistenza antifascista, ed a tal fine è autorizzata a partecipare, secondo le modalità delle norme vigenti, quale socio fondatore, alla istituzione della «Fondazione Brigata Maiella», che sarà costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal Codice civile.

Art. 2.

La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione prevedano:

a) che nello scopo sia espressa chiaramente la finalità, senza fine di lucro, di approfondire l'apporto peculiare delle genti dell'Abruzzo al riscatto della Regione e dell'intero paese ed a rimeditarlo con senso vivo del presente e nella prospettiva dell'ulteriore progresso civile dell'Italia e di promuovere la diffusione tra le nuove generazioni degli ideali che animarono la lotta per la libertà e la democrazia;

b) la possibilità che alla Fondazione partecipino, in qualità di soci altri soggetti pubblici e privati;

c) l'obbligo della Fondazione a conseguire il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 3.

Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui all'art. 1.

I diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione Abruzzo sono esercitati dal Presidente del consiglio regionale.

Lo Statuto della Fondazione dovrà prevedere la partecipazione della Regione agli organi della Fondazione.

Art. 4.

La Regione Abruzzo partecipa alla costituzione del patrimonio della Fondazione Brigata Maiella con un contributo annuale di L. 65.000.000.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1999 in L. 65.000.000, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte del capitolo 323000, partita n. 5 dell'elenco 3 - Fondi Globali - del Bilancio di previsione per l'esercizio 1999.

La partita n. 5 dell'elenco 3 è corrispondentemente ridotta.

Nello stato di previsione della spesa le necessarie variazioni sono apportate mediante decreto del Presidente della giunta regionale ai sensi e per gli effetti, dell'art. 37 della legge regionale n. 81/1977.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 6 luglio 1999.

FALCONIO

99R0735

REGIONE MOLISE**LEGGE REGIONALE 26 luglio 1999, n. 23.**

Variazione al bilancio 1999 di fondi della spesa di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del 31 luglio 1999)

(Omissis).

99R0757

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999, n. 24.

Modifiche ed integrazioni all'art. 3, comma quarto, della legge regionale 11 maggio 1990, n. 22, concernente: «Interventi per l'edilizia abitativa».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 15 del 16 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 3, comma quarto, della legge regionale 11 maggio 1990, n. 22, dopo le parole: «... limitatamente alla prima applicazione della presente legge», sono aggiunte le parole: «L'alloggio per il quale, al momento della presentazione dell'istanza, è stato esibito il preliminare di compravendita, può essere acquistato anche successivamente alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande e, comunque, non oltre il 30 dicembre 1997».

Art. 2.

1. L'art. 1 della presente legge trova applicazione anche per le istanze presentate a seguito dell'avviso pubblico approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 4006 del 10 settembre 1990.

2. Le istanze di tutti coloro che risulteranno aver acquistato l'immobile in data successiva al termine previsto per la presentazione delle domande, fissato dall'avviso pubblico richiamato al comma precedente, verranno collocate, ricorrendone tutti gli altri presupposti, in apposita specifica graduatoria aggiuntiva delle domande ammissibili e i benefici della legge regionale dell'11 maggio 1990, n. 22, verranno concessi solo dopo aver esaurito tutte le altre graduatorie.

Art. 3.

1. Per le istanze di tutte le categorie d'intervento previsto dalla legge regionale 11 maggio 1990, n. 22, la presentazione/integrazione o rettifica della documentazione finale per l'erogazione del contributo deve avvenire perentoriamente entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della struttura regionale competente, da effettuarsi dopo l'approvazione della presente legge regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 3 agosto 1999

VENEZIALE

99R0758

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° febbraio 1983, n. 6, concernente: «Salvaguardia delle specie animali di notevole interesse scientifico e contributi per i danni causati dai medesimi».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 15 del 16 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 1° febbraio 1983, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. La Regione provvede al risarcimento dei danni arrecati alle colture agrarie ed al patrimonio zootecnico delle aziende agricole della Regione dal cinghiale, dai cani randagi inselvatichiti e dalle seguenti specie di animali in via di estinzione, di eccezionale interesse scientifico anche a livello internazionale:

orso bruno marsicano (*ursus arctos marsicanus*);

lupo appenninico (*canis lupus italicus*);

aquila reale (*aquila chrysaetos*).

2. È ammesso in considerazione del ridotto numero dei capi degli allevamenti stanziali, il pascolo vagante, cioè senza custodia idonea, a qualsiasi altitudine in deroga ai termini previsti dall'art. 66 delle prescrizioni di massima e di Polizia forestale delle province di Campobasso e Isernia.

3. Il pascolo vagante può essere esercitato esclusivamente su superfici pascolive di proprietà privata e/o di uso civico, limitrofe ai ricoveri del bestiame».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 10 febbraio 1983, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. I danni causati al patrimonio zootecnico, alle colture ed ai soprassuoli boschivi sono risarciti e liquidati nella misura del 100% del valore di mercato del capo di bestiame al momento del danno oppure del valore di aspettativa per i soggetti non ancora in condizione mercantile secondo le procedure fissate dal successivo art. 5».

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 3 agosto 1999

VENEZIALE

99R0759

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999, n. 26.

Interventi di sostegno agli operatori della pesca.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 15 del 16 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO ED HA ANNOTATO QUANTO SEGUE:

«Con l'occasione il Governo ha osservato che il capitolo n. 39756, sul quale la Regione fa gravare gli oneri, non presenta sufficiente disponibilità; pertanto si rende necessario provvedere, prima di dare piena attuazione, alla opportuna variazione del bilancio».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel sostenere i pescatori e le imprese di pesca soggette a danni provenienti da eventi straordinari verificabili in mare o da mareggiate, calamità naturali o avverse condizioni ambientali, concede contributi per il pagamento del premio per stipula di polizze assicurative.

2. Per le finalità del comma 1 del presente articolo, la Regione concede contributi in conto capitale annui, per la durata di tre anni.

Art. 2.

Contributi

1. Il contributo, per la finalità dell'art. 1, comma 1, è concesso nella misura massima del 50% del premio annuo pagato per:

a) polizza infortuni, conseguenti agli eventi di cui al comma 1 dell'art. 1, stipulata dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), con massimali di L. 150.000.000 in caso di morte e L. 200.000.000 per l'invalidità permanente;

b) polizza contro il rischio di incendio, distruzione o affondamento a seguito di eventi di cui al comma 1 dell'art. 1, stipulata dai soggetti di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 3, con un massimale di L. 1.000.000.000 per perdita del natante. La polizza può prevedere anche il risarcimento parziale di danni purché questi attengano alle parti strutturali fisse del natante indispensabili per la navigazione. Sono esclusi i danni alle attrezzature mobili, alle apparecchiature elettroniche ed a quantaltro pur necessario alla pesca, ma non indispensabile alla navigazione;

c) polizza contro il rischio di incendio, distruzione totale o parziale degli impianti di acquacoltura, molluschicoltura, o itticultura in genere, a seguito di eventi di cui al comma 1 dell'art. 1, stipulata dai soggetti di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 3, con un massimale di L. 2.000.000.000 per distruzione totale dell'impianto. Sono esclusi i danni alle strutture, ai mezzi ed alle attrezzature mobili e fisse non indispensabili all'allevamento;

d) polizza contro il rischio di distruzione totale o parziale dei prodotti ittici, allevati in impianti di cui al precedente punto c), a seguito di eventi di cui al comma 1 dell'art. 1 o a seguito di malattie endemiche.

2. Le disponibilità di bilancio saranno ripartite in parti uguali tra le finalità di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente comma 1. Gli eventuali esuberanti finanziari relativi a ciascun comma del punto precedente possono essere impegnati per la copertura delle maggiori necessità di cui agli altri punti.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Il contributo per le finalità del comma 1 dell'art. 1, è concesso a:

a) pescatori singoli o imprenditori di pesca, in attività di esercizio, coperti da polizza infortuni, conseguenti ad eventi di cui al comma 1 dell'art. 1, per le sole ore di lavoro comprese le operazioni di imbarco e sbarco e imbarcati su natanti in armamento iscritti presso l'ufficio marittimo di Termoli;

b) imprese di pesca, cooperative o società di armamento, proprietarie di natanti iscritti presso l'ufficio marittimo di Termoli, e coperte da polizze assicurative per danni ai natanti causati da eventi di cui all'art. 1, comma 1;

c) imprese di pesca, cooperative o società di armamento, proprietarie di impianti di acquacoltura, molluschicoltura o itticultura in genere, iscritte presso l'ufficio marittimo di Termoli o nei registri prefettizi, del tribunale e della CC.II.AA. e coperte da polizze assicurative di cui ai punti c) e d) del comma 1 del precedente art. 2;

2. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, la qualità di pescatore o imprenditore di pesca, in attività di esercizio, è provata da apposita certificazione da cui risulti l'iscrizione nei registri previsti dagli articoli 9 e 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, nonché da dichiarazione rilasciata dall'Autorità marittima di Termoli e per le cooperative o società dall'iscrizione nel registro prefettizio, del tribunale e della CC.II.AA.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande, redatte e sottoscritte dai soggetti di cui al punto 1 dell'art. 3, volte ad ottenere i benefici di cui al punto 1 dell'art. 2, devono essere:

indirizzate a: Regione Molise - Assessorato all'agricoltura - pesca produttiva - Campobasso;

presentate entro: il 30 settembre di ogni anno, a mezzo raccomandata a.r.;

corredate da: polizza assicurativa corrispondente al soggetto che pone la domanda ed al relativo contributo;

certificazione, rilasciata dalle competenti autorità, attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2, del precedente art. 3 e relativo sia al soggetto che pone la domanda che al bene assicurato.

2. Per la scadenza di presentazione delle domande farà fede il timbro postale di spedizione della raccomandata.

Art. 5.

Procedure

1. È incaricato dell'istruttoria delle domande il Nucleo pesca costituito presso l'ufficio agricolo di zona di Termoli.

2. Il contributo sarà quantificato, per gli aventi diritto, secondo le disponibilità di bilancio e nelle misure stabilite all'art. 2.

3. L'assessorato competente, provvede alla liquidazione ed erogazione del contributo.

Art. 6.

Adempimenti

1. La presente legge viene notificata alla commissione europea in applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma.

2. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise successivamente alla comunicazione di avvenuta approvazione dai competenti uffici comunitari.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Per l'esercizio finanziario 1999, l'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 250.000.000, farà carico sul capitolo di bilancio n. 39756 che presenta una dotazione di competenza e di cassa di pari importo.

2. Per gli esercizi successivi alla quantificazione della spesa derivante dalla presente legge si provvederà con lo stesso provvedimento legislativo di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 8.

Norma transitoria

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge saranno istruiti e finanziati secondo le modalità previste dalla legge regionale 11 maggio 1990, n. 23.

2. La legge regionale 11 maggio 1990, n. 23 resterà in vigore fino alla liquidazione ed al pagamento dei contributi dovuti per le istanze ad essa relative e presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 3 agosto 1999

VENEZIALE

99R0760

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999, n. 27.**Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 15 del 16 agosto 1999)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI****Art. 1.***Finalità ed obiettivi*

1. La Regione Molise, nell'ambito del processo di decentramento di funzioni a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e in attuazione delle finalità di cui all'art. 4 dello statuto, al fine di realizzare un sistema integrato delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale e delle politiche educativo-scolastiche nonché degli strumenti di gestione dei servizi dell'impiego, promuove e coordina iniziative con gli obiettivi di:

a) favorire e sostenere la crescita equilibrata sul territorio del sistema socio-economico regionale, favorendo l'inserimento lavorativo ed incentivando un ordinato sviluppo delle attività produttive anche attraverso la semplificazione delle procedure e delle prassi amministrative e la realizzazione di progetti sperimentali e innovativi;

b) favorire i processi di qualificazione professionale dei cittadini e di miglioramento della qualità del lavoro;

c) favorire una tempestiva ed efficace attuazione delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione e dell'educazione.

2. Sono definite politiche attive del lavoro, della formazione professionale e dell'educazione le iniziative d'ordine normativo e di governo finalizzate allo sviluppo dell'economia regionale tramite interventi concertati con le parti sociali per l'innalzamento dei livelli occupazionali.

3. La Regione Molise imposta le politiche attive di cui al comma 2, considerando l'occupazione come un risultato legato alla crescita ed allo sviluppo del territorio ed al miglioramento della qualità della vita dei propri cittadini.

4. La Regione Molise persegue gli obiettivi della presente legge avvalendosi della partecipazione degli enti locali, garantendo la concertazione con le parti sociali e favorendo la collaborazione con i soggetti privati.

Art. 2.*Azioni e strumenti*

1. La Regione Molise, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale ed in attuazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 469/1997, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, promuove:

a) iniziative rivolte ad incrementare l'occupazione, anche attraverso l'applicazione di forme, modalità e tipologie innovative ed originali intese, tra l'altro, a consentire l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;

b) un sistema integrato tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, che sostenga i cittadini nei percorsi di orientamento e di ricerca del lavoro lungo tutto l'arco della vita;

c) strumenti di integrazione tra i sistemi della formazione professionale e dell'istruzione, tali da consentire forme di certificazione delle competenze acquisite;

d) un sistema di informazione e di analisi del mercato del lavoro e di monitoraggio dei servizi per il lavoro, la formazione, l'istruzione e l'educazione;

e) sostegno alla creazione di attività imprenditoriali, anche in forma di società cooperative e nuove forme di lavoro autonomo;

f) progetti e strumenti per attuare un più razionale incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

g) strumenti per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;

h) progetti per l'attuazione di lavori socialmente utili, di pubblica utilità e di ogni altra forma di accompagnamento, nel quadro degli strumenti delle politiche attive del lavoro, individuati negli accordi nazionali e territoriali;

i) efficaci strumenti di raccordo con il sistema informativo lavoro previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 469/1997;

j) ogni altro intervento utile per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 1.

2. Quale supporto tecnico, ai fini dell'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 1 e 2 di quelli conferiti dal decreto legislativo n. 469/1997, è istituita l'Agenzia regionale Molise lavoro.

3. La Regione Molise promuove forme di programmazione negoziata con gli attori sociali e con le istituzioni locali coinvolte nei processi di sviluppo locale e territoriale.

TITOLO II**RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI****Art. 3.***Funzioni e compiti della Regione*

1. La Regione Molise svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo del sistema regionale per l'impiego. In particolare, promuove lo sviluppo dei servizi secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, assicura la qualità delle prestazioni e la loro omogenea diffusione nell'ambito del territorio regionale e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi. Alla Regione spettano, inoltre, il raccordo con gli organismi nazionali ed il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.

2. La Regione Molise, in particolare, svolge le funzioni di cui al comma 1, con riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 469/1997 e a tutte le altre funzioni di indirizzo di competenza della commissione regionale per l'impiego.

3. La Regione Molise, in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali, svolge quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 469/1997. La Regione Molise esprime, altresì, motivato parere sulle domande di autorizzazione e di rinnovo per l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro.

4. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il «Programma triennale delle politiche integrate del lavoro, formazione ed educazione», di cui all'art. 2, comma 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10. Il Programma definisce gli obiettivi, le priorità, le linee d'intervento, il quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie, i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e gli indirizzi per le attività dell'Agenzia regionale Molise lavoro, di cui all'art. 8.

5. L'approvazione del programma triennale avviene nei novanta giorni dalla comunicazione, da parte della giunta regionale, della relativa proposta. Trascorso inutilmente tale periodo, il programma si intende approvato.

6. La proposta della giunta regionale è formulata previo parere della commissione regionale tripartita e del comitato di coordinamento interistituzionale, di cui agli articoli 5 e 7. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di piano. Decorso inutilmente il termine, si prescinde dai pareri.

7. All'art. 2 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10, rubrica e comma 1, le parole: «piano triennale delle politiche attive del lavoro», sono sostituite con le seguenti: «programma triennale delle politiche integrate del lavoro, formazione ed educazione»; dello stesso art. 2 i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.

8. In coerenza con gli obiettivi e le linee d'intervento del piano triennale di cui al comma 4, la giunta regionale approva il «Piano annuale delle politiche integrate del lavoro, formazione, istruzione ed educazione». Il piano definisce le tipologie prioritarie degli interventi, i tempi di realizzazione, le norme di monitoraggio e verifica, gli indirizzi generali per la formazione del personale dei servizi per l'impiego, gli obiettivi delle attività dell'Agenzia regionale Molise lavoro con il relativo finanziamento, gli standards qualitativi e quantitativi per l'erogazione dei servizi nonché il riparto generale delle risorse finanziarie.

9. La giunta regionale adotta il piano annuale, di cui al comma 7, previo parere della commissione regionale tripartita e del comitato di coordinamento interistituzionale, di cui agli articoli 5 e 7. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di piano. Decorso inutilmente il termine, si prescinde dai pareri.

10. Il piano annuale è adottato dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, la quale si esprime sulla compatibilità delle previsioni di piano con le indicazioni contenute nel programma triennale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla comunicazione al consiglio regionale del progetto di piano, decorso tale termine, la giunta prescinde dal parere stesso.

11. La giunta regionale adotta il Rapporto annuale di valutazione sul sistema regionale dei servizi per l'impiego, sulla base dei rilievi, delle analisi e delle indicazioni dell'Agenzia regionale Molise lavoro, di cui all'art. 8 e ne informa il consiglio regionale.

12. La Regione esercita le funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle funzioni attribuite alle province e garantisce le funzioni di coordinamento tecnico-operativo del sistema regionale dei servizi per l'impiego.

13. Al fine di realizzare l'integrazione fra le politiche del lavoro, della formazione e dell'educazione, la Regione indice, almeno una volta l'anno, una conferenza regionale presieduta dal presidente della giunta regionale. Alla conferenza partecipano i soggetti sociali ed istituzionali attivi sul mercato del lavoro e nei settori dell'educazione e della formazione. La conferenza costituisce un momento di confronto ed esprime valutazioni, orientamenti e proposte.

14. Per gli stessi fini di cui al comma precedente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno approvate leggi regionali di riordino delle normative sugli interventi in materia di lavoro, formazione professionale, istruzione ed educazione.

Art. 4.

Funzioni e compiti delle province

1. Alle province sono attribuiti, nell'ambito del sistema regionale per l'impiego e nel rispetto degli indirizzi programmatici del programma triennale e del piano annuale della Regione:

a) funzioni e compiti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 469/1997;

b) le competenze proprie delle commissioni sopresse ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 469/1997, attraverso la costituzione delle commissioni provinciali tripartite, di cui all'art. 6.

2. Vengono altresì attribuite alle province la gestione e la erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti conferiti alla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 469/1997.

3. In particolare, le province realizzano la gestione e l'erogazione dei servizi, di cui al precedente comma e alla lettera a) del comma 1, tramite i centri per l'impiego di cui agli articoli 17 e 18.

4. Le province, inoltre, esercitano le funzioni di cui ai commi 1 e 2:

a) assicurandone l'integrazione con le funzioni esercitate in materia di orientamento e formazione professionale;

b) individuando i criteri per l'organizzazione generale dei servizi per l'impiego e le modalità d'integrazione con i progetti di sviluppo locale;

c) attivando convenzioni o altri strumenti di raccordo con enti locali, strutture pubbliche e private, anche tramite i centri per l'impiego di cui agli articoli 17 e 18;

d) realizzando un Rapporto annuale di valutazione del sistema provinciale dei servizi per l'impiego.

4. Le province fanno pervenire annualmente al presidente della giunta regionale una relazione sull'andamento delle attività.

TITOLO III

ORGANISMI DI INDIRIZZO E MODALITÀ DI CONCERTAZIONE

Art. 5.

Commissione regionale tripartita

1. È istituita la commissione regionale tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche attive del lavoro, della formazione professionale e dell'educazione di competenza regionale.

2. La commissione è composta:

a) dall'assessore regionale competente in materia o suo delegato, che la presiede;

b) da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

c) da sei componenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

d) dal consigliere di parità di cui alla legge n. 125/1991;

e) da quattro rappresentanti del comitato di coordinamento interistituzionale, di cui all'art. 7, designati dallo stesso e scelti rispettivamente due tra i rappresentanti dei comuni e due tra quelli delle province;

f) dal direttore della direzione regionale del lavoro del Ministero del lavoro.

3. Ai lavori della commissione sono presenti stabilmente, a titolo consultivo, il direttore dell'Agenzia regionale Molise lavoro, il direttore generale della Regione competente in materia di lavoro. Altresì, possono partecipare, in relazione ai temi trattati, i dirigenti regionali, provinciali, i direttori dei centri per l'impiego e il direttore regionale dell'INPS.

4. La commissione esercita le funzioni già di competenza della commissione regionale per l'impiego.

5. La commissione esprime i pareri di cui all'art. 3, commi 6 e 8, nonché sul piano di attività dell'Agenzia regionale Molise lavoro, di cui all'art. 8.

6. La commissione, al fine di acquisire elementi utili alle attività di cui ai commi 4 e 5, indice, almeno una volta l'anno, una conferenza regionale degli operatori dei centri per l'impiego, di cui agli articoli 17 e 18.

7. Il servizio di segreteria e di assistenza alla commissione è assicurato dalla direzione generale della Regione competente per materia.

8. La commissione è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base delle designazioni pervenute entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla regione. La commissione può essere costituita purché in presenza della maggioranza dei componenti previsti.

9. All'atto dell'insediamento della commissione regionale tripartita cessano le funzioni del comitato regionale per lo sviluppo dell'occupazione, di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 8 maggio 1995, n. 24.

10. La commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale. In via di prima applicazione, la commissione resterà in carica fino al termine della legislatura in corso.

11. Per la disciplina del proprio funzionamento, la commissione si dota di un regolamento interno.

12. Per l'esercizio dei propri compiti e delle proprie funzioni, la commissione costituisce, sulla base del proprio regolamento interno, apposite sottocommissioni.

Art. 6.

Commissione provinciale tripartita

1. Ogni provincia istituisce la commissione provinciale tripartita, con le modalità e con le competenze indicate nell'art. 4, comma 1, lettera c) e nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 469/1997.

Art. 7.

Comitato di coordinamento interistituzionale

1. Al fine di realizzare l'integrazione delle politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche della formazione e dell'educazione a scala regionale e locale, è istituito un comitato di coordinamento interistituzionale.

2. Il comitato di cui al comma 1 è composto:

- a) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede;
- b) da tre consiglieri regionali, di cui uno espresso dalla minoranza, eletti con voto limitato, ai sensi dell'art. 6 dello statuto della Regione;
- c) dai presidenti delle province, ovvero da un assessore o da un consigliere, rispettivamente, da questi designato;
- d) da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI regionale di cui almeno uno non capoluogo di provincia;
- e) da due rappresentanti delle comunità montane designati dall'UNCEM regionale nel rispetto della suddivisione provinciale.

3. Ai lavori del comitato partecipano, a titolo consultivo, il direttore della direzione regionale del lavoro del Ministero del lavoro, il direttore dell'Agenzia regionale Molise lavoro, i direttori generali della Regione competenti per materia, i provveditori agli studi, tre rappresentanti del mondo delle autonomie scolastiche, il presidente regionale CCIAA, il rettore dell'università del Molise. Inoltre partecipano senza diritto di voto ed in relazione ai temi trattati, i dirigenti regionali, provinciali, i direttori dei centri per l'impiego.

Il comitato può anche procedere ad audizioni di esperti ovvero rappresentanti delle parti sociali.

4. Il comitato esprime i pareri di cui all'art. 3, commi 6 e 8.

5. Il comitato valuta l'inserimento delle politiche del lavoro all'interno del quadro programmatico regionale, anche alla luce di eventuali intese istituzionali con le amministrazioni centrali. Inoltre, il comitato formula proposte, agli organi ed agli enti cui sono attribuite le funzioni della presente legge, per interventi volti al miglioramento organizzativo e gestionale del sistema regionale dei servizi per l'impiego.

6. Il comitato può proporre alla giunta regionale la modifica degli assetti territoriali dei centri per l'impiego, di cui agli articoli 17 e 18.

7. Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale. Il comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale. In via di prima applicazione il comitato resta in carica fino al termine della legislatura in corso.

8. Il funzionamento dei comitati è definito con proprio regolamento. Il servizio di segreteria e di assistenza è assicurato dalla competente direzione generale.

TITOLO IV

SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 8.

Agenzia regionale Molise lavoro

1. È istituita l'Agenzia regionale Molise lavoro, con sede in Campobasso, quale ente strumentale della Regione Molise, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e contabile.

2. Le funzioni e le attività dell'Agenzia regionale Molise lavoro sono esercitate in conformità alla programmazione ed agli indirizzi regionali.

3. L'Agenzia è sottoposta a vigilanza della Regione. A tal fine essa presenta alla giunta regionale una relazione annuale sull'andamento delle attività e sulla gestione delle risorse. La giunta regionale

può, in ogni momento, ordinare ispezioni per accertare la regolarità della gestione, ovvero richiedere al collegio dei revisori dei conti di riferire su specifici aspetti della gestione stessa.

Art. 9.

Compiti dell'Agenzia regionale Molise lavoro

1. L'Agenzia svolge funzioni di consulenza, di assistenza tecnica e di monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 469/1997 secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione.

In particolare esercita compiti di:

- a) supporto tecnico alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio, alla valutazione in materia di integrazione delle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'educazione;
- b) elaborazione e proposte di standards qualitativi e di criteri per l'accreditamento, la certificazione e per l'accertamento dei crediti formativi;
- c) monitoraggio dei servizi per l'impiego;
- d) monitoraggio, studio ed analisi delle politiche occupazionali nello spirito del titolo VI del trattato U.E.;
- e) collegamento con il «Sistema informativo lavoro» secondo la disciplina di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 469/1997 e gestione delle banche dati dei servizi per il lavoro, garantendo il collegamento con il sistema informativo nazionale e l'omogeneità degli standards informativi;
- f) qualificazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego, in particolare, attraverso interventi di supporto tecnico e metodologico, di assistenza tecnica alle diverse attività di formazione degli operatori di promozione delle attività e di documentazione;
- g) realizzazione di studi e ricerche, anche su commesse.

2. Al fine di disporre di analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, l'Agenzia assume le funzioni di «Osservatorio del mercato del lavoro» ed esercita i compiti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dell'art. 4 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10, anche sulla base delle informazioni e dei dati provenienti dal Sistema informativo lavoro ed assicurando l'articolazione delle relative attività a livello provinciale e subprovinciale.

3. Sono soppressi i commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10; al comma 2 dello stesso art. 4 sono soppressi le parole: «A tal fine, la Sezione osservatorio del mercato del lavoro».

4. Al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, l'Agenzia coordina le proprie funzioni con le iniziative poste in essere da soggetti pubblici e privati.

5. Sulla base degli indirizzi regionali, l'Agenzia formula un piano annuale delle attività da sottoporre all'approvazione della giunta regionale.

6. L'Agenzia svolge tutti gli altri compiti finalizzati alla qualificazione e allo sviluppo del sistema regionale per l'impiego ad essa affidati dalla giunta regionale.

7. Ai sensi della lettera h), comma 1, dell'art. 4 del decreto legislativo n. 469/1997, l'Agenzia può erogare servizi a titolo oneroso a soggetti privati che ne facciano richiesta ed avanzare la propria candidatura a bandi di gara nazionali e comunitari.

Art. 10.

Statuto e organi dell'Agenzia regionale Molise lavoro

1. Lo statuto dell'Agenzia è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale e determina, per quanto non previsto dalla presente legge, l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente.

Tale approvazione è resa entro i sessanta giorni successivi dalla notifica della proposta della giunta regionale, decorsi inutilmente i quali lo statuto si intende approvato.

2. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il direttore;
- b) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 11.

Direttore dell'Agenzia regionale Molise lavoro

1. Il direttore è nominato dalla giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise tra i soggetti in possesso di elevata specifica professionalità e documentata competenza nelle problematiche delle politiche attive del lavoro e dell'occupazione, anche in deroga alla legge regionale n. 11/1993. Lo stesso è assunto con contratto di diritto privato non superiore a cinque anni, rinnovabile. In fase di prima applicazione della presente legge il contratto va determinato entro quattro mesi dall'insediamento del consiglio regionale.

2. L'incarico di direttore scade nel rispetto delle modalità fissate dal comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 7/1997.

3. Il direttore rappresenta l'Agenzia e ne coordina le strutture secondo criteri di efficienza e produttività e con diretta responsabilità di risultato.

4. Il contratto regolante il rapporto con il direttore può essere risolto anticipatamente secondo le modalità previste dallo statuto dell'Agenzia in caso di gravi o reiterate violazioni di legge, di inosservanza degli indirizzi e delle direttive regionali, di mancato raggiungimento degli obiettivi o di gravi irregolarità gestionali tali da compromettere il buon funzionamento dell'ente.

Art. 12.

Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia regionale Molise lavoro

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, compreso il presidente, e due supplenti iscritti al registro dei revisori ufficiali.

Il collegio è nominato dal presidente della giunta regionale su conforme delibera della giunta stessa e dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

2. Il collegio, oltre a svolgere i compiti di istituto, è tenuto a trasmettere annualmente alla giunta regionale, una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente.

Art. 13.

Controllo sugli atti fondamentali dell'Agenzia regionale Molise lavoro

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, e dall'art. 14, comma 4, sono soggetti al controllo della Regione, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1990, n. 19, come modificata dalla legge regionale 10 marzo 1997, n. 3, esclusivamente i seguenti atti:

- a) bilanci di previsione e relative variazioni;
- b) conti consuntivi;
- c) contratti comportanti spese di importo superiori a 200 milioni.

Art. 14.

Organizzazione degli uffici e personale dell'Agenzia regionale Molise lavoro

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Agenzia utilizza il personale di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 469/1997, nonché il personale di cui al medesimo art. 7, comma 1, lettera b) e quello appartenente al ruolo regionale.

2. Il personale di cui al comma precedente non può superare il 50% di quello che complessivamente sarà assegnato all'Agenzia regionale «Molise lavoro» per lo svolgimento dei propri compiti, e comunque in numero non inferiore a 40.

3. Il personale di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 469/1997 assegnato all'Agenzia regionale Molise lavoro conserva lo stato giuridico ed economico di provenienza fino alla scadenza dei relativi contratti che sono prorogati al termine massimo del 31 dicembre 2004. Entro tale termine, previo accordo con le organizzazioni sindacali, nel rispetto delle leggi vigenti e della contrattazione collettiva nazionale di comparto, saranno esperite apposite procedure riservate a tale personale per l'accertamento delle idoneità all'immissione nel ruolo regionale. Ove necessario la pianta organica sarà automaticamente adeguata con provvedimento della giunta regionale, in relazione alle idoneità accertate.

4. Al fine di assicurare la continuità dei servizi erogati il personale, in servizio presso l'Agenzia per l'impiego del Molise alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce provvisoriamente la dotazione organica dell'Agenzia regionale Molise lavoro.

5. I regolamenti e gli atti di organizzazione dell'agenzia, su proposta del direttore, vengono approvati dalla giunta regionale.

Art. 15.

Entrate e patrimonio dell'Agenzia regionale Molise lavoro

1. L'Agenzia provvede alle spese per il suo funzionamento e per le sue attività con le risorse derivanti da finanziamenti e contributi erogati dalla Regione in funzione dei compiti istituzionali previsti all'art. 9.

2. La Regione annualmente mette a disposizione dell'Agenzia un fondo di dotazione per la copertura delle spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività ordinarie.

3. Costituiscono altresì entrate dell'Agenzia:

- a) finanziamenti pubblici differenti da quelli di cui al comma 1;
- b) proventi riscossi per servizi resi a soggetti pubblici e privati.

4. L'Agenzia ha un proprio patrimonio formato esclusivamente da beni mobili ed immobili strumentali necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Art. 16.

Contabilità e bilancio dell'Agenzia regionale Molise lavoro

1. L'Agenzia si dota di un proprio regolamento di amministrazione e contabilità redatto in conformità ai principi fissati nella normativa regionale che disciplina la materia.

2. Il bilancio di previsione dell'Agenzia è adottato dal direttore entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

3. Il conto consuntivo è adottato dal direttore entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. Qualora il bilancio di previsione non sia stato adottato entro il 31 dicembre o, sebbene adottato, non sia stato approvato dal consiglio regionale, è autorizzata dalla giunta regionale la gestione provvisoria, per un periodo non superiore a quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio gestito.

Art. 17.

I centri per l'impiego

1. Con riferimento all'art. 4, le province istituiscono apposite strutture denominate «Centri per l'impiego», aventi sede in Campobasso, Isernia e Termoli, nel rispetto degli ambiti di competenza territoriale stabiliti dalla giunta regionale. In sede di prima applicazione valgono gli ambiti di competenza territoriale delle sopresse sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura.

2. Le province, attraverso le strutture di cui al comma 1, erogano i servizi relativi alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 4. In particolare, le province, attraverso tali strutture attivano:

- a) servizi di orientamento e informazione, con modalità di consulenza individuale o per piccoli gruppi;
- b) servizi di promozione all'inserimento lavorativo, attraverso la qualificazione della domanda e dell'offerta di lavoro, la promozione di attività formative, l'organizzazione in convenzione di attività stagistiche e la promozione di strumenti di incentivazione all'assunzione;
- c) servizi di orientamento e consulenza in chiave di prevenzione primaria, in collaborazione con strutture scolastiche e di formazione professionale.

Art. 18.

Criteri e modalità di organizzazione dei centri per l'impiego

1. L'organizzazione e la gestione dei centri per l'impiego sono orientate alla piena soddisfazione dei bisogni della collettività regionale, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia e sono ispirate ai seguenti criteri generali:

- a) qualificare le risorse umane;
- b) favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. I centri per l'impiego, al fine di realizzare i compiti di cui al comma 1 e all'art. 17, comma 2, possono stipulare convenzioni ed accordi con i centri di formazione professionale, gli istituti scolastici, gli enti locali, le strutture private o pubbliche e tutti gli altri soggetti che svolgono un ruolo attivo sul mercato del lavoro e della formazione.

Le convenzioni sono stipulate nel rispetto degli standards di cui all'art. 3, comma 7.

I servizi forniti sulla base delle convenzioni si configurano come servizi di interesse pubblico e sono rivolti a tutti i cittadini senza alcuna discriminazione.

3. Le province, nell'erogazione dei servizi attraverso i centri per l'impiego, d'intesa con il comitato interistituzionale di cui all'art. 7 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adottano criteri di flessibilità, potendo curare, in particolare, la proiezione degli stessi centri sul territorio attraverso:

a) postazioni mobili e semipermanenti;

b) terminali informativi di base, valorizzando le potenzialità delle reti telematiche esistenti.

4. Le province, nel determinare l'ordinamento dei centri per l'impiego, prevedono di dotare le relative strutture di autonomia organizzativa, garantendo alle stesse flessibilità ed operatività nei limiti dell'assegnazione di specifiche dotazioni finanziarie, nel rispetto del proprio ordinamento.

5. Per il personale dei centri per l'impiego si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 19.

TITOLO V

PERSONALE

Art. 19.

Trasferimento del personale

1. Il personale individuato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 469/1997, è trasferito alla Regione e direttamente alle province di appartenenza ed è ripartito secondo i seguenti criteri:

a) il personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in servizio presso le Sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura è trasferito alle province d'appartenenza territoriale per garantire, in particolare, l'esercizio delle attività di collocamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);

b) il personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in servizio presso le direzioni provinciali del lavoro è trasferito alle province nelle quali sono ubicate le medesime direzioni per l'esercizio delle funzioni e di compiti di cui all'art. 4;

c) il personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in servizio presso la direzione regionale del lavoro è trasferito alla Regione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalla presente legge.

2. Una quota ulteriore del personale di cui al comma 1, lettera a) e b), in misura da stabilirsi dalla giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali e le province, può essere utilizzata dalla Regione per la gestione dei compiti previsti dalla presente legge. La definizione dei criteri, tenuto conto delle esigenze funzionali dei nuovi servizi e della volontarietà dei soggetti interessati, viene stabilita previo confronto con le organizzazioni sindacali.

3. Il personale di cui al comma 1 viene inquadrato con la salvaguardia del trattamento retributivo maturato nonché delle posizioni giuridiche e funzionali acquisite, secondo le tabelle di equiparazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 469/1997, nel rispetto delle norme contrattuali.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale n. 10/1995 e istituzione dell'Albo degli organismi certificati

1. Alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 10 sono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui ai seguenti commi.

2. All'art. 1, comma 1, viene aggiunto infine il seguente periodo: «La Regione Molise considera la formazione professionale strumento delle politiche attive del lavoro».

3. All'art. 5, comma 1, dopo le parole «attività professionali libere», sono aggiunte le seguenti «nonché tutte quelle azioni previste dalle normative nazionali e comunitarie materia».

4. All'art. 8, comma 2, lettera a), le parole «per gli interventi corsuali» sono sostituite con le parole «per le azioni formative».

5. All'art. 12, comma 1, lettera c1), le parole «con gli enti di cui all'art. 5, lettera b) della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono sostituite con le seguenti «con i soggetti accreditati ai sensi delle vigenti disposizioni di leggi regionali». Allo stesso art. 12, comma 1, vengono aggiunte infine le seguenti lettere:

c6) mediante accordi o convenzioni direttamente con i comuni, loro consorzi o comunità montane;

c7) mediante convenzioni con cooperative o società in cui sia prevalente la composizione di operatori della formazione professionale già appartenenti all'albo regionale di cui all'art. 26 della presente legge».

6. All'art. 13, rubrica e commi 1, le parole «Centri di formazione professionale», sono sostituite con le seguenti «Agenzie formative territoriali (AFT)».

7. All'art. 13, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi:

«2. Le Agenzie formative territoriali (AFT) sono strutture organiche polyvalenti, dotate di locali, attrezzature, impianti, servizi e quadri operativi idonei per il proprio funzionamento».

3. Le AFT devono:

a) costituire l'interfaccia locale delle politiche regionali di sviluppo e di occupazione;

b) fornire e raccogliere informazioni sul territorio fungendo da «terminali» di una filiera informativa organizzati dall'Agenzia regionale Molise lavoro;

c) organizzare l'animazione territoriale fingendo da momento, a livello territoriale locale, di attivazione e di sensibilizzazione degli interventi programmati dalla Regione;

d) monitorare il mercato del lavoro locale;

e) monitorare ed accompagnare tutte le misure di aiuto e di accompagnamento alla occupazione ed all'autoimprenditoria».

All'art. 13, comma 3, sono inseriti i seguenti commi:

«4. Nell'ambito delle AFT l'Agenzia regionale Molise lavoro ovvero i centri per l'impiego, possono attuare, mediante apposite convenzioni, percorsi formativi inerenti i bacini d'impiego e lo sviluppo locale, nonché l'integrazione con il sistema scolastico. In questo caso le AFT possono stipulare convenzioni direttamente con gli istituti scolastici, previo intesa con la Regione Molise».

5. Le convenzioni, di cui al comma 4, possono rientrare in un particolare protocollo d'intesa con altri soggetti pubblici o privati interagenti con il territorio, anche nell'ambito di un patto territoriale o di un contratto d'area o di uno strumento di programmazione concertata».

8. All'art. 22, infine è aggiunto il seguente comma:

«3. La giunta regionale e l'Agenzia regionale Molise lavoro, possono perfezionare accordi con istituti scolastici e con università anche fuori del territorio regionale, finalizzati all'attuazione di stages di formazione a di borse di studio, riservati a giovani molisani».

9. All'art. 23, comma 1, le parole «Centri di formazione professionale pubblici e convenzionati», sono sostituite con le seguenti: «Agenzie formative territoriali».

10. Sono abrogati il comma 4 dell'art. 4 e l'art. 33, della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10.

11. Presso la direzione generale regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale viene istituito un apposito albo degli organismi certificati. Tale albo viene aggiornato ogni tre anni. I requisiti di accesso sono individuati mediante apposito regolamento. Questi fanno riferimento a standard di qualità, alla tenuta di un bilancio basato sulla contabilità analitica, alle esperienze maturate in materia di politiche del lavoro, alla disponibilità di idonee attrezzature e risorse per la formazione.

Sono esclusi dall'obbligo di accreditamento i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formativa per il proprio personale. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, da definirsi mediante apposito regolamento, e ad attestare le competenze professionali acquisite dai lavoratori secondo modalità idonee ai fini della certificazione.

12. La garanzia fidejussoria, prevista dalla legislazione vigente, è sostituita dagli adempimenti previsti per l'istituzione dell'albo di cui al comma precedente.

13. Le verifiche amministrativo contabili sono svolte con metodo campionario secondo le disposizioni nazionali e comunitarie.

Art. 21.

Norma transitoria e di prima applicazione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale costituisce la commissione permanente tripartita ed il Comitato di coordinamento interistituzionale e provvede alla nomina degli organi dell'Agenzia Molise lavoro.

2. L'esercizio delle funzioni conferite, dal decreto legislativo n. 469/1997 decorre dalla data di effettivo inizio dell'operatività dei centri per l'impiego e successivamente al trasferimento dei beni e delle risorse previste dall'art. 7 dello stesso decreto legislativo.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione provvede mediante:

a) i trasferimenti operati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero del tesoro, come previsto al comma 8 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 469/1997;

b) l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999 nei modi e per gli effetti previsti al quarto comma dell'art. 35 della legge regionale 3 dicembre 1997, n. 44.

2. La Regione in base alle risorse finanziarie disponibili, corrisponde annualmente alle province le somme occorrenti dalla data dell'effettivo avvio dell'espletamento delle funzioni attribuite, salvo diversa disposizione normativa nazionale.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 5 agosto 1999

VENEZIALE

99R0761

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1999, n. 28.

Istituzione dell'ufficio legale della Regione Molise.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 15 del 16 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO ED HA ANNOTATO QUANTO SEGUE

Con l'occasione il Governo, ha comunque osservato, in relazione alla disposizione di cui all'art. 1, comma 2, che la Regione può unicamente applicare il comma 2 dell'art. 50 della legge regionale n. 24/1988 in quanto l'art. 28 del recente contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Regioni-Autonomie locali, sottoscritto in data 1° aprile 1999, ha espressamente previsto l'inapplicabilità dell'art. 69, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987 recante gli incrementi ai salari di anzianità a favore dei professionisti legali».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nelle more di attuazione dell'art. 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, il settore del contenzioso della giunta regionale assolve alle funzioni di ufficio legale della Regione Molise.

2. Alla lettera n), comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 7 del 1997, le parole «e 47» sono sostituite con le parole «47 e 50».

Art. 2.

1. I minori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno riutilizzati in sede di approvazione delle leggi di bilancio regionale.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 5 agosto 1999

VENEZIALE

99R0762

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1999, n. 19.

Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 42 del 23 luglio 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
GENERALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Basilicata in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore commercio, con la presente legge disciplina il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche.

2. Gli indirizzi relativi alla programmazione della rete distributiva su aree private in sede fissa e su aree pubbliche hanno validità di tre anni e possono essere aggiornate, su proposta della giunta, dal consiglio regionale sulla base dei risultati del monitoraggio della rete commerciale.

3. Gli indirizzi relativi a ciascun periodo hanno efficacia sino all'entrata in vigore della successiva normativa programmatica.

Art. 2.

Aree gravitazionali

1. Il territorio della Regione Basilicata è suddiviso, per i fini e per gli effetti di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 114/1998, in sei aree gravitazionali, determinate sulla base di parametri relativi alla accessibilità e facilità di collegamento e di legami di natura economica.

2. Le aree gravitazionali in cui è suddiviso il territorio regionale sono individuate nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 3.

Classificazione dei comuni

1. Ai fini delle presenti norme i comuni della Regione sono classificati secondo quattro livelli di servizio, così come riportato nell'allegato n. 2 alla presente legge.

2. La classificazione, elaborata sulla base delle aree gravitazionali, tiene conto di indicatori relativi alla popolazione, al reddito pro-capite, ai consumi, all'accessibilità, alla densità degli esercizi commerciali in sede fissa e del commercio su aree pubbliche ed alle unità locali di tutti i settori economici.

TITOLO II

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE
PRIVATE IN SEDE FISSA

Art. 4.

Limiti dimensionali degli esercizi

1. Nella prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo, coincidente con la durata delle presenti direttive, in tutti i comuni della Regione, anche se con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, si applicano i limiti dimensionali inferiori di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 114/1998, previsti per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

2. La disciplina di cui al comma precedente ha validità di tre anni; successivamente si applica quanto disposto dalla lettera d) ed f) dell'art. 4 del decreto legislativo n. 114/1998 relativamente alle superfici di vendita.

Art. 5.

Centro commerciale

1. Si intende per centro commerciale al dettaglio una struttura a destinazione specifica con infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente nella quale sono inseriti più esercizi commerciali, medie strutture, grandi strutture o esercizi di vicinato.

2. Costituisce sempre centro commerciale quella struttura: per la quale viene richiesta a tale scopo l'autorizzazione in modo unitario;

che ha ingressi comuni ed insiste su spazi commerciali interni comuni;

che ha un numero di esercizi di vicinato superiore ad otto unità.

3. La superficie di vendita di un centro commerciale è quella risultante dalla somma della superficie di vendita delle medie strutture, delle grandi strutture ed esercizi di vicinato in esso presenti.

4. La richiesta di autorizzazione per l'apertura, per il trasferimento e per l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale è formulata con le procedure per le medie o grandi strutture, in base alla superficie di vendita dello stesso determinata come stabilito nel precedente comma 3.

5. L'attività del centro può essere integrata con esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e con altre attività paracommerciali ed extra commerciali compatibili con la vendita al dettaglio.

6. Il soggetto promotore di un centro commerciale al dettaglio deve presentare un'unica domanda per tutti gli esercizi in esso presenti. Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998. In tal caso il promotore potrà chiedere che le corrispondenti autorizzazioni, qualora rilasciate, siano intestate a soggetti in possesso dei requisiti.

7. Coloro che intendono creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di esercizi di cui vogliono conservare la distinta titolarità, devono chiedere che l'esame della domanda sia fatto congiuntamente. Prima del rilascio delle autorizzazioni è possibile sostituire richiedenti originari con altri.

8. Il soggetto promotore di cui al precedente comma 6 o i soggetti di cui al precedente comma 7 comunicano al comune i nominativi degli operatori titolari o gestori degli esercizi con superficie inferiore alle medie strutture presenti nel centro commerciale. Tali operatori iniziano l'attività previa comunicazione al comune nei termini previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 114/1998.

9. Le fattispecie di cui ai precedenti commi 6, 7 ed 8 non costituiscono casi di subingresso.

Art. 6.

Esercizio congiunto di vendita al dettaglio ed all'ingrosso

1. È vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio.

2. Il divieto non si applica per la vendita in forma esclusiva dei seguenti prodotti:

- macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- materiale elettrico;
- colori e vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio e relativi accessori e parti di ricambio; auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiali per l'edilizia;
- legnami;
- mobili.

3. Le attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di cui al precedente comma 2, non possono essere cedute o trasferite separatamente.

Art. 7.

Subingresso nell'esercizio dell'attività ed affidamento in gestione del reparto

1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto alla comunicazione al comune nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 114/1998, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante possieda i requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998. La comunicazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o dall'atto di trasferimento della gestione o titolarità dell'esercizio. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi subentranti che ne siano sprovvisti, devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 entro un anno dalla data di acquisto del titolo. Il termine di un anno può essere prorogato qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

2. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di vendita può affidare uno o più reparti, perché lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998, dandone comunicazione alla camera di commercio ed al comune. Qualora non abbia provveduto a tali comunicazioni risponde dell'attività del soggetto stesso. Questi, a sua volta, deve dare comunicazione al comune ed alla camera di commercio. La fattispecie non costituisce caso di subingresso.

TITOLO III

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA RIFERITI AL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA.

Art. 8.

Criteria per l'individuazione delle aree per gli insediamenti commerciali

1. I comuni, nell'individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, si attengono ai seguenti criteri:

nell'interno del tessuto urbano consolidato, corrispondente alle zone omogenee A) e B) del decreto ministeriale 2 aprile 1968 che non necessitano di interventi di ristrutturazione urbanistica, interessate prevalentemente da piccole trasformazioni e dotate di sufficienti livelli di urbanizzazioni, possono essere consentiti solo insediamenti per medie strutture di vendita, oltre che per esercizi di vicinato;

negli ambiti di trasformazione urbana, nelle zone in cui la programmazione urbanistica comunale prevede interventi di ristrutturazione rivolti a sostituire l'esistente tessuto e finalizzati alla riqualificazione di parti del territorio mediante interventi che possono prevedere la modificazione dei lotti, degli isolati e della rete stradale, oltre che

nelle zone omogenee C) e D) del decreto ministeriale 2 aprile 1968, possono essere consentiti, nel rispetto dei limiti minimi degli standards del sopracitato decreto ministeriale, insediamenti per grandi e medie strutture di vendita, oltre che per esercizi di vicinato;

devono privilegiare, laddove possibile, il riuso di ambiti già urbanizzati o degradati da recuperare e disincentivare, in via generale, l'uso di spazi liberi per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita.

2. L'individuazione delle aree deve essere supportata da apposite indagini urbanistico-territoriali, con particolare riferimento:

alle caratteristiche della viabilità, in accordo con l'eventuale piano urbano del traffico;

al livello della domanda di beni della popolazione residente e fluttuante;

alle caratteristiche strutturali dell'offerta, riferita alle strutture di vendita previste dal decreto legislativo n. 114/1998.

Qualora vengano individuate aree per grandi strutture di vendita le indagini conoscitive riguarderanno il contesto territoriale sovracomunale.

3. Nella individuazione delle aree destinate a medie e grandi strutture i comuni devono tenere conto:

delle strutture esistenti;

di fornire servizi commerciali equamente ripartiti e diffusi sul territorio;

di decentrare le attività commerciali a favore delle zone e dei quartieri periferici ove la carenza di servizi accentua il degrado e l'emarginazione;

di privilegiare le previsioni di nuclei commerciali integrati con altre attività di servizio pubbliche e private, nella forma del centro commerciale;

della accessibilità veicolare e pedonale alle strutture di vendita;

della facilità di immissione sulla viabilità primaria o ad alto scorrimento;

di evitare situazioni di monopolio. A tale scopo il numero di aree individuate sarà sempre superiore al numero di strutture effettivamente attivabili.

4. Sono tenuti ad individuare aree per insediamenti di grandi strutture di vendita i comuni oggetto di specifica previsione come da allegati n. 3 e 4 di cui alla presente legge.

5. Per l'individuazione delle aree per medie e grandi strutture di vendita è data facoltà del ricorso alla conferenza di servizi di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 112/1998.

6. La individuazione delle aree per gli insediamenti di medie e grandi strutture commerciali, ove in contrasto con lo strumento urbanistico vigente, comporta variante allo stesso. Le procedure di adozione e di approvazione delle varianti sono quelle previste dalla legge n. 1/1978.

Art. 9.

Centri storici

1. Gli insediamenti commerciali consentiti nei centri storici non devono alterare i caratteri, l'unitarietà morfologica e tipologica, la tipologia architettonica, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto meritevole di conservazione. In particolare in tali ambiti:

deve essere evitata la eccessiva caratterizzazione commerciale quali insigne di forte impatto e cromatismi estranei al contesto;

il rapporto tra l'insediamento commerciale, gli spazi pubblici circostanti ed il contesto urbano deve essere calibrato in modo tale da preservare le peculiarità identificative del centro stesso.

2. Le norme urbanistiche devono favorire la conservazione e l'insediamento di esercizi di vicinato, capaci di valorizzare particolari percorsi e luoghi tradizionali del commercio, individuando contestualmente idonee misure per favorire l'accessibilità e la fruibilità degli stessi tramite parcheggi, zone pedonali, trasporti pubblici ed arredo urbano.

3. Nei centri storici la dotazione di aree private a parcheggio, per le medie strutture di vendita, è stabilita in misura inferiore del cinquanta per cento a quanto previsto nel successivo art. 12 e può essere disponibile in un raggio di duecento metri dal perimetro dell'area di intervento, fatta salva una diversa distanza stabilita dal comune.

4. Nei centri storici i comuni sino alla data di approvazione degli strumenti di cui al successivo art. 14, e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni, possono sospendere gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato al fine di adeguare destinazioni d'uso e standard urbanistici alle nuove disposizioni.

Art. 10.

Aree di rilevanza paesistico ambientale

1. Gli insediamenti di grandi strutture di vendita in ambiti di particolare pregio ambientale sono consentiti purché conformi con le previsioni dei piani urbanistici.

2. In tali ambiti sono consentite medie strutture di vendita di cui al successivo art. 19 della presente legge, purché non superino la superficie complessiva di:

400 mq nei comuni individuati al quarto e terzo livello di servizio;

800 mq nei comuni individuati al secondo livello di servizio;

1500 mq nei comuni individuati al primo livello di servizio.

Art. 11.

Destinazioni d'uso

1. Gli insediamenti di grandi e medie strutture sono possibili in aree con specifica destinazione. In tali aree sono ammessi anche gli esercizi di vicinato.

2. Ai fini della presente legge nelle zone urbanistiche ove è consentita la generica destinazione commerciale sono ammessi solo gli esercizi di vicinato.

3. L'attività congiunta di vendita all'ingrosso ed al dettaglio di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 6 è anche permessa nelle aree con destinazione compatibile con l'attività di vendita all'ingrosso.

4. Nei comuni, nelle frazioni e negli altri centri abitati con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, è data facoltà di svolgere congiuntamente nello stesso esercizio, oltre che l'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici e privati.

Art. 12.

Parcheggi

1. La dotazione di aree private a parcheggio per le medie e grandi strutture per la vendita al dettaglio è prevista nelle seguenti misure minime:

A) medie strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita superiore a mq 250 ed inferiore a mq 1.500: mq 1,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

B) medie strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita da mq 1.500 sino a mq 2.500: mq 2,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

C1) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita compresa tra i mq 2.500 e mq 5.000: mq 2,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

C2) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita superiore a mq 5.000: mq 3,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

D1) medie strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore a mq 250 ed inferiore a mq 1.500: mq 1,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

D2) medie strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita da mq 1.500 sino a mq 2.500: mq 1,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

D3) grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore a mq 2.500: mq 2,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

D4) medie e grandi strutture di vendita non alimentari, di cui al precedente art. 5, con superficie di vendita superiore a mq 250: mq 1,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita.

2. Qualora trattasi di un centro commerciale la superficie è calcolata distintamente:

per le medie e grandi strutture di vendita in esso presente, secondo quanto stabilito nel precedente comma con un incremento del 10%;

per la rimanente parte degli esercizi commerciali e delle altre attività di somministrazione e di servizio, la dotazione di parcheggio, calcolata sulla superficie di vendita o di somministrazione e di tutte le altre attività, è prevista in mq 1,0 per ogni metro quadro di superficie.

3. Le superfici previste dai precedenti commi 1 e 2 si intendono aggiuntive alle superfici previste dalle disposizioni dello Stato e allo standard minimo di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 ed alla legge n. 122/1989.

4. La dotazione delle aree a parcheggio, così determinata, assorbe ogni altra eventuale superficie prevista dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici. La disponibilità delle aree, nelle misure indicate, è requisito essenziale per il rilascio della autorizzazione per la vendita al dettaglio ed il venir meno di esse costituisce motivo di revoca della stessa.

Art. 13.

Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura.

1. Il rilascio della autorizzazione all'apertura, all'ampliamento e trasferimento di una media o grande struttura di vendita, nel caso comporti nuova edificazione ed in tutti i casi nei quali è previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia edilizia, è subordinato al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia o a preventivo assenso dell'ufficio comunale competente.

2. L'ufficio comunale competente, su richiesta dell'interessato, esprime il preventivo assenso sulla base della conformità del progetto preliminare dal medesimo sottoposto al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e con le direttive di cui alla presente legge il progetto preliminare dovrà avere un livello di approfondimento tecnico tale da consentire la verifica del rispetto di tutti gli standard e dei vincoli posti dagli strumenti urbanistici. L'ufficio si pronuncia entro novanta giorni. La domanda di assenso, ai fini della decorrenza dei 90 giorni, si intende a tutti gli effetti presentata alla data di acquisizione da parte del comune della valutazione di impatto ambientale, qualora tale valutazione sia richiesta.

3. Qualora sia stata rilasciata l'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita sulla base dell'assenso di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione edilizia deve essere rilasciata entro trenta giorni dalla presentazione del progetto esecutivo.

4. L'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita rilasciata sulla base dell'assenso di cui al precedente comma 2, decade se, dalla data dell'avvenuto rilascio, non sia stata richiesta la corrispondente concessione o la relativa autorizzazione edilizia nei tempi stabiliti nella lettera a), comma 4, art. 22 del decreto legislativo n. 114/1998.

5. L'annullamento, la revoca e la decadenza della concessione o autorizzazione edilizia comportano la revoca della corrispondente autorizzazione all'apertura della media o grande struttura di vendita.

6. I comuni possono prevedere, tramite propria conferenza dei servizi alla quale partecipano i responsabili dei servizi interessati, procedure finalizzate alla istruttoria ed al rilascio contestuale della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita.

Art. 14.

Termine per l'adeguamento degli strumenti urbanistici

1. I comuni, entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi alle disposizioni del presente titolo.

2. I comuni individuati al quarto livello di servizio di cui all'allegato 2 alla presente legge e quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non sono tenuti ad individuare aree per medie e grandi strutture di vendita.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA

Art. 15.

Disposizioni per i centri minori le aree montane e rurali

1. Al fine di favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane e rurali, in tutti i comuni classificati nel quarto livello di servizio di cui all'allegato 2 alla presente legge, in quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nelle frazioni e negli altri centri abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, può essere svolta congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza.

2. Nelle aree e per le attività di cui al precedente comma 1, la Regione può prevedere forme di esenzione da tributi regionali.

3. Ai fini delle agevolazioni di cui all'art. 16 della legge n. 97/1994, resta confermata la individuazione dei comuni stabilita con deliberazione del consiglio regionale del 6 ottobre 1998, n. 950.

Art. 16.

Disposizioni per i centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale

1. Al fine di riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, i comuni possono stabilire norme particolari e vincoli in merito alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita per rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano.

2. I comuni possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, a seguito di apposito studio sulle aree interessate riferito al settore commerciale. Sono consentiti vincoli in materia merceologica, sulla dimensione e sulla qualità degli esercizi e facilitazioni in materia di orari, di apertura domenicale e festiva e di vendite straordinarie. I vincoli alle attività di vendita devono corrispondere a vantaggi per i consumatori e per la vivibilità dell'area stessa.

3. In tali aree la Regione e gli altri enti locali possono stabilire, ai sensi della lettera a), comma 1, art. 10, decreto legislativo n. 114/1998, particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di propria competenza e misure di sostegno finanziario.

Art. 17.

Disposizioni particolari per gli esercizi di vicinato

1. Al fine di consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, in tutto o in parte del proprio territorio, sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.

2. I comuni possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, nel rispetto delle seguenti condizioni:

devono stabilire, nei novanta giorni successivi all'approvazione della presente legge, i criteri oggettivi in base ai quali devono essere effettuate le valutazioni di impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano;

devono provvedere, nei 180 giorni successivi all'approvazione della presente legge, all'adozione dei provvedimenti di adeguamento degli strumenti urbanistici;

devono dar corso, nei 180 giorni successivi all'adozione dei provvedimenti di adeguamento degli strumenti urbanistici, ai programmi di qualificazione della rete commerciale ed alla realizzazione di infrastrutture e servizi di cui al comma 1.

3. Sino alla predisposizione e successiva approvazione dei piani particolareggiati, nei nuclei rurali e nei centri abitati dei comuni montani è consentito all'ente locale assentire comunicazioni di inizio attività commerciali per esercizi di vicinato, anche in deroga alla destinazione urbanistica dei fabbricati.

Art. 18.

Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della legge n. 426/1971 per la vendita di beni di largo e generale consumo.

1. Qualora vengano salvaguardati i livelli occupazionali con l'impegno, anche a seguito di apposito accordo di cui al successivo art. 49, al reimpiego degli addetti degli esercizi concentrati o accorpamenti, non possono essere negate:

a) l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita mediante concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso comune ed autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo; la superficie massima di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpamenti, ma non potrà essere superiore a:

800 mq nei comuni individuati al terzo livello di servizio di cui all'allegato n. 2 alla presente legge con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

1.500 mq in tutti gli altri comuni individuati al primo e secondo livello di servizio di cui all'allegato n. 2 alla presente legge;

b) l'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso comune ed autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo; la superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpamenti, e delle superfici delle medie strutture accorpate aumentate del 20 per cento, ma non potrà essere superiore a:

800 mq nei comuni individuati al terzo livello di servizio di cui all'allegato n. 2 alla presente legge con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

1.500 mq nei comuni individuati al primo e secondo livello di servizio di cui all'allegato n. 2 alla presente legge;

c) l'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita esistente mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso comune ed autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo; la superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpamenti, e delle superfici delle medie strutture aumentate del 20 per cento, ma non potrà essere superiore a mq 5.000.

L'ampliamento di cui alle precedenti lettere b) e c), non comporta variazioni al settore merceologico dell'esercizio.

Quanto previsto nel presente comma è consentito anche nell'ipotesi del centro commerciale.

2. Non costituisce atto dovuto l'accorpamento e la concentrazione di esercizi di cui al precedente comma nei comuni individuati al quarto livello di servizio ed in quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

3. Il rilascio dell'autorizzazione prevista nel comma 1, comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi.

Art. 19.

Medie strutture di vendita

1. Nella prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo ed ai fini del presente articolo le medie strutture di vendita si suddividono in:

medie strutture inferiori con superficie di vendita compresa tra 150 e 800 mq;

medie strutture superiori con superficie di vendita compresa tra 800 e 1.500 mq.

2. I comuni, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge e successivamente almeno una volta ogni tre anni, adottano i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento delle superfici delle medie strutture di vendita fino ai limiti di cui al comma 1, tenendo conto degli obiettivi contenuti nell'art. 6 del decreto legislativo n. 114/1998, e degli indirizzi di cui ai successivi commi.

3. Il comune, distintamente per il settore alimentare o misto e del settore non alimentare, determina, anche per singole zone del proprio territorio, il numero delle medie strutture inferiori e superiori di cui al comma 1 di nuova realizzazione anche a seguito di ampliamento di medie strutture preesistenti sulla base:

delle aree individuate nei termini di cui al precedente art. 8;

delle dinamiche in essere tra domanda ed offerta, riferita la prima alla popolazione residente e fluttuante e la seconda alle attività commerciali sotto qualsiasi forma svolte;

della necessità di fornire servizi alle zone di nuovi insediamenti ed alle zone periferiche;

della necessità di permettere un adeguato livello di rinnovamento e riqualificazione alle attività presenti sull'intero territorio.

4. Deve essere sempre concessa, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, l'autorizzazione:

al trasferimento in qualsiasi zona del territorio comunale, purché in area destinata a media struttura di vendita;

alla concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi della legge n. 426/1971, nei termini e nei limiti previsti nel precedente art. 18, in area destinata a media struttura di vendita;

per la vendita al dettaglio all'operatore che esercita la corrispondente attività di vendita all'ingrosso, di cui al precedente art. 6;

all'ampliamento della superficie di vendita che non eccede il 20 per cento della superficie originaria dell'esercizio per una sola volta, entro i limiti consentiti per le medie strutture;

dello stesso settore merceologico e di pari superficie dell'esercizio cessato.

5. Il comune, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita nei modi stabiliti dal comma 4, art. 8 del decreto legislativo n. 114/1998 e stabilisce, in caso di domande concorrenti il seguente ordine di esame delle domande:

1) concentrazione di preesistenti medie strutture di vendita, in esercizio nel comune da almeno tre anni con l'assunzione dell'impegno di reimpiegare il relativo personale dipendente, sulla base del numero maggiore di personale reimpiegato e maggiore superficie concentrata;

2) trasferimento;

3) ampliamento;

4) nuova apertura di esercizio del settore non alimentare richiesta da soggetto che ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio regolarmente riconosciuto previsto dal comma 9 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;

5) nuova apertura.

6. Il comune adotta i provvedimenti di cui al comma 1 ed al comma 4 sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio.

Art. 20.

Grandi strutture di vendita

1. La richiesta di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita deve essere inviata al comune competente per territorio che ne rilascia l'autorizzazione. Il richiedente invia copia della stessa alla Regione ed alla provincia.

2. La richiesta deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;

b) settore o settori merceologici, ubicazione e superficie di vendita dell'esercizio;

c) progetto dell'intervento comprendente piante e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni di uso dei locali, planimetrie con indicazioni delle aree di parcheggio nella misura prevista e delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari;

d) una relazione illustrativa sull'insediamento proposto inerente:

la conformità e compatibilità alla normativa urbanistica comunale;

la compatibilità alle direttive della presente legge;

l'indicazione della presunta area di attrazione ed, in essa, della popolazione residente e fluttuante e delle strutture di vendita similari;

l'impatto sulla rete commerciale esistente con particolare riferimento agli esercizi di vicinato ed ai settori interessati;

la compatibilità territoriale ed ambientale, con particolare riferimento all'impatto sulla viabilità;

e) la concessione o autorizzazione edilizia o il preventivo assenso del comune alla realizzazione della struttura commerciale di cui al precedente art. 13, qualora prevista;

f) le eventuali comunicazioni di cui all'art. 10, comma 2 e 3, decreto legislativo n. 114/1998 ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini del riconoscimento delle priorità.

Qualora trattasi di un centro commerciale l'interessato dovrà indicare la superficie di vendita ed il settore o settori merceologici per ogni singolo esercizio in esso presente.

3. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo al comune e, in caso di domande concorrenti, secondo le seguenti priorità:

1) concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture di vendita, in esercizio nel comune da almeno tre anni con l'assunzione dell'impegno di reimpiegare il relativo personale dipendente, sulla base del numero maggiore di personale reimpiegato e maggiore superficie concentrata;

2) trasferimento;

3) ampliamento;

4) nuova apertura di esercizio del settore non alimentare richiesta da soggetto che ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio regolarmente riconosciuto previsto dal comma 9 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;

5) nuova apertura.

Si intendono concorrenti le domande pervenute ai comuni ricadenti nella medesima area.

4. La concorrenza e la precedenza sono stabilite dalla Regione. A tal fine il comune comunica alla Regione la data di ricezione della domanda, riferita al protocollo comunale o alla data di spedizione, se effettuata con raccomandata tramite servizio postale.

5. Il comune provvede alla istruttoria preliminare e, previo accordo con la provincia e la Regione, convoca la conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998 entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni della conferenza sono tenute di norma presso il comune in seduta pubblica.

6. Il comune entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, qualora riscontri la mancanza di requisiti e documentazione essenziali, invita l'interessato a procedere alla integrazione nel termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende respinta. La richiesta si intende ricevuta alla data della integrazione e perfezionamento della documentazione.

7. La conferenza, nella sua prima riunione, valuta la domanda sulla base dell'istruttoria preliminare svolta dagli uffici comunali e dichiara l'ammissibilità o dispone il rigetto nel caso di assenza di elementi essenziali. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta ammissibile la conferenza può chiedere elementi integrativi ritenuti utili. La richiesta di integrazioni non interrompe i termini di valutazione che sono fissati in novanta giorni dalla data della prima convocazione. Trascorsi centoventi giorni dalla data di prima convocazione, la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

8. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

9. Il comune invita a partecipare, a titolo consultivo, sin dalla prima riunione della conferenza di servizi, i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato o alla provincia.

10. Nel corso della prima riunione la conferenza dei servizi può stabilire di estendere l'invito a partecipare ad altri soggetti, in relazione al bacino di utenza, e qualora questo riguardi anche parte di territorio di altra Regione confinante, ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.

11. La conferenza di servizi delibera nel merito dopo la conclusione del procedimento relativo ad altre richieste che hanno priorità nell'ordine di valutazione stabilito dalla Regione.

12. In caso di inerzia del comune, la Regione previo invito ad adempiere, convoca la conferenza di servizi e comunica all'interessato l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o il diniego.

13. Possono essere concesse autorizzazioni per grandi strutture di vendita tenuto conto degli obiettivi di presenza e sviluppo indicati negli allegati 3 e 4 alla presente legge. Entro i predetti obiettivi sono ammissibili localizzazioni in comuni diversi da quelli indicati negli allegati 3 e 4 a condizione che gli stessi abbiano individuato le aree per gli insediamenti di grandi strutture, secondo i criteri di cui all'art. 8 della presente legge.

14. È sempre rilasciata l'autorizzazione per la vendita al dettaglio all'operatore che esercita la corrispondente attività di vendita all'ingrosso, di cui al precedente art. 6.

TITOLO V

VENDITE DI LIQUIDAZIONE E SALDI

Art. 21.

Modalità di svolgimento delle vendite di liquidazione

1. Per vendite di liquidazione si intendono le vendite effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di:

- cessazione dell'attività commerciale;
- cessione dell'azienda;
- trasferimento dell'azienda in altro locale;
- trasformazione o rinnovo dei locali.

2. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno per un periodo non superiore a sei settimane nei casi di trasferimento dell'azienda in altro locale e trasformazione o rinnovo dei locali e per un periodo non superiore a tredici settimane nei casi di cessazione dell'attività commerciale e cessione dell'azienda. Nel caso della trasformazione o rinnovo dei locali la vendita di liquidazione non potrà essere effettuata nei trenta giorni precedenti il periodo dei saldi di fine stagione.

3. Le vendite di liquidazione sono soggette a previa comunicazione al comune da effettuarsi, almeno quindici giorni prima, nei seguenti modi:

a) contestualmente alla denuncia di cessazione dell'attività, nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 114/1998, nel caso della cessazione dell'attività commerciale o di cessione a terzi dell'azienda. In tal caso gli effetti della denuncia hanno decorrenza alla fine del periodo di vendita di liquidazione;

b) contestualmente alla denuncia di trasferimento, nei termini previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 114/1998, nel caso di trasferimento dell'esercizio di vicinato. In tal caso gli effetti della denuncia hanno decorrenza alla fine del periodo di vendita di liquidazione;

c) nel caso del trasferimento della media o grande struttura di vendita la comunicazione dell'interessato deve essere effettuata successivamente alla comunicazione del comune di avvenuto rilascio dell'autorizzazione al trasferimento o alla decorrenza dei termini del silenzio assenso. In tal caso il precedente titolo autorizzatorio conserva la propria validità per tutto il periodo della vendita di liquidazione;

d) nel caso della trasformazione o rinnovo dei locali alla comunicazione deve essere allegata copia della concessione o autorizzazione edilizia o altro titolo similare ammesso dalle vigenti disposizioni in materia edilizia. Al termine delle vendite l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per l'effettuazione dei lavori. Il titolare deve presentare al comune al termine dei lavori, entro trenta giorni dalla riapertura, tutta la documentazione fiscale relativa ai lavori effettuati;

e) nel caso di cessione di azienda o di una sua succursale, alla comunicazione deve essere allegata copia dell'atto pubblico o della scrittura privata debitamente registrata.

4. Il richiedente deve in ogni caso indicare:

la data di inizio e la durata della iniziativa;

le merci poste in vendita distinte per voce merceologica, qualità e prezzo praticato prima della liquidazione e sconto in percentuale con il quale si intendono offrire le stesse;

ubicazione dei locali.

5. Per cessazione dell'attività è da intendersi anche la cessazione di uno dei due settori merceologici per i quali l'esercizio è abilitato alla vendita.

6. Dalla data di inizio delle vendite di liquidazione è fatto assoluto divieto di introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze dello stesso altre merci del genere per le quali viene effettuata la liquidazione. Il divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto deposito.

7. È fatto assoluto divieto dell'utilizzo della dizione vendite fallimentari o di fare qualsiasi riferimento, anche come termine di paragone, a procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite di liquidazione.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

Art. 22.

Modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione o saldi

1. Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le vendite effettuate dall'esercente dettagliante di prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere pubblicizzate come tali ed effettuate esclusivamente nei seguenti periodi dell'anno:

dal 7 gennaio al 7 marzo;

dal 10 luglio al 10 settembre.

3. Le vendite sono soggette a previa comunicazione al comune da effettuarsi, almeno cinque giorni prima, con indicazione della data di inizio e della durata.

4. Le merci offerte a prezzi di saldo devono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali. Nel caso tale separazione non fosse possibile queste ultime non possono essere poste in vendita. Nel caso che per una stessa voce merceologica si praticino più prezzi di vendita secondo la varietà degli articoli, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più basso e quello più alto con lo stesso rilievo tipografico. Nel caso in cui venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica dovranno essere venduti a tale prezzo.

Art. 23.

Disposizioni comuni per vendite di liquidazione e saldi

1. La pubblicità relativa alle vendite di cui ai precedenti articoli 21 e 22 deve essere impostata in maniera non ingannevole per il constimatore, deve contenere gli estremi della comunicazione e la durata della iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi affermazione in essa contenuta in merito alla qualità ed ai prezzi.

2. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte. In caso di esaurimento di scorte relativo ad alcuni prodotti, il pubblico deve essere portato a conoscenza con avviso ben visibile all'esterno del locale. Gli organi della vigilanza possono effettuare controlli per verificare se le scorte siano effettivamente esaurite.

3. Gli organi di vigilanza possono effettuare controlli presso i punti di vendita, avvalendosi di periti ed esperti iscritti negli albi presso i competenti tribunali, appositamente incaricati.

4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 21 e 22 si applica la sanzione prevista al comma 3 dell'art. 22 del decreto legislativo n. 114/1998. Nei casi di recidiva il sindaco dispone la chiusura del punto vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

TITOLO VI

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 24.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;

h) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;

i) per tipologie merceologiche, categorie comprendenti uno o più prodotti dei settori merceologici;

l) per fiera o mercato specializzato, la fiera o mercato organizzato per la vendita secondo un tema o una tipologia merceologica;

m) per stagione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni stagionali, un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo in cui ha avuto inizio.

Art. 25.

Obiettivi della programmazione del settore

1. In attuazione di quanto previsto nel titolo X del decreto legislativo n. 114/1998 la programmazione della rete distributiva commerciale su aree pubbliche tende alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) la riqualificazione ed il potenziamento della rete dei mercati esistenti tramite:

l'integrazione funzionale, in particolare nei mercati giornalieri e settimanali, di offerta merceologica del settore alimentare e non alimentare al fine di offrire al consumatore una articolata possibilità di scelta, incrementando così l'attività dello stesso mercato;

l'integrazione funzionale, nei mercati giornalieri coperti, con attività di somministrazione di alimenti e bevande e con l'erogazione di pubblici servizi ed, in generale, con tutte le attività di servizio complementari e compatibili con la distribuzione commerciale;

una maggior frequenza della periodicità del mercato riportandolo a cadenza quindicinale, se mensile, al fine di migliorare la funzionalità del servizio, assicurando ai consumatori una maggiore continuità di rifornimento presso gli stessi, solo qualora lo stesso tratti prevalentemente prodotti alimentari;

l'individuazione di aree pubbliche o private, coperte o scoperte, di cui l'amministrazione comunale abbia la disponibilità, ove istituire nuovi mercati o ricollocare i mercati tenuti sulle strade pubbliche al fine di decongestionare il traffico e favorire la viabilità cittadina;

l'ammodernamento delle strutture esistenti al fine di assicurare il servizio con l'utilizzo di moderni mezzi di vendita e permettere di esitare alla vendita più prodotti delle diverse merceologie, privilegiando negli ampliamenti delle aree mercatali la possibilità di concedere maggiore superficie per i singoli posteggi, piuttosto che nuovi posteggi per settori merceologici già presenti nello stesso mercato;

b) la valorizzazione delle fiere, soprattutto quelle di più antica istituzione, accentuandone la caratterizzazione merceologica tradizionale o tematica;

c) l'istituzione di mercati specializzati, relativi a prodotti tipici o a tema, nei comuni classificati nel primo livello di servizio di cui all'allegato 2, preferibilmente a cadenza mensile o superiore al mese, sotto la forma della fiera;

d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane stabilendo particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di propria competenza per le attività effettuate su posteggi posti nei comuni, frazioni o altri centri abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche dei centri abitati.

Art. 26.

Criteri ed indirizzi

1. I comuni, nell'ambito della propria programmazione territoriale, valutano le condizioni di ubicazioni e d'assetto dei propri mercati e fiere con l'obblio di dotare le relative aree dei necessari servizi e di impianti adeguati per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità delle vigenti norme in materia igienico-sanitarie attinenti sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Criterio prioritario è di privilegiare:

la permanenza e l'ammodernamento dei mercati ubicati nei centri storici e quelli derivanti da tradizioni locali, prevedendo specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;

la localizzazione dei mercati di nuova istituzione in aree che consentano un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi per il parcheggio dei mezzi degli operatori.

I comuni potranno disporre il trasferimento dei mercati solo qualora l'attuale sistemazione rende difficoltosa la piena applicazione delle norme igienico-sanitarie, acquisendo il parere obbligatorio delle organizzazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio.

2. I comuni, inoltre, nel predisporre gli strumenti urbanistici, preferibilmente contestualmente alla individuazione delle aree per le medie e grandi strutture su aree private, devono:

individuare le aree da destinare al commercio su aree pubbliche considerando l'intero territorio comunale e determinare spazi adeguati da riservare ai mercati ed alle fiere;

favorire la destinazione di aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle zone in via di espansione, non ancora attrezzate con insediamenti commerciali su aree private, e nelle zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento turistico stagionale.

3. L'istituzione di nuovi mercati deve essere subordinata ad una attenta valutazione sulla potenzialità di quelli già operanti e deve essere motivata dalla carenza della rete commerciale, anche su aree private, a far fronte alla domanda della popolazione residente e fluttuante. Non è ammessa l'istituzione di un nuovo mercato periodico, qualora nella stessa giornata se ne svolga un altro in uno dei comuni confinanti.

4. Fino ad altra successiva determinazione regionale per gli ampliamenti dei mercati esistenti e per i nuovi mercati, i comuni possono prevedere un incremento delle autorizzazioni fino ad un massimo del 5% di quelle già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge. Per ogni nuova autorizzazione concessa il comune provvederà ad individuare apposito ed adeguato posteggio.

Art. 27.

Indirizzi in materia di orari

1. Il sindaco, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, stabilisce gli orari sulla base dei seguenti indirizzi:

gli orari per la vendita in forma itinerante devono essere uniformati al commercio al dettaglio su aree private;

gli orari di vendita per le fiere ed i mercati, fatte salve eventuali e particolari consuetudini locali e le località ad economia prevalentemente turistica e le città d'arte, non possono iniziare prima delle ore 7 ed aver termine dopo le ore 22. Per l'allestimento delle attrezzature e lo sgombero dell'area, gli operatori devono avere a disposizione almeno un'ora prima dell'inizio e dopo la fine dell'orario di vendita;

l'orario dei mercati è unico per tutti gli operatori e non possono essere stabiliti orari diversi secondo i settori merceologici trattati.

2. Nel caso in cui il giorno di un mercato periodico ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, esso deve essere anticipato al giorno precedente, se quest'ultimo è anche festivo il mercato deve essere posticipato al giorno feriale successivo, salva diversa determinazione dell'autorità comunale.

3. Nel caso di fiere o mercati che si svolgono di domenica o in altri giorni festivi i commercianti su aree pubbliche osservano l'orario stabilito dal sindaco. In tal caso può essere consentito di tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della fiera e del mercato anche agli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche.

4. Nel determinare gli orari, il sindaco, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, dovrà valutare, quando le condizioni strutturali lo permettano, l'opportunità di far svolgere l'attività di vendita nei mercati in orario pomeridiano e serale.

5. La possibilità, da parte delle locali organizzazioni dei consumatori, del commercio, del turismo e dei lavoratori dipendenti di sottoporre accordi al sindaco in tema di orari di vendita, prevista dal comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 114/1998, è applicata anche al commercio su aree pubbliche.

Art. 28.

Rilascio dell'autorizzazione

1. I comuni, secondo quanto stabilito nelle successive norme, provvedono:

al rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1 lettera a) e b) del decreto legislativo n. 114/1998;

alla revoca ed alla sospensione dell'autorizzazione;

alla reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o per causa di morte.

2. Il comune provvede, inoltre, su richiesta dell'interessato, all'estensione, alla riduzione o alla sostituzione dei settori merceologici, all'annotazione sul titolo autorizzatorio dell'abilitazione alla somministrazione, a condizione che lo stesso sia in possesso del requisito di iscrizione al REC previsto dalla legge n. 287/1991 ed all'aggiornamento delle autorizzazioni in caso di cambio di residenza o sede legale.

3. Il rilascio di concessioni di posteggi temporanei è consentito in coincidenza con manifestazioni configurabili quali riunioni straordinarie di persone. Tali concessioni hanno validità limitata ai giorni delle predette riunioni e possono essere rilasciate a chi è titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 29.

Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (lettera a), comma 1, art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998, sono rilasciate dal comune in seguito a bando pubblico. Il bando deve essere emanato, almeno una volta ogni tre anni, qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazioni, rinuncia, decadenza o revoca ed ogni volta che siano disponibili posteggi in seguito ad ampliamenti o istituzione di nuovi mercati.

2. Il bando deve contenere i seguenti elementi essenziali:

localizzazioni, dimensioni ed eventuali prescrizioni in ordine alle tipologie merceologiche dei posteggi disponibili per ogni mercato; elencazione dei titoli oggetto di valutazione, dei criteri di preferenza e della eventuale documentazione da allegare;

termine entro il quale deve essere presentata la domanda;

termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale il comune espleta l'istruttoria, rilascia l'autorizzazione e concede il posteggio richiesto, se disponibile o, in mancanza, di altro il più possibile simile.

Il comune esamina le domande secondo il seguente ordine di priorità:

maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi, con esclusione dei mercati di nuova istituzione;

maggior anzianità di iscrizione al registro imprese;

minor numero di posteggi in concessione, comprendendo anche quelli in comuni di altre regioni.

A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

3. Non è consentito allo stesso operatore di utilizzare più di un posteggio nello stesso mercato. Tale divieto non si applica a chi al momento di entrata in vigore della presente legge fosse già titolare di più posteggi nello stesso mercato ed alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

4. Le concessioni per i posteggi possono essere revocati per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. In tale evenienza l'operatore interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio simile nel territorio comunale.

5. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantano il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi. Il posteggio suindicato non può essere assegnato qualora si tratti di box, chiosco o locale o in esso si trovino strutture o attrezzature fisse di proprietà del titolare.

6. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati in un mercato, prima di effettuare una nuova assegnazione tramite bando, possono essere effettuati trasferimenti, qualora richiesti. È ammesso lo scambio consensuale del posteggio. Le relative modalità sono stabilite dal comune.

7. Nei mercati possono essere assegnati posteggi a rotazione secondo turni predisposti dai comuni.

8. La concessione del posteggio ha validità di dieci anni ed è tacitamente rinnovata.

Art. 30.

Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (lettera b), comma 1, art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998.)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla lettera b), comma 1 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998, sono rilasciate dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società di persone.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;

il settore o i settori merceologici per i quali richiede l'autorizzazione.

3. La richiesta si ritiene accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nel termine di novanta giorni, fatta salva altra diversa determinazione del comune di riduzione del termine di decorrenza del silenzio assenso.

Art. 31.

Modalità di vendita su aree pubbliche in forma itinerante

1. La vendita in forma itinerante può essere effettuata nelle aree non espressamente interdette dal comune. Non è consentita la sosta nello stesso punto per più di un'ora. Le soste possono essere fatte in punti che distano tra di loro almeno trecento metri, fatta salva una diversa disposizione del comune.

2. Non possono essere stabilite limitazioni per creare zone di rispetto e tutela per altri operatori commerciali. È consentito stabilire una distanza minima dalle fiere e mercati.

Art. 32.

Produttori agricoli

1. La concessione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata in base al seguente ordine di priorità:

di cui trattasi;

certificazione di qualità dei prodotti esitati alla vendita;

cooperative ed associazioni di produttori.

2. Il periodo di concessione del posteggio deve essere strettamente correlato a quello di produzione dei beni da esitare alla vendita.

3. I produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante sono soggetti alle stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche.

4. L'autorizzazione di cui al precedente comma 1, è soggetta a vidimazione annuale.

5. All'interno dei posteggi offerti ai produttori agricoli, saranno predisposti specifici spazi destinati alla vendita di prodotti di tipo biologico.

Tali prodotti dovranno essere muniti di etichette certificanti il ciclo produttivo adottato, le tecniche di produzione, l'area di provenienza e l'indicazione dell'analisi chimico-fisica effettuata da preposto laboratorio.

Art. 33.

Subingresso

1. La cessione dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto la reintestazione dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998.

2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto la reintestazione della autorizzazione al comune. Qualora a decorrere dalla predetta data non inizi l'attività entro un anno decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Il termine di un anno può essere prorogato al subentrante per causa di morte non in possesso del requi-

sito di cui al comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato. La sospensione dell'attività costituisce assenza giustificata sui mercati.

3. La cessione dell'azienda comporta il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione dei posteggi posseduti dal dante causa.

4. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirle separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata.

5. In caso di cessione di una azienda o di un ramo d'azienda che esercita attività anche nell'ambito delle fiere, quest'ultima deve risultare espressamente trasferita nell'atto di cessione.

6. Non può essere oggetto di atto di trasferimento l'attività corrispondente ad uno dei settori merceologici posseduti.

7. Il subentrante invia la richiesta di reintestazione:

al comune sede del posteggio nel caso di autorizzazione di cui alla lettera a) del l'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998;

al comune di residenza o in cui la società ha sede legale nel caso di autorizzazione di cui alla lettera b) dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998;

al comune che ha rilasciato l'autorizzazione di cui alla lettera b) dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998, per i residenti fuori regione.

Art. 34.

Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1. I motivi di revoca e sospensione devono essere accertati e contestati al titolare della autorizzazione dai preposti alla vigilanza.

2. L'accertamento e la contestazione di cui sopra devono essere comunicati immediatamente all'ufficio responsabile del procedimento del comune che ha rilasciato l'autorizzazione che, verificandosi le condizioni, notifica all'interessato l'atto di revoca o sospensione dell'autorizzazione.

3. Qualora il posteggio venga utilizzato per una attività stagionale, la decadenza prevista nella lettera b) comma 4 dell'art. 29 del decreto legislativo n. 114/1998 si verifica dopo un numero di giorni proporzionale alla durata dell'attività, secondo il rapporto 1/3.

Art. 35.

Partecipazione alle fiere

1. Le domande per la partecipazione alle fiere debbono pervenire al comune almeno sessanta giorni prima della manifestazione. I posteggi sono assegnati agli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale, secondo il più alto numero di presenze effettive sulla fiera di cui trattasi.

2. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno dieci giorni prima delle svolgimenti delle stesse.

3. Il regolamento comunale può prevedere le modalità per la riconferma dell'operatore nello stesso posteggio nell'anno successivo nel rispetto delle priorità di cui al precedente comma 1 ed alla condizione che non si tratti di posteggi di un operatore assente per gravi e giustificati motivi. In tale caso la nuova assegnazione riguarderà solo i posteggi non riconfermati o liberi.

4. Nel periodo intercorrente tra l'affissione della graduatoria e lo svolgimento della fiera gli operatori sono convocati, secondo l'ordine di graduatoria, per la scelta e l'assegnazione del posteggio tra quelli disponibili. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero liberi altri posteggi, questi potranno essere assenati a chi ha fatto domanda fuori dei termini di cui al comma 1.

5. Il posteggio non occupato all'ora prefissata per l'inizio delle vendite potrà essere assegnato ad altri operatori che hanno richiesto di partecipare alla fiera, a partire dal primo degli esclusi, se presente, e successivamente a chi non ha fatto richiesta secondo le priorità di cui al precedente comma 1.

Art. 36.

Soppressione dei mercati e delle fiere

1. La soppressione del mercato e della fiera può essere disposta dal comune solo in presenza delle seguenti condizioni:
caduta sistematica della domanda;
numero esiguo degli operatori commerciali partecipanti.
2. Le condizioni indicate al precedente comma 1 dovranno essere documentate rilevando i dati per un periodo di almeno 12 mesi.

Art. 37.

Spostamento in altro giorno lavorativo e trasferimento temporaneo del mercato

1. Al fine di salvaguardare il diritto acquisito dagli operatori concessionari di posteggio alla giornata lavorativa, è fatto divieto di spostare in altro giorno il mercato.
2. Il trasferimento temporaneo del mercato in altro sito per causa di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse può essere predisposto per il tempo strettamente necessario al superamento delle stesse cause o motivi. Nello spostamento deve essere garantita una adeguata sistemazione a tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni previo accordo con le associazioni provinciali di categoria.

Art. 38.

Aree private

1. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata per lo svolgimento di un mercato, essa può essere inserita tra le aree destinate a tale attività. Gli stessi hanno titolo, nel rispetto della normativa vigente, che sia loro assegnato un posteggio per ognuno sull'area messa a disposizione.

Art. 39.

Aree demaniali

1. L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte della competente autorità marittima che stabilisce modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

Art. 40.

Norme igienico-sanitarie

1. La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari su aree pubbliche è soggetta alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Modalità e requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
2. Il mancato rispetto delle norme in materia è soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dalle stesse.

Art. 41.

Obblighi dei comuni

1. Il comune, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 28, commi 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 114/1998:
 - 1) stabilisce, per ogni singolo mercato e fiera, l'ampiezza complessiva dell'area da destinare all'esercizio dell'attività, il numero dei posteggi e la loro superficie;
 - 2) individua le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette;
 - 3) approva apposito regolamento con il quale stabilisce:
 - le modalità di assegnazione dei posteggi;
 - i criteri di assegnazione delle aree riservate ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti;
 - le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio dell'autorizzazione, il termine comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego;

le norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche;

tutte le norme utili per il corretto funzionamento dei mercati e delle fiere e per le corrette modalità di vendita;

le modalità di registrazione delle presenze.

2. Il comune può:

determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere;

riservare, con le stesse modalità previste - per i produttori agricoli, aree ai pescatori che esercitano la vendita dei prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività ed agli altri soggetti ricompresi nella lettera g), comma 2, art. 4 del decreto legislativo n. 114/1998;

stabilire divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

3. Nelle fiere o mercati specializzati, organizzati per la vendita secondo un tema o una tipologia merceologica possono essere individuati posteggi riservati ad operatori esercenti su aree private, artigiani ed operatori non professionali. Possono, inoltre, essere assegnati per merceologie a servizio il due per cento dei posteggi, con un minimo di due posteggi.

4. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree rurali e montane i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti sul loro territorio. Le stesse agevolazioni possono essere stabilite in frazioni e altri centri abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche dei centri abitati.

Art. 42.

Conversione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge n. 112/1991 sono convertite dal comune sede del posteggio nella autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 114/1998, previa istanza dell'interessato da inviare a mezzo raccomandata entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) della legge n. 112/1991 sono convertite dal comune sede del posteggio nella autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 114/1998, previa istanza dell'interessato da inviare a mezzo raccomandata entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Qualora il titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della legge n. 112/1991 riporti più posteggi di diversi comuni, l'operatore formula la richiesta di conversione a tutti i comuni: il comune interessato, nel momento del rilascio della nuova autorizzazione inerente il posteggio di propria competenza, annulla il posteggio riportato sul vecchio titolo. Il comune che ha rilasciato il vecchio titolo, provvederà, per ultimo, al ritiro dello stesso.

3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera c) della legge n. 112/1991 sono convertite, previa istanza dell'interessato da inviare a mezzo raccomandata entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nella autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 114/1998:

a) dal comune che ha rilasciato il titolo e nel quale il titolare ha residenza;

b) dal comune capoluogo che ha rilasciato il titolo per i residenti fuori regione;

c) dal nuovo comune di residenza per il titolare che ha cambiato residenza o sede legale nell'ambito dei comuni della Regione.

Nel caso di cui alla precedente lettera c):

il titolare dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 ed allega alla richiesta copia della autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 112/1991;

il comune comunica all'amministrazione che ha rilasciato il precedente titolo l'avvenuta conversione.

4. I comuni provvedono, nei sei mesi successivi alla ricezione dell'istanza, al rilascio delle autorizzazioni.

5. I titolari dei titoli autorizzatori rilasciati ai sensi della legge n. 398/1976, ancora in corso di conversione alla data di entrata in vigore della presente legge, richiedono il rilascio della autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 114/1998 con le modalità stabilite ai precedenti commi 1, 2 e 3.

6. I comuni rendono noti gli adempimenti di cui ai commi precedenti a mezzo avvisi pubblici.

Art. 43.

Canone per la concessione del posteggio

1. Il canone per la concessione deve essere stabilito in base alla tipologia di mercato ed alle attrezzature effettivamente esistenti (segnaletica, reti tecnologiche, strutture e servizi di supporto, ecc.) e fruibili dagli operatori.

Art. 44.

Norme transitorie

1. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non avessero ancora provveduto alla concessione definitiva dei posteggi dei mercati esistenti sul territorio, procedono, entro centotanta giorni, alla attribuzione definitiva del posteggio ed al rilascio dell'autorizzazione all'operatore che lo ha occupato regolarmente nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge, a condizione che la frequenza del mercato sia attestata dal regolare pagamento dell'occupazione del suolo pubblico o da altra documentazione in proprio possesso e che non ricada nei motivi di decadenza previsti dalla lettera b), comma 4 dell'art. 29 del decreto legislativo n. 114/1998.

2. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, i comuni provvedono alla formale istituzione dei mercati e delle fiere che si svolgono di fatto sul proprio territorio, pur non regolarmente istituiti, procedendo, per i mercati, alla assegnazione definitiva dei posteggi ed al rilascio della autorizzazione a coloro che ne siano stati per ultimi concessionari e, in mancanza di concessione, con le modalità di cui al comma precedente.

3. Non è dato seguito alle richieste di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla legge n. 112/1991 in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, provenienti da persone o società non residenti nel comune.

4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori, i quali continuano ad esercitare l'attività sulla base dei titoli in loro possesso in attesa dei provvedimenti comunali di cui al precedente art. 41.

TITOLO VII ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 45.

Centri di assistenza tecnica

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva ed in applicazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 114/1998, la Regione autorizza l'attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e regionale e con altri soggetti interessati. Per associazioni di categoria maggiormente rappresentative si intendono quelle riconosciute nel CNEL.

2. I centri di assistenza tecnica, così come individuati nel comma precedente, svolgono, a favore delle imprese, le seguenti attività:

- assistenza tecnica;
- formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
- gestione economica e finanziaria di impresa;
- accesso ai finanziamenti anche comunitari;
- sicurezza e tutela dei consumatori;
- tutela dell'ambiente;
- igiene e sicurezza sul lavoro;

attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;

altre materie eventualmente previste dallo statuto.

3. Le attività svolte dai centri di assistenza sono finanziate con le disponibilità rinvenienti dal fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che può essere integrato con contributi regionali, nazionali e comunitari.

4. Con successivo provvedimento della giunta regionale saranno stabiliti modalità e termini di presentazione delle domande per la richiesta delle autorizzazioni e dei finanziamenti.

Art. 46.

Monitoraggio della rete distributiva

1. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento, istituisce l'Osservatorio regionale sul commercio.

2. L'Osservatorio opera, secondo quanto previsto nell'art. 6 del decreto legislativo n. 114/1998, in raccordo con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, si avvale dei comuni e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Compiti specifici dell'Osservatorio sono la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione di dati ed informazioni sia di ordine quantitativo che qualitativo sulla entità ed efficienza della rete distributiva regionale.

4. I comuni trasmettono all'osservatorio le determinazioni assunte ai sensi della presente legge e danno notizia dell'adozione dei provvedimenti di conversione, rilascio, revoca, decadenza e cessazione delle autorizzazioni e delle denunce di inizio di attività con le modalità che saranno successivamente stabilite.

Art. 47.

Formazione professionale

1. Le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 sono stabilite con i provvedimenti e le procedure della legge regionale n. 7/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, e le azioni formative inserite nei relativi programmi di formazione professionale.

2. Per lo svolgimento delle attività di formazione sono considerate in via prioritaria le Camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative presenti nel CNEL e gli enti da queste costituiti.

Art. 48.

Città d'arte e comuni turistici

1. Ai fini di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 114/1998 sono individuati i comuni riportati nell'allegato n. 5 alla presente legge.

2. I comuni, sentite le locali organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono individuare le zone del territorio e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui ai commi 1 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 114/1998.

3. La giunta regionale, anche su proposta dei comuni interessati, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, può apportare modifiche ed integrazioni all'allegato di cui al comma 1.

Art. 49.

Accordi e convenzioni

1. Allo scopo di favorire e di incentivare le risorse commerciali e produttive del territorio, la Regione e gli enti locali, possono promuovere e stipulare appositi accordi e convenzioni con i titolari e promotori delle medie e grandi strutture di vendita ed i promotori dei centri commerciali, con le associazioni di categoria dei commercianti, dei produttori e dei lavoratori finalizzati:

al coinvolgimento degli operatori locali nei centri commerciali;

ad assicurare l'occupazione sia in forma diretta che indiretta dei residenti;

al reimpiego del personale in caso di concentrazione o accorpamento di esercizi;

ad impegnare i promotori ed i gestori delle attività commerciali nell'acquisto e nella messa in commercio di prodotti regionali;

ad attuare ogni iniziativa utile alla valorizzazione delle risorse commerciali e produttive dell'area.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50.

Abrogazioni e modifiche di leggi regionali

1. Sono abrogate la legge regionale n. 53 del 21 dicembre 1978, ad esclusione dell'art. 15 inerente gli orari dei pubblici esercizi, la legge regionale n. 26 del 30 aprile 1980, n. 39 del 3 aprile 1995 e n. 11 del 2 marzo 1994. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari regionali vigenti incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

2. L'art. 13 della legge regionale n. 3 del 23 febbraio 1985 è così modificato: «Al fine di favorire una razionale evoluzione dell'apparato distributivo la Regione può concedere contributi ai comuni, loro consorzi e comunità montane, sulle spese sostenute per gli adempimenti previsti dalla legge regionale sulla disciplina del commercio al dettaglio su aree private e su aree pubbliche, inerenti la programmazione della rete commerciale locale».

Art. 51.

Disposizione transitoria

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione dei provvedimenti di cui al titolo II ed all'emanazione delle norme di cui al precedente art. 19, i comuni non possono negare l'autorizzazione alla concentrazione ed all'accorpamento previsto dall'art. 18 e l'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio in aree con destinazione d'uso compatibile con le previsioni della vigente strumentazione urbanistica e con le direttive della presente legge.

2. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma, l'esame delle istanze relative all'apertura di nuove medie e grandi strutture di vendita è sospeso sino all'adozione dei provvedimenti di cui al titolo II ed all'emanazione delle norme di cui al precedente art. 19.

Art. 52.

Inerzia del comune

1. In caso di inerzia del comune nella adozione dei provvedimenti di cui al Titolo II ed nell'emanazione delle norme di cui al precedente art. 19, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1 del precedente art. 51.

2. In caso di inerzia da parte del comune nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 41, si applica quanto previsto negli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della presente legge.

3. Per assicurare gli adempimenti previsti dalla presente legge e dall'art. 6 del decreto legislativo n. 114/1998, la giunta regionale nomina un commissario *ad acta* che si sostituisce agli organi di amministrazione del comune fino alla emanazione dei provvedimenti.

Art. 53.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in L. 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1999, si provvede con le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

In aumento:

cap. 6566 (così modificato): «Contributo ai comuni, loro consorzi e comunità montane per l'attuazione della normativa sulla disciplina del commercio al dettaglio su aree private e pubbliche, concernente la programmazione della rete commerciale locale» L. 50.000.000.

cap. 6568 (di nuova istituzione) così denominato: «Spese per il funzionamento dell'osservatorio regionale del commercio» L. 50.000.000.

In diminuzione:

cap. 7465 «Fondo globale per provvedimenti in corso (spese correnti) L. 100.000.000.

2. Con i fondi stanziati al cap. 6566 si provvede alla copertura degli oneri di cui all'art. 51, comma 2, e con quelli stanziati al cap. 6568 alla copertura degli oneri di cui all'art. 47.

3. Le leggi di bilancio per gli esercizi 2000 e seguenti determineranno l'entità degli oneri da stanziare sui rispettivi bilanci.

Art. 54.

Norma finale

1. Per quanto non esplicitamente previsto si applicano le norme del decreto legislativo n. 114/1998 e le vigenti norme in materia.

Art. 55.

Pubblicazione della legge

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 20 luglio 1999

DINARO

(*Omissis*).

99R0655

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 4 7 0 9 9 *

L. 6.000